

Comune di Turano Lodigiano

(Provincia di Lodi)

ALLEGATO CONTRODEDUZIONI

relazione di pareri, osservazioni e controdeduzioni
tavola di individuazione pareri e osservazioni

1

DOCUMENTO DI PIANO

1 - QUADRO CONOSCITIVO E RICOGNITIVO

- 1.1 - relazione del quadro conoscitivo e ricognitivo
- 1.2 - relazione e schede dello stato dei servizi
- 1.3 - tavola degli usi del suolo
- 1.4 - tavola dello stato dei servizi
- 1.5a - tavola delle componenti del paesaggio
- 1.5b - tavola delle componenti del paesaggio - centro abitato e cascine
- 1.6 - attuazione del PRG vigente
- 1.7 - allegato PLIS del colatore Muzza

2 - QUADRO STRATEGICO

- 2.1 - relazione dello scenario strategico
- 2.2 - tavola delle previsioni di piano
- 2.3a - tavola dei vincoli
- 2.3b - tavola dei vincoli - centro abitato e cascine
- 2.4 - schede degli ambiti di trasformazione
- 2.5 - norme tecniche degli ambiti di trasformazione
- 2.6 - allegato indice fogliare

febbraio
2014

approvazione

PIANO DEI SERVIZI

- 1 - relazione e schede di previsioni di piano dei servizi
- 2 - norme tecniche PdS
- 3 - tavola di previsioni di piano dei servizi
- 4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce
- 5 - quantificazione dei costi
- 6 - allegato P.U.G.S.S. - relazione e tavole

PIANO DELLE REGOLE

1 - norme tecniche PdR

- 2 - tavola di piano delle regole 1:6000
- 3a - tavola di piano delle regole 1:2000 - centro abitato
- 3b - tavola di piano delle regole 1:2000 - cascine e frazioni
- 4a - tavola ecopaesistica degli ambiti ed elementi sottoposti
a disciplina paesaggistica ed ambientale
- 4b - tavola ecopaesistica degli ambiti ed elementi sottoposti
a disciplina paesaggistica ed ambientale - centro abitato e cascine
- 5 - tavola della sensibilità paesistica
- 6 - allegato studio geologico e integrazione componente sismica

Progetto adottato con delibera C.C. n° 17 del 04/09/2013
Pubblicato dal 02/10/2013 al 01/12/2013
Approvato con delibera C.C. n° del

progettista Arch. Sergio Uggetti - Studio di Architettura ed Urbanistica - Lodi, Via San Francesco n° 1
Tel. 0371/425719 - Fax 0371/422833 - e-mail: info@studiouggetti.it
P. IVA: 11665310154 C.F. GGTSRG54P06Z110Z
collaboratori Dott. Arch. Anna Maria Altrocchi - Pian. Davide Bassi - Dott. Arch. Silvia Gallani
sindaco Umberto Ciampetti
segretario dott. Seminari Massimo

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	8
CAPO I GENERALITÀ	8
Art.1 Ambito di applicazione del Piano delle Regole	8
Art.2 Finalità delle norme.....	9
Art.3 Poteri di deroga	9
Art.4 Trasformazione urbanistica ed edilizia	9
Art.5 Modificazioni d’uso	9
Art.6 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del PdR	11
Art.7 Edificabilità	11
Art.8 .Prescrizioni generali finalizzate alla protezione dell’ambiente.....	11
CAPO II NORME IDROGEOLOGICHE	13
Art.9 Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione	13
Art.10 Pianificazione e tutela idraulica del territorio	13
Art.11 Disciplina delle aree produttive interessate da nuovi interventi urbanistici.....	14
Art.12 Tutela qualitativa delle acque sotterranee	16
Art.13 Interventi ricadenti in ambito del decreto del Prefetto di Lodi protocollo 863/GAB/20.2 del 05 agosto 1996	16
Art.14 Classi di fattibilità geologica.....	17
Art.15 Pericolosità sismica	33
Art.16 Reticolo idrografico	36
Art.17 Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico.....	38
Art.18 Attività vietate sui corpi idrici di competenza comunale.....	39
Art.19 Attività consentite previa autorizzazione o concessione sui corpi idrici di rilevanza comunale.	40
Art.20 Attività edilizia.....	44
Art.21 Nuove aree di espansione urbanistica	45
Art.22 Infrastrutture viarie e di urbanizzazione.....	46
CAPO III ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	46
Art.23 Zonizzazione acustica e limiti di immissione	46
CAPO IV INDICI E DEFINIZIONI GENERALI	61
Art.24 Parametri e indici urbanistici ed edilizi.....	61

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.25 Volumi tecnici	66
Art.26 Limiti di distanza tra gli edifici, dalle strade e dai confini.....	66
Art.27 Parcheggi su suolo privato	68
Art.28 Aree di pertinenza	70
Art.29 Impegnativa volumetrica.....	71
Art.30 Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio	71
Art.31 Verifica dei tipi d'intervento.....	73
Art.32 Urbanizzazione primaria e secondaria	73
Art.33 Aree destinate alla viabilità.....	74
Art.34 Decoro dell'ambiente urbano	76
Art.35 Destinazione d'uso	76
TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE	80
CAPO I MODALITÀ DI ATTUAZIONE.....	80
Art.36 Modalità di attuazione del Piano delle Regole.....	80
CAPO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE	82
Art.37 Piani Attuativi	82
Art.38 Documentazione per i piani attuativi	82
Art.39 Convenzioni nei Piani Attuativi e nei comparti a T.A.C.	85
Art.40 Titolo abilitativo con obbligo di convenzione – T.A.C.	86
Art.41 Disciplina paesaggistica	87
Art.42 Definizione delle classi di sensibilità paesaggistica.....	88
Art.43 Titoli abilitativi e normative vigenti	89
TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	90
CAPO I SUDDIVISIONE IN AMBITI	90
Art.44 Classificazione del territorio comunale in ambiti	90
CAPO II AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE	94
Art.45 Norme generali per gli ambiti del tessuto consolidato residenziale.....	94
Art.46 TCRM – Tessuto consolidato residenziale di interesse monumentale.....	94
Art.47 TCRA – Tessuto consolidato residenziale di antica formazione	95
Art.48 TCR1 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semiestensiva	96
Art.49 TCR2 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva.....	97

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.50 TCR3 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia estensiva soggetto a Piano Attuativo vigente	98
Art.51 TCR4 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia intensiva soggetto a Titolo abilitativo convenzionato	98
Art.52 TCR5 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia semiestensiva soggetto a Piano Attuativo vigente.....	98
Art.53 TCR6 Tessuto consolidato extragricolo in zona agricola	99
Art.54 TCRV – Ambiti a verde privato in tessuto consolidato residenziale	100
CAPO III AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO	100
Art.55 : Norme generali per il tessuto consolidato produttivo	100
Art.56 TCP1 – Tessuto consolidato produttivo urbano.....	101
Art.57 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo di valenza sovralocale - Area ex-Sarni Gulf	102
CAPO IV AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO	105
Art.58 TCA1 – Tessuto consolidato agricolo in contesto agricolo	105
Art.59 TCA2 – Tessuto consolidato agricolo in contesto urbano	107
CAPO V AMBITI DELLE AREE AGRICOLE.....	109
Art.60 AA1 Ambiti per l’esercizio dell’attività agricola.....	109
Art.61 Zona golenale agricolo forestale del Parco Adda Sud (I° fascia) (PARERE n° 4).....	111
Art.62 Zona agricola di seconda e terza fascia del Parco Adda Sud (PARERE n° 4)	112
Art.63 AA2 – Ambiti agricoli in ambiti di trasformazione del DdP.....	113
Art.64 AA3 – Subambito agricolo del Colatore Muzza	114
Art.65 – Ambiti agricoli e PIF	115
CAPO VI EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA	116
Art.66 Edificazione in zona agricola	116
Art.67 Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici.....	120
TITOLO IV AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE	121
CAPO I AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO – PARCO ADDA SUD	121
Art.68 Ambito e contenuti del piano territoriale (PARERE n° 4).....	122
Art.69 Fasce e zone territoriali (PARERE n° 4).....	123
Art.70 Norme generali di salvaguardia ambientale (PARERE n° 4)	124
Art.71 Fiume, opere idrauliche e spiagge (PARERE n° 4).....	125
Art.72 Fascia di tutela fluviale - prima fascia (PARERE n° 4).....	127

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.73 Fascia di tutela paesaggistica - seconda fascia (PARERE n° 4)	128
Art.74 Fascia di rispetto - terza fascia (PARERE n° 4)	128
Art.75 Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta (PARERE n° 4)	129
Art.76 Siti Natura 2000 (PARERE n° 4)	129
Art.77 Zona naturalistica orientata (PARERE n° 4)	130
Art.78 Zona naturalistica parziale botanica, zoologica e biologica (PARERE n° 4)	131
Art.79 Zona ambienti naturali e zone umide (PARERE n° 4)	133
Art.80 Gestione faunistica (PARERE n° 4)	134
Art.81 Gestione del patrimonio forestale (PARERE n° 4)	136
Art.82 Norme generali (PARERE n° 4)	137
Art.83 Edificato rurale (PARERE n° 4)	138
Art.84 Allevamenti zootecnici (PARERE n° 4)	140
Art.85 Arboricoltura da legno (PARERE n° 4)	140
Art.86 Norme generali di salvaguardia paesaggistica e storico-monumentale (PARERE n° 4)	141
Art.87 Scarpe morfologiche primarie e secondarie (PARERE n° 4)	143
Art.88 Subzona di rispetto paesaggistico-ambientale (PARERE n° 4)	144
Art.89 Subzona di rispetto paesaggistico-monumentale (PARERE n° 4)	145
Art.90 Elementi costitutivi del paesaggio: fontanili, marcite, alberi monumentali (PARERE n° 4)	145
Art.91 Emergenze storico architettoniche e loro pertinenze - Complessi rurali e manufatti di valore storico documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.lgs 42/04) (PARERE n° 4)	147
Art.92 Norme generali per la fruizione del Parco (PARERE n° 4)	148
Art.93 Poli di attrezzature per la fruizione (PARERE n° 4)	149
Art.94 Viabilità minore e accessibilità interna al Parco (PARERE n° 4)	152
Art.95 Parcheggi e punti di corrispondenza (PARERE n° 4)	153
Art.96 Agriturismo (PARERE n° 4)	153
Art.97 Campeggi (PARERE n° 4)	154
Art.98 Edifici esistenti non coerenti con le norme di zona e subzona del PTC del Parco (PARERE n° 4)	155
Art.99 Zona di esercizio dell'attività estrattiva (PARERE n° 4)	155
Art.100 Subzona di recupero di ambienti degradati (PARERE n° 4)	156
Art.101 Prevenzione incendi (PARERE n° 4)	156
Art.102 Viabilità e circolazione stradale (PARERE n° 4)	156
Art.103 Infrastrutture, reti di distribuzione, impianti e rete stradale (PARERE n° 4)	157

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.104 Attività di smaltimento e recupero rifiuti (PARERE n° 4)	159
Art.105 Vigilanza e sanzioni amministrative (PARERE n° 4).....	159
Art.106 Poteri di deroga (PARERE n° 4).....	160
CAPO II AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE ED ECOLOGICO – EXTRA PARCO ADDA SUD	161
Art.107 Ambito dei corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale, delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli.....	161
Art.108 P.L.I.S. del Colatore Muzza	161
CAPO III AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE	163
Art.109 SIC -Siti di Importanza Comunitaria e ZPS – Zone a protezione speciale.....	163
Art.110 Zona di tutela ambientale lungo lo Scolmatore Valguercia – PLIS della Valguercia.....	163
CAPO IV COMPONENTI DEL PAESAGGIO NATURALE E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE	166
Art.111 Aree agricole seminate	166
Art.112 Zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi	167
Art.113 Ambiti a coltivazione arborea (impianti latifoglie di pregio e impianti ad arboricoltura da legno)	167
Art.114 Alberi di rilevanza paesistica e alberi monumentali	167
Art.115 boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e art. 142 del D.L. 42/2004	168
Art.116 Reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.	168
Art.117 Reticolo idrico principale e reticolo idrico minore	168
Art.118 Reticolo idrico di valore storico.....	169
Art.119 Reticolo idrico di valore ambientale	170
Art.120 Zone umide.....	170
Art.121 Scarpate morfologiche e dossi	171
Art.122 Spiagge fluviali	171
Art.123 Arginature	172
CAPO V COMPONENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO (STORICO, CULTURALE, URBANO)	173
Art.124 Nucleo di antica formazione	173
Art.125 Edifici, manufatti e spazi vincolati.....	176
Art.126 Tracciato viario storico	180
CAPO VI COMPONENTI DEL PAESAGGIO PERCEPITO	181
Art.127 Percorsi di fruizione paesistica ambientale	181

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.128 Allineamenti delle cortine edilizie	181
Art.129 Punti di vista panoramici e vedute panoramiche.....	182
CAPO VII CRITICITA' PAESAGGISTICHE	183
Art.130 Criticità paesaggistiche	183
Art.131 Infrastrutture a rete e puntuali	183
Art.132 Reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica	184
CAPO VIII - AMBITI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO	185
Art.133 AMC – Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale.....	185
Art.134 Subambiti di ricostruzione dei filari arborei	185
Art.135 Tipologie d'impianto.....	186
Art.136 Elenco delle essenze individuate, classificate per tipologia arborea.....	188
Art.137 Parametri d'impianto.....	190
Art.138 Disciplina dei tagli arborei in ambito agricolo.....	191
Art.139 L.A.I. (indice di area fogliare).....	192
Art.140 Tutela e sviluppo del verde urbano	197
CAPO IX : AMBITI ED ELEMENTI DI RISPETTO	198
Art.141 AR1 - Fasce di rispetto e linee di arretramento nell'edificazione.....	198
Art.142 AR2 – Fasce di rispetto a verde piantumato e/o a verde senza obbligo di piantumazione	201
Art.143 AR3 – Fasce di rispetto a vincolo paesistico (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)	202
Art.144 AR4 – Fasce di rispetto del reticolo idrico storico.....	202
Art.145 AR5 – Fasce di rispetto del reticolo idrico.....	202
Art.146 AR6 e AR7 - Zone di tutela per le acque destinate al consumo umano.....	203
Art.147 Fasce di rispetto generate da elettrodotti.....	203
Art.148 Fasce di rispetto generate da oleodotti e metanodotti.	203
Art.149 Ambito di cava	206
Art.150 E.R.I.R.....	206
TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI.....	207
Art.151 Norme speciali per la tutela delle risorse idriche	207
Art.152 Recinzioni	209
Art.153 Eliminazione barriere architettoniche	211

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.154 Norme speciali per elettrodotti, impianti e cabine di trasformazione dell'energia elettrica 212

Art.155 Norme per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione 212

TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE214

Art.156 Definizioni generali..... 214

Art.157 Tipi di destinazioni d'uso commerciali..... 219

Art.158 Destinazioni commerciali e paracommerciali nelle costruzioni 221

Art.159 Requisiti generali degli spazi commerciali 222

Art.160 Distribuzione di carburante..... 223

Art.161 Presentazione delle istanze..... 223

ALLEGATO 1 - TABELLE GRUPPI FUNZIONALI.....224

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I GENERALITÀ

Art.1 Ambito di applicazione del Piano delle Regole

1. Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano di Governo del Territorio ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.
2. All'interno e nell'ambito del Piano di Governo del Territorio, l'uso del suolo e le trasformazioni urbanistico-edilizie sono disciplinati dal Piano delle Regole – in seguito denominato PdR – ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 12/2005 e s.m.i., nel rispetto delle leggi vigenti e degli strumenti di pianificazione sovraordinati e delle pianificazioni settoriali.
3. In particolare, il PdR :
 - definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
 - indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
 - individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
 - contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b)
 - individua:
 - a) le aree destinate all'agricoltura;
 - b) le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche;
 - c) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
4. Inoltre, all'interno gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo.
5. Le presenti Norme costituiscono parte integrante ed attiva del PdR.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6. La gestione degli “usi del suolo” ed il governo delle trasformazioni sia urbanistiche che edilizie devono essere condotte ed attuate nel pieno rispetto delle presenti Norme, nonché nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali, per quanto non in contrasto con le presenti Norme.

Art.2 Finalità delle norme

1. Le presenti Norme di Attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del PdR, di cui possiedono la medesima efficacia obbligatoria anche agli effetti delle misure di salvaguardia di cui alla Legge 3/11/1952 N° 1902 e s.m.i. e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'articolo 13, comma 12, della L.R. 12/2005 e s.m.i. .
2. Per quanto non espressamente richiamato e salvo misure più restrittive previste dal Piano e dalle presenti Norme Tecniche, si applicano le norme vigenti in materia urbanistica sia Regionali che Nazionali.

Art.3 Poteri di deroga

- 1 Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato ai sensi dell'art. 40 della L.R. 12/2005 e s.m.i., esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività.
- 2 In particolare la deroga, che deve comunque ottemperare il rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti di pianificazione comunale.
- 3 La deroga può infine essere assentita ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (*Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione*).

Art.4 Trasformazione urbanistica ed edilizia

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad esso relativi secondo quanto stabilito dalla L.R. 12/05.

Art.5 Modificazioni d'uso

1. Ogni modificazione della destinazione d'uso di aree, di fabbricati, o di parte di essi costituente unità funzionale, può essere consentita nei seguenti termini:
 - conformità alle previsioni di destinazione d'uso dei singoli ambiti urbanistici, secondo le indicazioni del P.G.T. ;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- mutazioni di destinazioni d'uso per opere edilizie soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, sono soggetti, rispettivamente, ai medesimi titoli abilitativi.
- 2. Mutamenti di destinazioni d'uso di immobili, conformi alle previsioni urbanistiche comunali e alla normativa igienico sanitari e non comportanti la realizzazione di opere edilizie, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune.
- 3. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.
- 4. Qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
- 5. Per i mutamenti di destinazione d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie, che riguardano i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è fatto obbligo di adeguamento del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale nella misura indicata dal piano di servizi.
- 6. I mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportano sempre, ai sensi delle presenti NTA, un adeguamento delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in relazione alla nuova destinazione rispetto alle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale già ceduti o monetizzati in relazione alla precedente destinazione. Le aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale risultanti da tale adeguamento potranno essere ceduti o monetizzati nella misura indicata dal piano di servizi.
- 7. Il Comune verifica la sufficienza della dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o dotazioni che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione.
- 8. Per le attività produttive e le attività ad esse connesse, il mutamento parziale o totale del ciclo di lavorazione o il subentro di altra ditta, pure nel rispetto della destinazione d'ambito, deve in ogni caso essere oggetto di preventiva S.C.I.A. dell'attività da effettuare sull'applicativo regionale all'indirizzo www.muta.servizirl.it.
- 9. Il tutto nel rispetto del Capo VI – “Disciplina dei Mutamenti delle destinazioni d'uso di immobili e delle variazioni essenziali”, (artt. 51,52 e 53) della L.R. n.° 12/2005 e s.m.i.
- 10. Per gli edifici la cui destinazione agricola venga dismessa in seguito all'approvazione del presente

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PdR. sono consentiti interventi di trasformazione funzionale nelle compatibilità dell'ambito di tessuto circostante previa stesura di piano attuativo di recupero o Programma Integrato d'Intervento ai sensi della L.R. 12/2005. Il Piano Attuativo dovrà comportare variante al P.G.T. e adeguamento del Piano dei Servizi.

Art.6 Stato di fatto in contrasto con le previsioni del PdR

1. Gli usi del suolo o gli immobili i quali, alla data di adozione del P.G.T. , ovvero del PdR in caso lo strumento urbanistico comunale preveda l'adozione separata dei propri strumenti costitutivi, risultino in contrasto con quanto stabilito dal PdR potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria definiti dall'art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni igieniche che non comportino incrementi di s.l.p.
2. Nel caso in cui il P.G.T., ovvero il Piano dei Servizi, preveda la destinazione di aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, saranno ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

Art.7 Edificabilità

1. La sola destinazione di una porzione di terreno ad "edificabile" secondo le previsioni del PdR non conferisce il titolo di edificabilità al terreno ove non esistano le opere di urbanizzazione primaria, ovvero la previsione di realizzazione di tali opere da parte del Comune nel successivo triennio, ovvero l'impegno dei privati di procedere all'attuazione dello stesso contestualmente alle costruzioni oggetto di titolo abilitativo, impegno che deve essere assunto con un atto di obbligo registrato e trascritto.
2. Inoltre si dovranno fornire garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti da tale atto.

Art.8 .Prescrizioni generali finalizzate alla protezione dell'ambiente

1. Coperture in eternit: negli edifici esistenti in caso siano presenti strutture contenenti amianto, la rimozione è soggetta alla presentazione del piano di rimozione alla competente ASL.
2. Rifiuti vari: nelle operazioni di cantiere tutti i materiali non riutilizzabili in loco tal quali, dovranno essere classificati ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 152/06) e pertanto avviati a smaltimento o recupero in idonei siti.
3. Pozzi di prelievo acque sotterranee: nel caso un pozzo privato debba essere dimesso dovranno essere eseguite le procedure previste della circolare 38/SAN/83, della d.g.r 22502/92 e dal RLI.
4. Terre da scavo: la gestione delle terre da scavo dovrà avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs152/06 e s.m.i. art.186.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Nelle aree dove sia stata effettuata un'analisi di rischio ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. e siano state individuate delle CSR, dovrà essere prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi (es. D.I.A., S.C.I.A. o permessi di costruire relativi ad interventi che coinvolgano il sottosuolo o portino ad un aumento delle superfici edificate), una preliminare valutazione con gli Enti competenti circa la conformità con l'analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa. **In merito al rilascio di certificati di destinazione urbanistica si rimanda al punto 3 dell'allegato I della D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11348 Line guida in materia di bonifica di siti contaminati. (PARERE n° 3.10)**

CAPO II NORME IDROGEOLOGICHE

Art.9 Caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dei terreni di fondazione

1. Per qualsiasi nuova infrastruttura e/o edificazione e per ogni intervento che modifichi le caratteristiche delle strutture di fondazione già esistenti e/o i carichi su di essi applicati troverà applicazione il D.M. 14.01.2008 e s.m.i.. In particolare dovranno essere eseguite specifiche indagini allo scopo di definire il modello geologico e le caratteristiche geotecniche e sismiche dei terreni, finalizzati a un corretto dimensionamento delle opere in progetto. A tal fine, per l'approvazione da parte dell'Autorità comunale, a ciascun progetto dovrà essere allegato specifico studio geologico, geotecnico e sismico.
2. Nel caso di progetti di opere classificate come strategiche o rilevanti secondo il D.d.u.o n. 19904/03 della Regione Lombardia, nello studio di cui al comma 1) dovranno essere analizzati anche gli aspetti derivanti dalla pericolosità sismica locale in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e regionali.
3. Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere eseguiti prima della fase progettuale in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione degli interventi previsti. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica, geotecnica e sismica deve essere consegnata, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38) o altra forma di richiesta o di comunicazione/denuncia di inizio attività.

Art.10 Pianificazione e tutela idraulica del territorio

1. Al fine di consentire il corretto drenaggio del territorio e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua, qualsiasi progetto di urbanizzazione e di infrastruttura che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico ed idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche.
2. Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Ogni intervento che possa modificare il reticolato idrografico (anche se non classificato come reticolo idrico principale, di bonifica o minore) dovrà prevedere, in fase progettuale, il complesso delle opere mirate al ripristino o alla realizzazione di varianti del reticolato stesso.

Art.11 Disciplina delle aree produttive interessate da nuovi interventi urbanistici

Per le aree precedentemente interessate da attività produttiva e assoggettate a nuovi interventi edilizi e/o urbanistici dovrà essere verificata la qualità dei suoli e/o delle acque sotterranee ed il rispetto dei limiti indicati dal D.Lgs. 152/06 in relazione all'attività pregressa o attuale e alla destinazione urbanistica.

In particolare:

1. I piani attuativi, i progetti di opere pubbliche e gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento, di ricostruzione di fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione coinvolgenti aree precedentemente interessate da attività produttiva non possono essere approvati o assentiti se i relativi progetti non sono corredati da specifica documentazione tecnico-scientifica volta a documentare lo stato qualitativo del suolo e/o delle acque sotterranee (considerato l'intero piano attuativo o costituente area di sedime e/o di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico intervento previsto).
2. La documentazione tecnico-scientifica di cui al precedente comma deve essere costituita almeno da:
 - a. Un piano delle indagini preliminari, a firma di tecnico incaricato, redatto in considerazione dell'attività produttiva in atto o pregressa e delle matrici ambientali potenzialmente compromesse ed indagate; l'esecuzione delle indagini sarà subordinata all'approvazione del piano da parte dell'Amministrazione comunale.
 - b. I referti delle analisi (condotte sui terreni e/o sulle acque sotterranee come da piano delle indagini di cui al comma 2a) eseguite da laboratorio o da ente di competenza e di esperienza comprovate secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legislazione vigente in materia; le analisi saranno finalizzate ad accertare la qualità del suolo e delle acque in conformità al

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la destinazione d'uso, attuale e/o prevista, dell'area.

- c. La dichiarazione, a firma del proponente l'intervento, di esclusione di circostanze e di condizioni che comportino la compromissione delle matrici ambientali e la conseguente riduzione o limitazione dell'utilizzo edificatorio del suolo in funzione sia della specifica destinazione, sia degli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 152/06.
 - d. Ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio comunale.
- 3. Per quanto concerne le attività elencate al comma 2, sarà opportuno per l'Amministrazione comunale avvalersi della supervisione di ARPA per la verifica dei piani d'indagini e l'esecuzione dei campionamenti e delle analisi in contraddittorio con il proponente.
 - 4. Nel caso in cui gli esiti analitici accertassero un'alterazione delle matrici ambientali, dovranno essere avviate le procedure di messa in sicurezza, di caratterizzazione e di bonifica previste dal D.Lgs. 152/06.
 - 5. L'istruttoria amministrativa dei piani attuativi e delle pratiche edilizie può prendere avvio solo una volta ultimato l'accertamento di cui al precedente comma 2) e acquisito il parere favorevole degli organi competenti in materia di tutela ambientale, i quali potranno apportare modifiche o richiedere integrazioni in sede di parere o di approvazione.
 - 6. In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere avviati in mancanza dei referti di cui al comma 2) e di una relazione attestante la qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta.
 - 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano allorché il piano attuativo o gli interventi sopra indicati interessino, in tutto o in parte, porzioni del territorio comunale sulle quali siano insediate o vi siano state svolte attività produttive di qualsiasi tipo. Anche esternamente ad aree precedentemente interessate da attività produttiva, le suddette disposizioni si applicano altresì ove il Comune ne ravvisi – motivatamente o su conforme proposta o parere del competente organo tecnico – la necessità.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

8. ~~In caso di area industriale dismessa di cui all'art. 7 della L.R. n. 1 del 02.02.2007, si attiveranno tutte le procedure e le attività di verifica previste nel medesimo articolo. (PARERE n° 3.10)~~
9. Nelle aree dove sia stata effettuata un'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e siano state individuate delle CSR (concentrazioni soglia di rischio), dovrà essere prevista, per le operazioni che comportino una modifica dello stato dei luoghi (es. D.I.A. o permessi di costruire relativi ad interventi che coinvolgano il sottosuolo o portino ad un aumento delle superfici edificate), una preliminare valutazione con gli Enti competenti circa la conformità con l'analisi di rischio già eseguita o la necessità di modifica della stessa. **In merito al rilascio di certificati di destinazione urbanistica si rimanda al punto 3 dell'allegato I della D.g.r. 10 febbraio 2010 - n. 8/11348 Line guida in materia di bonifica di siti contaminati. (PARERE n° 3.10)**

Art.12 Tutela qualitativa delle acque sotterranee

Indipendentemente dagli indici di vulnerabilità intrinseca del primo acquifero definiti dallo studio generale del territorio, allo scopo di tutelare le acque sotterranee da possibili contaminazioni o alterazioni qualitative, qualsiasi intervento che possa costituire una sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità dell'attività in progetto, prevedendo soluzioni finalizzate a prevenire o mitigare l'impatto sulla risorsa idrica sotterranea in relazione anche ai suoi potenziali utilizzi. Rammentando che la Regione Lombardia ha dichiarato il Comune di Turano Lodigiano (DGR 3297/2006) fra le aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola, tra le attività impattanti oggetto di valutazioni e limitazioni specifiche ricadono anche quelle agronomiche e zootecniche.

Art.13 Interventi ricadenti in ambito del decreto del Prefetto di Lodi protocollo 863/GAB/20.2 del 05 agosto 1996

Un'ampia porzione del territorio, individuata nelle tavole del DdP e del PdR, è soggetta alle norme di prevenzione definite dal decreto del Prefetto di Lodi protocollo 863/GAB/20.2 del 05 agosto 1996 a causa del permanere di condizioni residue di potenziale rischio di presenza di gas metano negli strati superficiali del sottosuolo, connesso alle intense manifestazioni osservate negli anni 1954–56. In tali

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

aree l'Amministrazione Comunale di Turano Lodigiano ritiene necessario acquisire il **parere dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia di Bologna** ai fini del rilascio di concessioni edilizie per l'edificazione di nuove costruzioni e per la realizzazione di pozzi o scavi con profondità superiore a m 1,5. (**PARERE n° 1**)

Art.14 Classi di fattibilità geologica

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni – Per le aree che ricadono in questa classe sono state rilevate puntuali o ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico.

CLASSE 2A – Modeste limitazioni derivanti dalle caratteristiche dei terreni

E' azzonata in Classe 2A la superficie dell'intero Livello Fondamentale della Pianura (sul quale è stata riscontrata la diffusa presenza di coperture limose) e parte della Valle dell'Adda. Con lo specifico azzonamento si vuole sottolineare una modesta limitazione, evidenziando in particolare la necessità di ricorrere, nel caso di nuovi interventi edilizi, a specifiche indagini di tipo geologico e geotecnico finalizzate a definire lo spessore delle coperture e le loro proprietà geotecniche per un corretto dimensionamento delle strutture di fondazione secondo quanto già previsto dall'art. 1 delle Norme dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.

Classe 3: Fattibilità con consistenti limitazioni – La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di specifici studi ed indagini: ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d'uso, le tipologie costruttive più opportune, nonché le opere di sistemazione e bonifica.

CLASSE 3A – Terreni di scadenti caratteristiche geotecniche

Sono azzonate in classe 3 le zone di paleoalveo interessate da diffuse coperture coesive, talora associate a una componente organica, di scadenti caratteristiche geotecniche; per queste aree:

- sono sconsigliati nuovi interventi di urbanizzazione;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- è sconsigliata qualsiasi nuova infrastruttura (strade, ferrovie, infrastrutture interrato a rete ecc.), la cui realizzazione produrrebbe un'alterazione della struttura geologica locale e richiederebbe elevati costi per affrontare le avverse condizioni geologiche e geotecniche; qualsiasi intervento edilizio e/o di urbanizzazione, purché compatibile con i vigenti Regolamenti, dovrà essere preceduto da specifico studio geologico, geotecnico e sismico secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 delle Norme dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.

CLASSE 3B - Scarpate morfologiche

La classe 3 si applica alle scarpate morfologiche di altezza significativa e, per una profondità di 10 m, alla fascia esterna al ciglio del terrazzo ed al piede della scarpata stessa. In conformità a quanto previsto dal P.T.C.P. sulle scarpate e all'interno di tali fasce:

- Non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici del territorio.
- Non è ammesso alcun intervento infrastrutturale o di nuova edificazione. Sugli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi di recupero del patrimonio edilizio così come definiti dall'art 27 della L.R. 12/2005, dalla lettera a) alla lettera d) comprese; gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.
- Considerato il rischio insito nelle possibili interazioni con il lineamento morfologico, qualsiasi intervento edilizio e/o di urbanizzazione, purché compatibile con i vigenti Regolamenti e con le disposizioni di cui ai precedenti commi, dovrà essere preceduto da specifico studio geologico e geotecnico di fattibilità in relazione alla stabilità della scarpata e a quella delle strutture in progetto e allegato al progetto d'intervento secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 3 delle Norme dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.

CLASSE 3C – Aree con bassa soggiacenza della falda e vulnerabilità del primo acquifero

Secondo i disposti della DGR 2616/2011, sono azionate in classe 3 le aree caratterizzate da una scarsa soggiacenza della falda; oltre a quanto già disposto

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dall'art. 4 delle Norme dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, per queste aree:

- E' in genere sconsigliata la realizzazione di scantinati e seminterrati. Per nuovi interventi edilizi sarà obbligatorio eseguire specifiche indagini di tipo idrogeologico e piezometrico al fine di valutare la profondità della falda e le sue possibili escursioni ed adottare idonei accorgimenti costruttivi per le strutture in progetto.
- In fase di progettazione di nuove strutture ed opere di fondazione, oltre a quanto già previsto dall'art. 1 delle Norme dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, dovrà essere valutato il grado di saturazione dei depositi naturali indotto dalla presenza di acqua sotterranea nel sedime di fondazione (mediamente a profondità ridotta), la quale contribuisce ad un generale peggioramento delle caratteristiche geotecniche dei terreni.
- Le indagini e gli approfondimenti prescritti dai precedenti commi devono essere realizzati in fase progettuale unitamente a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 delle Norme dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.

CLASSE 3D - Fascia di rispetto dei pozzi acquedottistici

Rientrano in classe 3 le zone di rispetto dei pozzi ad uso acquedottistico, estese secondo criteri geometrici (D.Lgs. 152/06 e successive modifiche) per un raggio di 200 metri dalle strutture di captazione.

Le attività e le strutture vietate e quelle consentite nella fascia di rispetto sono regolamentate dalla disciplina specifica (D.Lgs. 152/06; D.G.R. n. 6/15137/96, D.G.R. n. 7/12693 del 10 aprile 2003 e s.m.i.).

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

1. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
2. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
3. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;

4. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
5. aree cimiteriali;
6. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
7. apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
8. gestione di rifiuti;
9. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
10. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
11. pozzi perdenti;
12. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

Per gli insediamenti e/o le attività sopracitate preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, dovranno essere adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Le attività consentite nella fascia di rispetto, invece, risultano regolamentate dalla D.G.R.L. n. 7/12693 del 10.04.2003; in particolare valgono le seguenti indicazioni e prescrizioni.

a. Realizzazione di infrastrutture fognarie - Per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e misti, nonché le opere fognarie di interesse sia pubblico che privato.

Le fognature e le opere d'arte connesse (pozzetti e camerette), da realizzare nella zona di rispetto, dovranno costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e dovranno recapitare esternamente all'area di rispetto.

I nuovi tratti di rete fognaria potranno essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato con pareti impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l'esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompitratta, i quali dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea capacità di trattenimento.

In alternativa la tenuta deve essere garantita privilegiando l'impiego di manufatti in materiali idonei e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio. Tale caratteristica deve essere garantita da tutte le fognature (principali, secondarie, allacciamenti) e per tutte le opere d'arte

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

comprese nella zona di rispetto, anche se appartenenti a gestori diversi (per esempio pubblici o privati). Le “peggiori condizioni di esercizio” sono riferite alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.

Le strutture devono essere realizzate, per i tratti interessanti l'area di rispetto, in assenza di opere di sollevamento ed evitando, ove è possibile, la presenza di manufatti che possano costituire momenti di discontinuità (quali sifoni).

All'interno dell'area di rispetto non è consentita la realizzazione di fosse settiche, impianti di depurazione, pozzi perdenti e bacini di accumulo di liquami. E' in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche proveniente da tetti, nel sottosuolo e la realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia.

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate all'interno dell'area di rispetto sono richieste le verifiche di collaudo. Il Comune approva i progetti di pubbliche fognature e verifica le caratteristiche previste per gli allacciamenti e ne autorizza la realizzazione alle condizioni sopra evidenziate e la messa in esercizio a seguito di esito favorevole del collaudo.

b. Realizzazione di infrastrutture edilizie e relative opere di urbanizzazione – Al fine di proteggere le risorse idriche captate, il Comune, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favorisce la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a verde pubblico, ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa.

Le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati ad una distanza di almeno 5 m dalla superficie della falda captata ad uso potabile tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente ultimi 50 anni).

Per la progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture non possono essere realizzati sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di inquinamento della falda captata ad uso potabile.

A servizio delle nuove abitazioni non saranno realizzati depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di piccolo volume a tenuta, sia sul suolo che nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell'art. 21, comma 5, lett. i) d. lgs. 258/00 e s.m.i.). Inoltre non è consentito l'insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose e l'utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all'interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che presentino una ridotta mobilità nei suoli.

c. Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie e di servizio in genere - All'interno delle zone di rispetto è consentito l'insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

Le infrastrutture viarie a forte densità di traffico (strade statali, provinciali, strade urbane ad elevato

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

transito) dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in falda prevedendo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona o a condotto fognario impermeabile.

Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito sia sul suolo che nel sottosuolo di sostanze pericolose non gassose.

Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze pericolose.

E' vietato, nel tratto viario o ferroviario che attraversa la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento lungo le strade e le linee ferroviarie di sostanze pericolose che possono percolare fino a raggiungere gli orizzonti acquiferi, quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino ridotta mobilità nei suoli.

Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l'acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l'acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni).

E' opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi in modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all'interno dell'area.

d. Pratiche agricole - Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla fitodepurazione.

E' vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della L.R. 37/93.

Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non potranno essere realizzate all'interno delle aree di rispetto, così come dettato dall'art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93.

L'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato.

Inoltre, l'utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all'interno dei suoli.

CLASSE 3E – Aree di esondazione del fiume Adda - Fascia B del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Ricadono in classe 3e le aree di esondazione del fiume Adda definite dal Piano per l'Assetto Idrogeologico come "fascia B" e quelle ad essa esterne individuate dallo studio idraulico dell'Autorità di Bacino (2004) come allagabili con tempo di ritorno $T=200$ anni. Le fasce assumono lo stesso significato e come tali sono azionate in una classe unica e assoggettate alla medesima disciplina. All'interno di detta classe le attività consentite e quelle vietate sono disciplinate da normativa specifica. In particolare:

1. Il Comune è tenuto a informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni e sulle condizioni di rischio delle fasce A e B e provvederà ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la specifica classificazione indicata dal P.A.I. e dallo studio geologico. Ogni soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal rischio segnalato.
2. Ai sensi dell'art. 40 delle N.d.A. del P.A.I. (***Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio***), il Comune, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, anche mediante l'adozione di apposite varianti, può individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.
3. Ai sensi dell'art. 38 del P.A.I. (***Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico***), fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30 del P.A.I., è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine:

- a. i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata da specifica direttiva dell'Autorità di bacino;
 - b. il parere di compatibilità sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino;
 - c. le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.
4. Nei territori della Fascia B, ai sensi dell'art. 39 comma 4 del P.A.I. (***Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica***) sono inoltre esclusivamente consentiti:
- a. opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b. interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c. interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda alle N.d.A. del P.A.I. (approvato con DPCM del 24.05.2001), tra cui:

N.d.A. del P.A.I. - Art. 30 - Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. I);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. *Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.*

N.d.A. del P.A.I. - Art. 38bis - Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. *L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.*

2. *I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.*

3. *L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.*

N.d.A. del P.A.I. - Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. *I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:*

a) *le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;*

b) *alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;*

c) *per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.*

2. *All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente*

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3.(omissis).....

4. *Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:*

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d)(omissis).....

5. *La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.*

6. *Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:*

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. *Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche)*

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

CLASSE 3F – Ambito Territoriale Estrattivo

E' inserito in classe 3 l'Ambito Estrattivo individuato dal Piano Cave Provinciale e dal P.T.C.P..

Qualsiasi intervento di trasformazione e uso delle aree inserite all'interno dell'ambito di cava dovrà rispondere ai requisiti di cui al P.T.C.P. e risultare conforme alle previsioni del Piano Cave Provinciale.

Classe 4: Fattibilità con gravi limitazioni – L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle e dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e per, una loro puntuale valutazione, nella fase progettuale dovrà essere redatto apposito studio che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio.

CLASSE 4A - Tutela assoluta dei pozzi acquedottistici

In classe 4a ricadono le zone di tutela assoluta dei pozzi pubblici ad uso acquedottistico, previste dal D.Lgs. 152/06, aventi un'estensione di 10 m di raggio e adibite esclusivamente alle opere di captazione ed infrastrutture di servizio.

CLASSE 4B - Reticolo idrografico

Rientrano in classe 4b tutto il reticolato idrografico (riconosciuto ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.) e le relative fasce di rispetto estese dalla sommità di ciascuna sponda secondo specifica disciplina.

In particolare, sul reticolo idrografico e relative fasce di rispetto saranno vigenti le norme di polizia idraulica (R.D. n. 368/1904, T.U. n. 523/1904, T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.) ed il regolamento per le

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

attività di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici nel Comune di Turano Lodigiano, redatto ai sensi della D.G.R.L. n. 9/2762/2011.

CLASSE 4C – Zone umide / depressioni morfologiche con acqua di falda affiorante o sub-affiorante

E' azionata in classe 4c la depressione morfologica con acqua di falda affiorante o sub-affiorante relativa alla Lanca della Zerbaglia, già individuata dal P.T.C.P. come Z.P.S.. Oltre a quanto già previsto dalla specifica disciplina, in suddetta zona:

1. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta in un intorno di 50 m; per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale.
2. Non sono consentite opere di bonifica per fini agricoli o per la sistemazione del terreno in un intorno di 10 m.
3. In un intorno di 50 m non è consentita alcuna attività (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli zootecnici, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.) che possa costituire un pericolo per la falda in condizioni di vulnerabilità estremamente elevata e per l'acqua ivi contenuta.

CLASSE 4D – Aree con emergenze idriche diffuse

Rientrano in classe 4d le aree con emergenze idriche diffuse (in conformità alla D.G.R. 2616/2011), in quanto sistemi di elevato valore ecologico, naturalistico e idrogeologico. Oltre a quanto già previsto dall'art. 8 delle presenti norme, in presenza di fenomeni sorgentizi:

1. Sono vietati interventi di trasformazione del suolo che non siano finalizzati ad un miglioramento delle condizioni di drenaggio o ad una valorizzazione naturalistico-ambientale.
2. Sono vietati nuovi interventi edificatori; sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale.
3. Non sono consentiti azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e sotterranee (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, ivi inclusi quelli zootecnici, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, la dispersione di fanghi utilizzati anche a scopi agronomici ecc.).

Sono ammesse opere pubbliche solo se non diversamente localizzabili e valutate compatibili con le condizioni di fragilità del territorio: preliminarmente alla progettazione dovrà essere svolto specifico studio di fattibilità che dimostri la compatibilità delle opere previste con la struttura idrogeologica locale.

Classe 4E - Fascia di prima esondazione dell'Adda (fascia A del P.A.I.)

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Ricade in classe 4e la fascia di prima esondazione del fiume Adda (fascia A del P.A.I.), all'interno della quale le attività consentite e quelle vietate sono disciplinate da normativa specifica (T.U. n. 523/1904 e s.m.i.; Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e, in particolare, dagli artt. 29, 30, 38 bis, 39 (1) (oltre a quanto già previsto dall'art. 10 delle norme geologiche) delle N.d.A. del P.A.I.:

N.d.A. del P.A.I. - Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;

e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

¹ Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si rimanda alle N.d.A. del P.A.I. (approvato con DPCM del 24.05.2001).

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata

dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

N.d.A. del P.A.I. - Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30 delle norme geologiche , all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

N.d.A. del P.A.I. - Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

...(omissis)...

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

...(omissis)...

CLASSE 4F – Incisione del Colatore Muzza

Viene assoggettato a specifica tutela l'ambito morfologico relativo alla valle del Colatore Muzza che, nell'insieme dei suoi elementi costitutivi (scarpate, dossi, depressioni, emergenze idriche ecc.), assume particolare pregio paesistico.

Allo scopo di valorizzare il patrimonio ambientale anche attraverso la tutela dei caratteri morfologici esistenti, non potranno essere assentiti i movimenti di terra aventi carattere straordinario e ordinario, anche se connessi con l'uso agricolo, fatta eccezione per quelli finalizzati alla conservazione e riqualificazione del paesaggio naturale. La tutela sarà pertanto estesa a tutti gli elementi morfologici quali le scarpate, i rilevati, e gli avvallamenti naturali, le zone umide e la relativa tipica

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

vegetazione, generalmente associati alle forme attive, quiescenti o abbandonate del corso d'acqua. Dovranno invece essere previsti e consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione della sezione di deflusso del reticolo idrografico.

Art.15 Pericolosità sismica

Secondo la classificazione vigente, il territorio comunale di Turano Lodigiano appartiene alla **zona sismica 4** e risulta identificato da un valore di accelerazione massima orizzontale su suolo di riferimento con la probabilità del 10% di essere superato almeno una volta nei prossimi 50 anni (periodo di ritorno uguale a 475 anni) pari a 0.05g.

Zona	Valori di a_g
1	0,35 g
2	0,25 g
3	0,15 g
4	0,05 g

Tabella 1: valori di accelerazione orizzontale massima in funzione della zona sismica (D.M. 14.09.2005).

Al fine di individuare gli effetti di sito locali, la D.G.R. 8/2616/2011 prevede che, in fase di pianificazione urbanistica, venga affrontata una analisi della pericolosità sismica del territorio secondo livelli di approfondimento successivi.

Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio crescente: i primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione (con le opportune differenze in funzione della zona sismica di appartenenza), mentre il terzo è obbligatorio in fase di progettazione; nella tabella seguente si riportano gli adempimenti in funzione della zona sismica di appartenenza:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	LIVELLI DI APPROFONDIMENTO E FASI DI APPLICAZIONE		
	<i>PSL= Pericolosità sismica locale</i>		
	<i>1° Livello</i> <i>Fase pianificatoria</i>	<i>2° Livello</i> <i>Fase pianificatoria</i>	<i>3° Livello</i> <i>Fase progettuale</i>
<i>Zona sismica 2-3</i>	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 se interferenti con urbanizzato o urbanizzabile, ad esclusione delle aree già inedificabili	- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale - Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5
<i>Zona sismica 4</i>	obbligatorio	Nelle zone PSL Z3 e Z4 solo per edifici strategici e rilevanti (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03)	- Nelle aree indagate con il 2° livello quando Fa calcolato > valore soglia comunale; - Nelle zone PSL Z1, Z2 e Z5 per edifici strategici e rilevanti

Nel caso specifico del Comune di Turano Lodigiano, l'analisi territoriale (basata sui dati innanzi acquisiti) ha definito un generale scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”, esteso all'intero ambito comunale: l'effetto atteso nei confronti delle onde sismiche è quindi quello di una amplificazione litologica.

Solo localmente, ai bordi della valle alluvionale dell'Adda, le scarpate morfologiche raggiungono altezze potenzialmente insidiose in termini di amplificazione sismica delineando uno scenario di pericolosità sismica locale Z3a, per il quale è atteso un effetto di amplificazione topografica.

In questa fase di studio, l'analisi sismica si è limitata al 1° livello di approfondimento (secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/2616/2011) e il risultato finale è rappresentato nella cartografia di Tavola 5.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sigla	SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE	EFFETTI
Z1a	Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi	Instabilità
Z1b	Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti	
Z1c	Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana	
Z2	Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale)	Cedimenti e/o liquefazioni
Z3a	Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura antropica)	Amplificazioni topografiche
Z3b	Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate	
Z4a	Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari e/o coesivi.	Amplificazioni litologiche e geometriche
Z4b	Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e conoide deltizio-lacustre	
Z4c	Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (compresi le coltri loessiche)	
Z4d	Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine eluvio-colluviale	
Z5	Zone di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse	Comportamenti differenziali

La carta della pericolosità sismica locale costituisce il riferimento per l'applicazione dei successivi livelli di approfondimento, come mostrato nella tabella seguente:

SCENARIO PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE	Classe di Pericolosità Sismica
Z1a	H3
Z1b	H2- livello di approfondimento 3°
Z1c	
Z3a	H2- livello di approfondimento 2°
Z3b	
Z4a	H2- livello di approfondimento 2°
Z4b	
Z5	H2- livello di approfondimento 3°

Considerati gli scenari di pericolosità sismica locale individuati sul territorio di Turano Lodigiano, in caso di pianificazione o progettazione di strutture strategiche e

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

rilevanti (classificate dal D.d.u.o. n. 19904/03 della Regione Lombardia) si dovranno affrontare successivi livelli di approfondimento, così come previsto dalla D.G.R. n. 8/2616/2011.

Art.16 Reticolo idrografico

1. Le attività di polizia idraulica sono svolte:
 - a. sul reticolo principale di cui all'elenco 1 dalla Regione Lombardia;
 - b. sul reticolo di cui all'elenco 2 dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana;
 - c. sul reticolo minore di cui all'elenco 3 dal Comune di Turano Lodigiano

RETICOLO PRINCIPALE di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA (allegato A della DGRL 22.11.2011, n. 9/2762)	
Codice	Denominazione
LO011	Fiume Adda
LO012	Scolmatore Valguercia
LO014	Colatore Muzza

RETICOLO IDRICO di COMPETENZA DEL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA (allegato D della DGRL 22.11.2011, n. 9/2762)	
Codice	Denominazione
SE006	Baggia
SE006A	Baggia ramo
TR169A	Bernardina
SE171	Bertonica Maestra
TR171A	Bertonica Monticelli
PR017	Codogna Bassa

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SE175	Crivella
TR118D	Mozzanica
TR175E	Negroli
TR118E	Rebecchino
TR175C	Rometta
SC047	Scaricatore Baggia
SC067	Scaricatore Casenuove
SC066	Scaricatore Rebecchino
TR175D	Terenzano
SE118	Tibera
TR118A	Tibera Bordighe
TR118C	Tibera delle Donne
TR118B	Tibera Zerbaglia
SE169	Turana
SE114	Turanina

RETICOLO MINORE di COMPETENZA DEL COMUNE DI TURANO LODIGIANO	
Codice	Denominazione
TUR01	Colatore della Morta
TUR02	Roggia del Menabò
TUR03	Sorgiva di C.na Vittoria
TUR04	Sorgiva di Turano
TUR05	Sorgile del Menabò

La fascia di rispetto relativa ai corsi d'acqua gestiti dal Consorzio presenta un'ampiezza di 10 m, misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.17 Definizione di alveo, di fasce di rispetto dei corpi idrici e di demanio pubblico

1. Per alveo di un corso d'acqua si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.
2. Ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia". Pertanto fanno parte del demanio idrico:
 - a. le acque pubbliche, cioè tutte le acque superficiali e sotterranee (assimilando a quest'ultime le sorgenti), anche raccolte in invasi o cisterne (ex art. 1 D.P.R. 238/99);
 - b. gli alvei demaniali dei corsi d'acqua e le relative pertinenze.
3. Su tutti i corpi idrici di cui agli elenchi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 (per i quali è stato riconosciuto un primario ruolo idraulico) sono previste specifiche fasce di rispetto, valide, così come le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione e concessione, anche per i tratti in cui i corsi d'acqua sono tominati.
4. Nel calcolo delle fasce di rispetto, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa .
5. Per i tratti tominati, lo scopo della fascia di rispetto è quello di consentire gli interventi di manutenzione: le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura; nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale di un corso d'acqua, tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.
6. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci (all'interno dei quali le attività vietate e quelle consentite sono disciplinate da specifica normativa).
7. Per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di cui all'elenco 2 dell'art. 2, le fasce di rispetto sono calcolate in misura variabile fino a un massimo di 10 m secondo la tipologia di intervento previsto e/o l'importanza del corso d'acqua in conformità a quanto previsto dall'art. 133 del R.D. 368/1904 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3; all'interno di suddette fasce qualsiasi attività è soggetta ad autorizzazione del Consorzio stesso;
8. Sui corpi idrici di competenza comunale di cui all'elenco 3 dell'art. 2 vigono le stesse fasce di rispetto previste dall'art. 96 (stabilite in 4 e 10 m) del T.U. n. 523/1904;
9. Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto di cui ai precedenti commi andranno consentiti, da parte dei proprietari del terreno, il libero accesso delle maestranze preposte alla tutela del corpo

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

idrico e l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovessero rendere necessarie sul corso d'acqua.

Art.18 Attività vietate sui corpi idrici di competenza comunale.

Oltre a quanto già previsto dal R.D. 523/1904 e s.m.i., fatte salve le disposizioni vigenti, sono vietate le seguenti attività ed opere:

OCCUPAZIONE E RIDUZIONE DELLE AREE DI ESPANSIONE E DI DIVAGAZIONE E DELLE FASCE DI RISPETTO

1. Al fine di moderare le piene dei corsi d'acqua, è vietata l'occupazione e la riduzione delle fasce di rispetto (previste dall'art. 4 del Regolamento) e delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.
2. Limitatamente ai primi 4 m calcolati dal ciglio di sponda, sono vietate la movimentazione di terreno e le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e per gli impianti di rinaturalizzazione con specie autoctone previsti da specifici piani o progetti, purchè valutati compatibili con la stabilità delle sponda e con il regime del corso d'acqua di riferimento; in tal caso, gli interventi dovranno di norma rispondere a quanto previsto dal Quaderno di Ingegneria naturalistica approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 29 febbraio 2000 n. 6/48740 ed essere corredati da adeguato piano di manutenzione.
3. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i., oltre a manufatti stabili e non removibili di qualsiasi tipo, nelle fasce di rispetto è vietato lo scavo di terreno e lo stoccaggio, anche temporaneo, di rifiuti di ogni genere, sia di provenienza civile che industriale, di reflui organici dello stallatico e di ogni tipo di fango. In particolare, sono vietati:
 - a. tutte quelle opere che comportano impedimento e/o limitano la possibilità di accesso alla fascia di rispetto;
 - b. qualsiasi tipo di edificazione e qualunque tipo di fabbricato o manufatto per il quale siano previste opere di fondazione, salvo quegli interventi consentiti previa autorizzazione indicati nel titolo III del presente Regolamento;
 - c. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere;
 - d. ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso e alle derivazioni e quelli consentiti dal Titolo III del presente Regolamento;
 - e. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dal Titolo III per le attività soggette ad autorizzazione;
 - f. i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale il profilo del terreno;
 - g. le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale necessaria al libero deflusso delle acque;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- h. l'apertura di cavi, fontanili e simili per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- i. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. n. 152/06, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- j. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;
- k. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- l. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto.

DIVIETO DI TOMBINATURA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Al fine di assicurare il mantenimento e/o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici e di consentire il corretto drenaggio del territorio, sul reticolo idrico sono vietate la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziali o totali, che non siano imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità o igiene (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).

INFRASTRUTTURE IN ALVEO

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture in alveo che riducano la sezione di deflusso, indipendentemente dal tipo od uso alla quale esse siano destinate. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrato.

Art.19 Attività consentite previa autorizzazione o concessione sui corpi idrici di rilevanza comunale.

A parziale deroga del R.D. 523/1904, sono consentiti, previa autorizzazione e concessione rilasciate dall'Autorità comunale, gli interventi previsti dal presente titolo.

OPERE DI DIFESA E REGIMAZIONE IDRAULICA E OPERE DI DERIVAZIONE

1. Sono consentite le difese radenti, le quali dovranno essere realizzate in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo e dovranno essere realizzate a quota non superiore al piano campagna. Le opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e tipologie costruttive tali da permettere l'accesso dal corso d'acqua. La realizzazione di muri di sponda verticali o, comunque, ad elevata pendenza, è consentita

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

unicamente all'interno dei centri abitati e dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.

2. Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecologica ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica.
3. E' consentita, previa autorizzazione e/o concessione, la formazione di nuove opere per la derivazione e la captazione di acqua per approvvigionamento idrico a qualsiasi scopo destinato.
4. Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento mentre è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale, se non meteoriche e reflue debitamente autorizzate dagli Enti a ciò preposti secondo specifica normativa e in misura rispondente al presente Regolamento.
5. Potranno essere realizzati interventi di risanamento o potenziamento dei corsi d'acqua qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato.
6. I lavori di pulizia e manutenzione dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
7. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere progettati secondo le prescrizioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po di cui alla Direttiva 1 e 5.

TOMBINATURE ED IMPERMEABILIZZAZIONI

1. Fermo restando il divieto espresso, sul reticolo idrico è ammessa la copertura, la tombinatura e l'impermeabilizzazione, parziale o totale, imposte esclusivamente da ragioni di tutela della pubblica incolumità, igiene e/o di interesse pubblico (attestata con dichiarazione rilasciata dal Sindaco).
2. Nel caso di tombinature esistenti e di quelle in progetto, le fasce di rispetto dei corsi d'acqua devono essere mantenute al fine di garantire la possibilità di accesso alle ispezioni e/o la possibilità di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nella fascia di rispetto sono pertanto vietate tutte le opere che comportano impedimento alla possibilità di accesso alle ispezioni, alla manutenzioni e/o alla possibilità di ripristino o di realizzazione di nuove ispezioni.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Nel caso di nuove tombinature, dovranno di norma essere previsti manufatti di ispezione ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livelletta ed in corrispondenza di ogni opera d'arte particolare. Suddetti manufatti devono avere dimensioni tali da considerare l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Lungo le canalizzazioni, al fine di assicurare la possibilità di ispezione e di manutenzione, devono disporsi manufatti a distanza mutua tale da permettere l'agevole intervento del personale addetto.
4. Dovranno essere rispettate le indicazioni della Circolare Ministero LL. PP. – Servizio Tecnico Centrale – 7 gennaio 1974, n. 11633 "Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto" e, in particolare: "i pozzetti di ispezione non potranno distare tra loro più di 20-25 metri quando le sezioni non siano praticabili (altezza inferiore a 1,05 m); potranno disporsi a maggiore distanza, e comunque non superiore a m 50 per sezioni praticabili". Per i corsi d'acqua coperti esistenti o nuovi, all'imboccatura dovranno essere realizzati sistemi atti a impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentale o flottante. I sistemi (tipo griglie filtranti, ecc.) dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e di assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.
5. Per i corsi d'acqua già tombinati o coperti, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, sussiste l'obbligo da parte dei soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari di predisporre una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani. Le Amministrazioni competenti o i concessionari della tombinatura, in relazione ai risultati della verifica menzionata, dovranno individuare e progettare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero

ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA

1. Sono consentiti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature ed infrastrutture in genere) che, qualora di luce superiore a 6 m, dovranno essere progettati e realizzati secondo le prescrizioni della direttiva 4 (Deliberazione 2/99) dell'Autorità di Bacino del fiume Po.
2. Per gli attraversamenti con luci inferiori a 6 m, rimanendo facoltà dell'Autorità competente richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino, il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologica-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1.0 m. Solamente in casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, sempre con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori a 100 anni.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Nella progettazione di nuove opere o nella demolizione di quelle esistenti andrà verificato che tali operazioni non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante anche per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - a. restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
 - b. avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
 - c. comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

MANUFATTI SOTTO L'ALVEO E ATTRAVERSAMENTI AEREI

1. Sono consentiti i manufatti al di sotto dell'alveo, i quali dovranno essere realizzati a quote inferiori di quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista per l'alveo stesso e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
2. Sono consentiti gli attraversamenti aerei di ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere a condizione che non interferiscano in alcun modo con l'alveo inciso del corso d'acqua.

MANUFATTI SU PALO

1. All'interno della fascia di rispetto di ciascun corpo idrico è ammessa la posa di pali e sostegni di linee elettriche, telefoniche o infrastrutture a rete in genere, a condizione che non interferiscano con l'alveo inciso del corso d'acqua e non ne impediscano l'accesso, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria e che le strutture di fondazione non alterino la stabilità della sponda.

SCARICHI

1. Sono consentiti gli scarichi che, qualora provenienti dallo scolo di superfici, dovranno rispettare i seguenti limiti:
 - a. 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
 - b. 40 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.
2. I manufatti di recapito delle acque di scarico dovranno essere realizzati nella medesima direzione del flusso idrico del corpo idrico recettore e dovranno essere adottati accorgimenti tecnici (quali opere di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.
3. L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua di cui al presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalle competenti Autorità prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. L'istanza di autorizzazione allo scarico dovrà essere accompagnata da specifico studio di compatibilità idrologica e idraulica. In particolare, nell'ambito del suddetto studio, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i criteri indicati della Delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001 (Direttiva 2) "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica".
5. In conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto nell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° VII/402 del 15/01/2002 di approvazione dello stesso Piano, in cui vengono indicati i principi da seguire e le disposizioni finalizzate alla "riduzione delle portate meteoriche drenate".
6. Nel caso in cui il corpo idrico non sia sufficiente per lo smaltimento delle portate scaricate e/o sia affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione, smaltimento in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche con restituzione modale nella rete, ecc.) previa adeguata verifica idraulica e/o idrogeologica. In tali casi, nelle aree destinate ad insediamenti residenziali, attività industriali e artigianali, le acque meteoriche intercettate dalle coperture e dalle aree impermeabilizzate potranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo evitando il convogliamento diretto in fognatura o nella rete superficiale e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
7. Qualsiasi intervento di urbanizzazione e di infrastrutturazione che preveda l'impermeabilizzazione di nuove superfici dovrà essere corredato da studio idraulico e/o idrogeologico mirato ad individuare un adeguato recettore delle acque meteoriche, al fine di consentire il corretto drenaggio delle aree interessate dagli interventi e prevenire fenomeni di esondazione dei corsi d'acqua o di alluvionamento di porzioni del territorio.

Nella progettazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di cui al comma precedente dovrà essere applicato il principio di invarianza idraulica.

Art.20 Attività edilizia

1. All'interno delle fasce di rispetto e delle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua non è consentita la realizzazione di alcun manufatto stabile; l'attività edilizia dovrà limitarsi esclusivamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (esistente alla data di entrata in vigore della norma sul Reticolo Idrico Minore) così come definiti dall'art 27 della L.R. 12/2005, dalla lettera a) alla lettera d) comprese. Tali interventi sono assentibili a condizione che non venga alterata l'impronta dell'edificio/manufatto esistente e non comportino aumento di superficie o volume all'interno della fascia di rispetto.
2. In ogni caso sono sempre ammessi interventi che prevedano sia la totale demolizione senza ricostruzione, sia la parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. La norma di cui al comma 1 non si applica a tutto quanto già edificato all'interno delle fasce di rispetto in contrasto con le norme di polizia idraulica vigenti alla data di edificazione: per tali edifici è ammessa esclusivamente la demolizione senza ricostruzione.
4. Nel caso di fabbricati e opere esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari a eseguire le opere necessarie a ridurre il rischio (inclusa l'eventuale demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, l'Amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari.
5. Nelle fasce di rispetto sono ammesse in deroga esclusivamente le recinzioni, a condizioni che esse vengano realizzate secondo tipologie costruttive che le rendano completamente removibili in caso di necessità o su espresso ordine da parte dell'Amministrazione competente; in tal caso dovrà comunque essere salvaguardata una fascia di almeno 1 m di inedificabilità assoluta e l'accesso per ispezioni e manutenzioni ordinarie. Le suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla loro rimozione da parte del soggetto interessato in ogni caso venga richiesto dall'Amministrazione competente sul corpo idrico di riferimento; in tal caso, il soggetto titolare dell'opera da rimuovere non potrà chiedere alcun indennizzo o risarcimento danni derivanti dalla rimozione della struttura.

Art.21 Nuove aree di espansione urbanistica

1. In presenza di un corso d'acqua nelle aree edificabili previste dallo strumento urbanistico comunale è consigliabile l'affiancamento al corpo idrico di zone a verde pubblico e, in subordine di strade; solo in via eccezionale è consentito il contatto diretto con zone a verde privato. In ogni caso dovrà essere assicurata l'accessibilità al corso d'acqua a scopo manutentivo.
2. In relazione ai corsi d'acqua, demaniali e non, ubicati nelle suddette aree edificabili è consentito presentare progetti di sistemazione idraulica attraverso:
 - a. la sostituzione di terminali irrigui o di canali aventi l'unica funzione di allontanamento delle acque meteoriche dalla superficie oggetto di sviluppo urbanistico con sostituzione di tale funzione drenante con la rete comunale di fognatura bianca;
 - b. lo spostamento di corsi d'acqua in alveo diverso dall'originale con permuta del terreno già interessato dal vecchio alveo con quello interessato dal nuovo tracciato, con esclusione dei corsi d'acqua interessati da fenomeni sorgentizi (quali teste di fontanili, risorgive ecc.) o da elementi vegetazionali di particolare pregio ecologico.
3. I progetti di sistemazione idraulica di un'area edificabile dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione del Comune e dovranno essere corredati:
 - a. da una relazione idraulica a firma di tecnico qualificato che giustifichi le scelte progettuali adottate e che ne evidenzi le migliorie sotto l'aspetto della funzionalità idraulica;
 - b. da un progetto ambientale riguardante l'inserimento nel territorio dei corsi d'acqua; il progetto dovrà contenere anche uno studio finalizzato all'individuazione degli elementi

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

vegetazionali che potrebbero essere direttamente o indirettamente influenzati dall'intervento e, se necessario, alla definizione delle misure previste per preservarli o per compensare l'eventuale danno ecologico-ambientale arrecato

- c. dall'individuazione delle eventuali opere soggette ad autorizzazione e concessione;
- d. dalle domande di autorizzazione compilate in conformità al presente regolamento per ogni opera idraulica concernente il reticolo idrico minore.

Art.22 Infrastrutture viarie e di urbanizzazione

1. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono consentiti percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi e strade in genere, compresa la realizzazione di accessi carrai e spazi di manovra veicolare. Le suddette opere dovranno essere espressamente autorizzate, previo acquisizione di impegno scritto alla rinuncia per danni di qualsiasi tipo prodotti dal corso d'acqua o dai soggetti preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e la realizzazione di infrastrutture e di impianti interrati previsti all'art. 27 comma 1 dalla lettera e), punti 2 e 3 della L.R. 12/05, a condizione che suddetti interventi non rechino danno al corso d'acqua o alle opere idrauliche e che non ostacolino gli interventi idraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

CAPO III ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art.23 Zonizzazione acustica e limiti di immissione

1. Lo studio di zonizzazione acustica annesso al PGT, definisce le classi di destinazioni d'uso del territorio e limitazioni di immissione acustica ai sensi delle normative vigenti.
2. Il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 fissa in maniera univoca i valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti sonore.
3. I valori limite di emissione, definiti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art.2 comma 1 lettera e, come "il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa", sono riferiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili il quale fissa i seguenti valori limite di emissione:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tab. 1: Limiti di emissione (Tabella B del DPCM 14.11.97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

4. I valori limite di immissione, definiti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 art. 2 comma 1 lettera f, come "il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori", sono riferiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore il quale fissa i seguenti limiti:

Tab. 2 1: Limiti di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Una qualsiasi sorgente sonora dovrà quindi assicurare il non superamento dei limiti imposti alla classe in cui la sorgente stessa sarà attiva.
6. Per la verifica del rispetto di tali limiti i rilevamenti e le verifiche andranno effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
7. Il D.P.C.M 14 Novembre 1997 indica, nell'articolo 4, i valori limite differenziali di immissione, già definiti dall'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge Quadro 447/95 come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti) e il rumore residuo (rilevato in corrispondenza dell'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti).
8. Tali valori limite differenziali si applicano solo all'interno degli ambienti abitativi e sono pari a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, i limiti differenziali non si applicano, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:
 - nelle aree classificate nella classe acustica VI (zone esclusivamente industriali);
 - se valgono le seguenti condizioni:
 - il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno;
 - il rumore misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno.
 - alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
 - alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
10. Il D.P.C.M stabilisce inoltre dei valori di attenzione definiti come "i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente" e che corrispondono ai valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità definiti come "i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili". Tali valori sono i seguenti:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tab. 3: Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I Aree particolarmente protette	47	47
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

11. PIANI DI RISANAMENTO: Tutti gli interventi di risanamento acustico fanno riferimento alla L.R. 13/2001 (Titolo II) e alla Legge 447/95.
12. PIANI DI RISANAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 - Le imprese e i titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio comunale che hanno superato i limiti imposti per legge sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica entro sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.
 - I soggetti sopracitati, nel caso in cui non siano in grado di adeguarsi ai limiti di legge nei sei mesi stabiliti, devono presentare al Comune, entro lo stesso termine, un piano di risanamento, come stabilito dalla seduta della Giunta regionale del 16/11/2001 in cui è stata approvata la delibera n. VII/6906: "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2."
 - Il piano di risanamento acustico deve essere redatto o controfirmato da un tecnico competente in acustica ambientale, in conformità a quanto previsto dalla Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della LR 13/2001.
 - Il Comune procede, entro novanta giorni (art. 10, comma 3), alla verifica del piano di risanamento, richiedendo, se necessario, rilievi fonometrici di verifica e formulando prescrizioni relative all'ordine di priorità degli interventi di bonifica previsti e ai tempi di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

esecuzione degli stessi (termine massimo: trenta mesi dalla presentazione del piano, ventiquattro per gli impianti a ciclo produttivo continuo).

- L'Amministrazione Comunale può concedere eventuali deroghe, non superiori a dodici mesi e solo riferite agli stabilimenti operanti in periodo diurno, in presenza di comprovate difficoltà e complessità tecniche nella realizzazione degli interventi di bonifica, documentate da studi tecnici.
- Fatte salve le disposizioni del regio decreto del 27/07/1934 n°1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevedere episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con la Norme Tecniche del PGT, non sono ammessi nuovi insediamenti industriali e artigianali con più di tre addetti nelle aree classificate in classe I e II, Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno della classe III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

13. PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI

- In base all'articolo 7, comma 1, della legge 447/95, i Comuni provvedono all'adozione di un piano di risanamento acustico, coordinandolo con il Piano Urbano del Traffico e con gli altri piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale, in caso di:
 - superamento dei valori di attenzione;
 - impossibilità di rispettare il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB nelle zone già urbanizzate.
- I piani di risanamento acustico sono adottati dal Consiglio Comunale al fine di raggiungere i valori di qualità descritti nel paragrafo 8.1.
- Il Comune predispone il piano di risanamento secondo le modalità e i criteri delineati dall'art. 11 della LR 13/2001 e dall'art. 4 della Legge 447/95:
- individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti;
- individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- stima dei mezzi necessari e degli oneri finanziari;
- eventuali misure d'emergenza per la tutela dell'ambiente e del cittadino.
- I parametri a cui il Comune deve far riferimento nella scelta delle priorità di intervento sono:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- entità dei livelli di inquinamento acustico;
- quantità di popolazione interessata;
- stima dei benefici ottenibili grazie agli interventi di bonifica.
- I tempi e le modalità di attuazione sono definiti dal Comune in base ai mezzi economici disponibili e ai materiali necessari al completamento degli interventi, con la possibilità di accedere ai contributi regionali erogati ai sensi dell'articolo 13 della Legge 447/95.

14. PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

- In base all'articolo 9 della LR 13/2001, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono presentare alla Regione e al Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore in caso di superamento dei limiti di emissione o di immissione, come previsto dall'art. 10, comma 5, della Legge 447/95.
- I soggetti sopracitati determinano il contributo specifico delle infrastrutture al superamento dei limiti e trasmettono questi dati alla Regione e al Comune: quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, può far pervenire alla regione eventuali osservazioni.
- La giunta regionale può promuovere accordi con le società e gli enti gestori delle infrastrutture relativi ai tempi dell'intervento, le modalità e le priorità.
- Entro sei mesi dalla bonifica acustica i gestori della rete viaria provvedono a far eseguire rilevamenti fonometrici per accertare il conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento.
- Il DM 29 novembre 2000 (criteri per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore) indica i criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- Nel decreto si definiscono gli obblighi dei gestori (le società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni) e le modalità e i termini di presentazione dei piani di risanamento (art. 2), i criteri di priorità degli interventi (art. 3) e gli obiettivi dell'attività di risanamento (art. 4), gli oneri e modalità di risanamento (art. 5) e le attività di controllo (art. 6).

15. Prevenzione DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

- Tutte le misure di prevenzione dell'inquinamento acustico fanno riferimento alla LR 13/2001 (Titolo I) e alla Legge 447/95. I provvedimenti in questione sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Obiettivi della prevenzione dell'inquinamento acustico sono principalmente la salvaguardia del benessere delle persone e la conservazione delle aree protette.
- Tra le competenze comunali rientrano:
 - provvedimenti relativi all'abbattimento o alla riduzione del rumore;
 - pianificazione urbanistica e interventi di smantellamento di attività rumorose o di recettori sensibili;
 - il Piano Urbano del Traffico, che prevede anche la riduzione dell'inquinamento acustico.

16. PREVISIONI DI IMPATTO ACUSTICO

- Le domande di Titolo abilitativo e di Nulla Osta all'esercizio per nuovi impianti produttivi, sportivi, ricreativi, commerciali, devono contenere, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4 della Legge Quadro 447/95, una documentazione di previsione di impatto acustico.
- La Giunta Regionale, in data 8 Marzo 2002, in attuazione della Legge 447/1995, articoli 4 e 8, e della Legge Regionale 13/2001, ha emanato, con la deliberazione n.VII/8313, il documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". La documentazione in questione deve consentire:
 - la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico;
 - la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico.
- Su richiesta del Comune, i titolari dei progetti devono produrre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere (legge 447/95 art. 8 comma 2):
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche e integrazioni;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia.
- La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (Titolo I, art. 5, comma 4 LR 13/2001).
- Presentata la documentazione di previsione alla Regione, il Comune acquisisce il parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e può prescrivere, in fase di rilascio della Permesso di Costruire della licenza d'Uso o del Nulla Osta all'esercizio, l'adozione di misure utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti stabiliti.
- Ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge quadro 447/95 "le domande per il rilascio di titoli abilitativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico". Le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di queste attività, che si preveda possano superare il limite di emissione sonora consentito, "devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti". Tale documentazione va inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune che provvederà a rilasciare nulla osta.

17. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DEGLI STABILIMENTI PRODUTTIVI

- Gli stabilimenti produttivi già esistenti che hanno superato i limiti imposti per legge (si veda il punto 1-valori limite di immissione) devono presentare un piano di risanamento, come stabilito dalla seduta della Giunta regionale con deliberazione VII/6906 del 16/11/2001 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2."
- I nuovi insediamenti produttivi devono invece presentare una previsione di impatto acustico, come stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VII/8313 del 08/03/2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". La documentazione della quale si tratta deve consentire:
- la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico;
- la valutazione dell'esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

18. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI INFRASTRUTTURE STRADALI

- Per le nuove infrastrutture stradali, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere almeno i dati e le informazioni elencate dalla legge quadro 447/95, articolo 8 comma 2, dalla legge regionale 13/2001 e dalla deliberazione n.VII/8313 del 08/03/2002.

19. PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO DI CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, DISCOTECHE, CIRCOLI PROVATI E PUBBLICI ESERCIZI, IMPIANTI SPORTIVI

- La realizzazione di centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli provati, pubblici esercizi ed impianti sportivi e ricreativi, è soggetta a previsione di impatto acustico di cui alla L. 447/1995 art. 8 comma 4, alla L.R. 13/2001 art.5 5 e alla deliberazione n.VII/8313 del 08/03/2002.

20. VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

- L'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, obbliga a produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione di una delle seguenti opere:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani e extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della legge quadro 447/95.
- La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere i risultati di una campagna di rilievi fonometrici volti a stabilire se il clima acustico dell'area in esame sia adatto alla realizzazione di una delle opere elencate.

21. NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

- Le abitazioni ad uso residenziale non sono in genere causa di rumore, ma spesso sono disturbati da attività esterne.
- I costruttori di nuovi insediamenti residenziali devono dunque presentare uno studio riguardante i requisiti acustici passivi delle abitazioni, in base al D.P.C.M. 5 Dicembre 1997, che definisce la classificazione degli ambienti abitativi (art. 2) e i valori limite (art. 3) da

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

soddisfare per proteggere le abitazioni stesse da disturbi esterni e interni (da abitazioni confinanti).

- Infatti il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a:
 - Uffici e assimilabili;
 - Alberghi o pensioni o assimilabili;
 - Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
 - Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 - Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
 - Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limite che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997; gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, redatta da un tecnico competente.

22. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

- Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dall'articolo 8 della L.R. 13/2001.
- Si definisce attività temporanea rumorosa qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente e esclusivamente a tale attività, e che comporti il superamento dei limiti definiti nel paragrafo 8.3.1 all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività.
- Rientrano nella definizione di attività temporanee a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - cantieri edili e stradali;
 - concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
 - fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
 - sagre e feste popolari di piazza;
 - pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto tramite impianti elettroacustici fissi o installati su altri mezzi.
 - spettacoli pirotecnici;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Tutte le attività temporanee devono essere autorizzate. I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione al Comune con la seguente documentazione allegata:
 - dati identificativi del titolare, ovvero del legale rappresentante, ovvero del responsabile dell'attività;
 - descrizione dell'attività, sua durata e articolazione temporale prevista;
 - elenco dettagliato delle apparecchiature, degli strumenti, degli attrezzi, degli impianti e dei mezzi di trasporto utilizzati, affiancato da dati riguardanti i livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore;
 - planimetria con individuazione dell'area interessata e posizionamento delle principali sorgenti sonore;
 - descrizione degli accorgimenti tecnici utilizzati per limitare il disturbo prodotto dall'attività.
 - I cantieri edili in cui non sia previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - demolizioni;
 - scavi di sbancamento;
 - scavi in sezione ristretta; d.
 - fresatura in parete; e.
 - utilizzo di battipalo, motoseghe o seghe elettriche

si intendono sempre autorizzati, purchè l'attività si svolga nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

- Le seguenti attività temporanee:
 - piccole trasformazioni o installazioni di impianti
 - lavori occasionali di manutenzione edilizia

si intendono sempre autorizzate, purchè la loro durata non superi i dieci giorni e si svolgano esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00.

- Le seguenti attività temporanee:
 - manutenzione del verde pubblico e privato

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- hobbistica, bricolage, fai-da-te

si intendono sempre autorizzate, purchè si svolgano nei seguenti orari:

- dal lunedì al sabato: 8.00-12.00 e 13.30-19.00
- domenica: 9.00-12.00 e 15.00-19.00.

- L'autorizzazione allo svolgimento si intende implicitamente compresa negli atti autorizzativi rilasciati dal Comune per le seguenti attività:
 - cantieri temporanei per manutenzione e nuova costruzione di strade e reti tecnologiche; manutenzione strade e reti tecnologiche;
 - servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
 - sgombero neve.
- In generale, lo svolgimento di altre attività temporanee potrà essere autorizzato esclusivamente nei seguenti orari:
 - attività con macchinari rumorosi: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e al sabato mattina;
 - manifestazioni e spettacoli in luoghi pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00.
- Il Comune, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge quadro 447/95, può autorizzare lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando prescrizioni relative a:
 - valori limite delle emissioni sonore da rispettare nel perimetro dell'area interessata dall'attività e delle abitazioni più esposte;
 - limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
 - accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore;
 - obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.
- Tra le attività temporanee si segnalano le norme tecniche per i luoghi di intrattenimento danzante , per le macchine destinate a lavorare all'aperto e per le attività motoristiche.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

23. REQUISITI ACUSTICI DEI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E DI PUBBLICO SPETTACOLO E DEI PUBBLICI ESERCIZI

- In genere i pubblici esercizi sono sorgenti sonore che arrecano disturbo: la loro regolamentazione è dettata dal D.P.C.M n° 215 del 16 Aprile 1999, che indica le norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, compresi i circoli privati in possesso del titolo abilitativo, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
- Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.
- Il D.P.C.M. riporta i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti (art. 2), gli obblighi dei gestori (art.3) e i metodi di misura del livello di emissione sonora dell'impianto (art. 4 e 5) e gli interventi di adeguamento degli impianti (art. 6).

24. REQUISITI ACUSTICI DELLE MACCHINE DESTINATE A LAVORARE ALL'APERTO

- Il Dlgs 4 settembre 2002, n. 262, che recepisce la direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, indica (art. 2 e allegato 1) la tipologia di macchine a cui si rivolge (macchine agricole, macchine per cantieri edili etc.), le modalità di immissione in commercio e libera circolazione (art. 3), la conformità delle stesse (art. 5, 6, 8 e 9) e i limiti di emissione acustica (allegato 1).

25. REQUISITI ACUSTICI DELLE ATTIVITA' MOTORISTICHE

- Il Dpr 3 aprile 2001, n. 304 indica il regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447. Il decreto definisce (art. 2) quali attività rientrano nella definizione "attività motoristiche" (in genere autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive), riporta i valori limite di emissioni sonore e di orario (art. 3), i metodi di monitoraggio (art. 5) e le sanzioni (art. 6).

26. MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E TRADIZIONALI

- L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose: in tal caso, l'uso delle campane è in deroga a qualsiasi normativa in campo acustico, trattandosi di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

attività temporanea. Si rimanda inoltre al Regolamento emanato dalla Diocesi per quanto riguarda l'uso delle campane durante le feste religiose.

27. CONTROLLI

- Le attività di controllo in materia di inquinamento acustico spettano al Comune, che può avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente, ai sensi della LR 14 Agosto 1999.
- In base all'articolo 14 della Legge 447/95, Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza :
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.
- Il personale incaricato dei controlli e il personale delle Agenzie Regionali dell'Ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

28. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

- In base all'art. 9 della legge 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

29. SANZIONI

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della Legge 447/95

CAPO IV INDICI E DEFINIZIONI GENERALI

Art.24 Parametri e indici urbanistici ed edilizi

1. St = Superficie territoriale, espressa in metri quadrati

- Superficie dell'ambito compreso nel perimetro soggetto a Piano Attuativo comprendente la superficie fondiaria e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ad essa relative, comprese quindi le aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico, ed eventuali aree per mitigazioni o compensazioni ambientali previste dal Piano dei Servizi all'interno del Piano Attuativo.
- Quando previsto dal PGT, il Volume e la slp massimi consentiti s'intendono uniformemente distribuiti sull'intero suddetto ambito, ma sono realizzati, previa le necessarie intese tra i proprietari, sulle sole porzioni di terreno in cui è prevista l'edificazione.

2. Se = Superficie edificabile, espressa in metri quadrati

- Superficie dell'ambito territoriale del perimetro soggetto a piano attuativo in cui è consentita l'edificazione della volumetria prevista nelle destinazioni consentite dal PGT e l'attuazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie dei servizi previsti dal Piano dei servizi e/o dal piano attuativo.
- Nella misura in cui i servizi vengano realizzati a livelli sottostanti o sovrastanti la superficie fondiaria, la superficie edificabile potrà coincidere parzialmente con la superficie fondiaria fino al 100 % qualora tutti i servizi vengano realizzati sopra o sotto la superficie fondiaria.

3. Sf = Superficie fondiaria, espressa in metri quadrati

- Superficie edificabile di pertinenza degli edifici, comprese eventuali aree "non aedificandi" sulle quali il PdR prevede il computo della volumetria edificabile, ed escluse le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria.
- La superficie così definita non può comprendere aree computate come superficie fondiaria di edifici precedentemente realizzati e rimane vincolata, indipendentemente da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà, in rapporto alle future edificazioni confinanti.
- La superficie così come definita non può comprendere altresì le porzioni di area la cui edificabilità sia stata eventualmente trasferita ad altro lotto contiguo dello stesso proprietario o ceduta per convenzione registrata e trascritta ad un lotto confinante di altro proprietario.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Nel caso di un lotto confinante con un cortile comune, si può considerare come superficie fondiaria, anche la quota di cortile comune che compete al lotto secondo le risultanze di un atto pubblico o di una convenzione registrata e trascritta tra i comproprietari interessati; in mancanza di tali atti, ai fini edificatori, il cortile comune si presume ripartito in proporzione al volume edificabile sui vari lotti prospettanti sul cortile in oggetto.
- E' consentito includere nell'area di pertinenza dell'immobile anche aree soggette a servitù di passaggio privato, di elettrodotto e quelle che, non siano soggette all'uso pubblico.

4. Slp = Superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati

- E' costituita dalla somma delle superfici di ciascun piano o soppalco, entro o fuori terra, al lordo delle murature anche perimetrali nonché di ogni altra area coperta e chiusa su almeno tre lati. Non sono però computabili nella Slp le superfici a parcheggio privato - box, autorimesse - a tal fine costituite come pertinenza ai sensi dell'art. 66 comma 1 della L.R. 12/2005 nonché le seguenti superfici:
 - nei fabbricati a destinazione residenziale (o, comunque, a prevalente destinazione residenziale), le superfici dei sottotetti privi di strutture fisse di accesso e realizzati con struttura portante tale da rendere impraticabile il sottotetto stesso; le superfici dei vani adibiti esclusivamente all'insediamento di impianti tecnologici (centrale termica e/o di condizionamento, autoclave, locale per i motori dell'ascensore) nonché - nei fabbricati costituiti da almeno quattro unità immobiliari - i vani ascensore ed i vani scala comuni a tutte le diverse unità, calcolati nella loro proiezione; sono altresì escluse le superfici aperte su almeno tre lati e coperte da pensiline o da porticati nonché le superfici dei balconi e dei terrazzi, i porticati; solamente per gli edifici di nuova costruzione, gli spazi strettamente inerenti all'edificio quali locali caldaia, cantine, lavanderia, depositi e altri servizi tecnici dell'edificio qualora siano sottostanti al primo piano abitabile, a condizione che l'altezza (soletta esclusa) non ecceda i mt 2,40 dal pavimento;
 - nei fabbricati a destinazione produttiva (o, comunque, a prevalente destinazione produttiva): le superfici occupate da impianti di depurazione, i vani adibiti esclusivamente all'insediamento degli impianti tecnologici non utilizzati per la produzione; le superfici occupate da silos o serbatoi non accessibili; le superfici coperte da pensiline o da tettoie aperte su almeno tre lati, per la parte non eccedente il 10% della Slp; i vani privi di collegamento fisso con le altre parti del fabbricato;
 - nei fabbricati con altre destinazioni: le superfici di piani interrati o seminterrati destinate a parcheggio privato a tal fine costituite come pertinenza di specifici fabbricati od unità immobiliari comprese nel fabbricato, per la parte non eccedente il rapporto di un metro quadrato ogni tre metri quadrati di Slp; le superfici di terrazze e balconi; le superfici dei

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

vani adibiti esclusivamente all'insediamento degli impianti tecnologici; i vani privi di collegamento fisso con le altre parti del fabbricato.

5. Sc = Superficie coperta, espressa in metri quadrati

- Superficie risultante dalla proiezione orizzontale sul lotto di tutte le parti degli edifici (principali ed accessorie) edificate fuori terra, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo qualora risultino chiusi su 3 lati.
- Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le gronde con aggetto non superiore a m 2,00; le pensiline di ingresso, per le parti non eccedenti 6 mq di superficie; le piscine e le vasche all'aperto; i piani caricatori nelle zone produttive.
- Per i manufatti compresi nell'ambito di insediamenti a prevalente destinazione produttiva: oltre a quanto sopra, sono esclusi i silos e i serbatoi, degli impianti tecnologici e dei manufatti costituenti impianti di depurazione.

6. S2 = Superficie da destinare a servizi (mq. -%)

- La superficie minima destinata a spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da reperire effettivamente all'interno dell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, espressa in metri quadrati per ogni 180 mc. di volume (V) o in percentuale della Sf o della SIp.

7. Rc = Rapporto di copertura, espresso in percentuale

- Rapporto tra la massima superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). Indica la massima percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria. Agli effetti della verifica del rapporto di copertura, nel caso di edifici a più piani con superfici coperte diverse, verrà assunta la superficie coperta maggiore.

8. He = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari

- Altezza computata partendo dalla quota del marciapiede stradale o dalla quota media ponderale dei marciapiedi delle strade adiacenti al lotto fino all'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile della costruzione. ***Ai fini del calcolo, indipendentemente dal valore reale, lo spessore dei solai viene valutato virtualmente in 30 cm.***
- Qualora non esista e non sia previsto il marciapiede sulle strade adiacenti, il lotto, l'altezza si inizia a computare dalla quota stradale.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Sono esclusi da detto computo i volumi tecnici così come definiti dall'Art.25 delle presenti Norme.
- Nei casi in cui il solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del solaio stesso, al suo intradosso, tra l'imposta e il colmo.
- L'altezza degli edifici non dovrà superare l'altezza massima (H) raggiungibile nei diversi ambiti territoriali.

9. H = Altezza massima di ambito, espressa in metri lineari

- Massima quota altimetrica raggiungibile, nei vari ambiti, con l'altezza degli edifici (He).

10. h = Altezze minime del Vigente Regolamento locale d'Igiene

- Altezza netta interna dei locali misurata da pavimento a soffitto o secondo la media per le volte ed i solai inclinati.
- Negli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali agibili (aventi permanenza abituale di persone) sarà così regolata.
 - L'altezza netta interna dei locali di abitazione nonché dei locali destinati ad attività commerciali e/o direzionali non dovrà essere inferiore a m 2,70. Per i locali con destinazione speciale quali sale per gli alberghi e ristoranti, locali di riunione e simili, l'altezza netta interna non dovrà essere inferiore a m 3,30.
 - Per i sottotetti abitabili e/o in caso di soffitto non orizzontale sarà ammessa l'altezza minima di m 2,10 e l'altezza netta media interna non dovrà essere inferiore a m 2,70.
 - Per tutti i locali accessori quali corridoi, disimpegni, ripostigli, servizi igienici, etc., l'altezza netta interna non dovrà essere inferiore a m 2,40.
 - Per tali locali accessori, in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non dovrà essere inferiore a m 1,80 e l'altezza netta media interna non dovrà essere inferiore a m 2,40.
 - Nei locali di abitazione, nei depositi e magazzini, anche di edifici preesistenti, i soppalchi saranno ammessi solo quando si verifichino le seguenti condizioni:
 - l'altezza netta interna fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non dovrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la proiezione orizzontale del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie del locale;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno m. 2.30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale.
- Valgono comunque le prescrizioni di cui all'allegato 4 "Requisiti dei luoghi di lavoro" del d.lgs. n°81/2008 e s.m.i.

11. Vt = Volume territoriale, espresso in metri cubi

- Volume edificabile sulla superficie territoriale (St) non comprendente l'eventuale volume relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.

12. Vf = Volume fondiario, espresso in metri cubi

- Volume edificabile sulla superficie fondiaria (Sf).

13. V = Volume degli edifici, espresso in metri cubi

- E' dato dal prodotto della S.l.p per l'altezza virtuale di metri 3.

14. It = Indice di edificabilità territoriale, espresso in metri cubi/ettaro

- Massimo volume edificabile sull'unità di superficie territoriale (St)

15. If = Indice di edificabilità fondiaria, espresso in metri cubi per metro quadrato

- Massimo volume edificabile sull'unità di superficie fondiaria (Sf).
- Negli ambiti soggetti a piano esecutivo l'edificabilità fondiaria può essere espressa in valore assoluto con l'indicazione del volume da realizzare.

16. Ut= Indice di utilizzo territoriale, espresso in metri quadrati per ettaro

- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull'unità di superficie territoriale (St)

17. Uf = Indice di utilizzazione fondiaria, espresso in metri quadrati per metro quadrato

- Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull'unità di superficie fondiaria (Sf)

18. Ipe= Indice di permeabilità fondiaria (%)

- % di Superficie fondiaria da mantenersi permeabile alle acque meteoriche.

19. Ip= Indice di dotazione posti macchina (mq/10 mc)

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- E' la quantità *minima* di superficie adibita a posto macchina al coperto o allo scoperto di uso privato, espressa in metri quadrati per ogni 10 metri cubi di volume della costruzione.
20. Ds = Distanza dal confine stradale, espressa in metri lineari
- Distanza minima degli edifici fuori terra dal confine stradale come definito dall'art. 3 del D.Lgs.vo 30/04/1992 n° 285, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione orizzontale, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite.
21. Dc = Distanza dal confine di proprietà, espressa in metri lineari
- Distanza minima dal confine di proprietà, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione orizzontale, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite.
22. De = Distanza tra gli edifici, espressa in metri lineari
- Distanza tra le pareti degli edifici prospicienti, misurata al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite nel punto in cui essa é minima.
23. Vp = Indice di dotazione di verde piantumato - (%)
- Il rapporto percentuale minimo che deve sussistere tra la superficie piantumata e la superficie fondiaria libera da edificazioni in sottosuolo e soprasuolo. Si considera piantumata l'area a giardino sulla quale è messo a dimora e mantenuto - ogni 50 mq. - un albero.
24. Per i punti 19-20-21 sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate negli indici d'ambito, nel caso di gruppi di edifici che fanno parte di Piani Attuativi o ambiti di trasformazione con previsioni planivolumetriche

Art.25 Volumi tecnici

1. Ai fini della determinazione dell'altezza massima o dell'altezza effettiva degli edifici, per volumi tecnici si intendono quei volumi edilizi emergenti dalla sagoma degli edifici o separati dagli stessi, destinati agli impianti veri e propri o alle opere aventi stretta connessione con la funzionalità degli impianti stessi, e comunque non usufruibili sotto il profilo abitativo neppure temporaneamente.

Art.26 Limiti di distanza tra gli edifici, dalle strade e dai confini

1. Le distanze minime tra gli edifici (De) per i diversi ambiti territoriali sono stabilite dall'art. 9 del decreto ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Nell'ambito "tessuto consolidato" TCRA, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale.
3. All'interno degli altri ambiti, la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non può essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto: in ogni caso la distanza minima assoluta tra le pareti (anche quando una sola parete sia finestrata) deve essere di m 10,00.
4. La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra le pareti.
5. Nel caso di edifici che si prospettino con le testate (cioè con pareti prive di finestre o con finestre aggiuntive rispetto a quelle necessarie al rispetto dei rapporti aeroilluminanti prescritti dal R.L.I.), la distanza minima tra le pareti non può essere inferiore a 2/3 dell'altezza media delle testate e in ogni caso a m. 6,00.
6. Nel caso di pareti, o parti di pareti, entrambe non finestrate o appartenenti al medesimo edificio, con lunghezza delle fronti prospettanti non superiore a 5,00 m. , la distanza tra parete e parete non può essere inferiore a 3,00 m.
7. Nell'ambito "tessuto consolidato" TCR, gli edifici saranno allineati con le facciate prospicienti la strada poste lungo i bordi della stessa nei casi in cui sugli elaborati grafici del PdR é prescritto il mantenimento degli allineamenti storici della cortina continua.
8. Eventuali arretramenti saranno ammessi nel caso di Piani Attuativi di cui all'ultimo comma del presente articolo.
9. Nel caso di nuovi edifici su area precedentemente inedita o su area resa nuda a seguito di abbattimento totale di edifici preesistenti, la distanza minima (Dc) di tali edifici, dal confine del proprio lotto di pertinenza o dal perimetro dell'area subordinata a Piano Attuativo che lo comprende, non può essere inferiore alla metà dell'edificio più alto e comunque non inferiore a m. 5,00, salvo minor distanza previo convenzionamento con la proprietà confinante, nel rispetto comunque della distanza minima assoluta tra le pareti di m 10,00.
10. E' consentito costruire a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi:
 - quando esista già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante; in tal caso l'altezza del nuovo edificio potrà superare quella dell'edificio preesistente nel rispetto dell'altezza massima (H max) raggiungibile nei diversi ambiti;
 - quando vengono costruiti a confine contemporaneamente due edifici che formino un unico organismo architettonico;
 - quando i proprietari confinanti si accordino (con regolare convenzione all'Ufficio delle Entrate) per costruire a confine o in aderenza: in questo caso la convenzione deve

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

contenere l'impegno da parte del confinante che non edifica per primo a costruire sul proprio terreno esclusivamente sul confine in aderenza all'edificio del vicino ed in armonia con le caratteristiche architettoniche del medesimo;

- lungo le vie pubbliche, all'interno di ambiti del tessuto TCR nei casi in cui è consentita l'edificazione a cortina continua;
11. Per quanto riguarda gli Ambiti di trasformazione sia di natura residenziale che produttiva, individuati dal Documento di Piano, le distanze minime tra gli edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a ml. 7,00
 - ml 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00
 - ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15,00
12. Negli ambiti agricoli le distanze minime sono le seguenti:
- $D_s = 10,00$ ml (la distanza delle strade dovrà comunque rispettare i minimi prescritti dal D.L. 285/92 e DPR 495/92)
 - $D_c = 1/2$ (altezza dell'edificio più alto con un minimo di ml 5,00)
 - $D_e =$ distanza edificio più alto con un minimo di ml 10,00
13. Nelle aree per servizi tecnologici le distanze minime sono le seguenti:
- $D_s = 10,00$ ml
 - $D_c = 10,00$ ml
 - $D_e = 10,00$ ml
14. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che fanno parte di Piani Attuativi con previsioni planivolumetriche. Viene comunque fatta salva la distanza tra gli edifici come prevista nel DM 02/04/68 n°1444 e dal codice civile.

Art.27 Parcheggi su suolo privato

1. I proprietari di immobili e gli aventi titolo sui medesimi possono realizzare nel sottosuolo degli stessi o di aree pertinenziali esterne, nonché al piano terreno dei fabbricati, nuovi parcheggi, da destinarsi a pertinenza di unità immobiliari residenziali e non, posti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui sono legati da rapporto di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

pertinenza, purché nell'ambito del territorio comunale o in comuni contermini, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1955, n. 393).

2. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.
3. La realizzazione dei parcheggi non può contrastare con le disposizioni e misure poste a tutela dei corpi idrici, con l'uso delle superfici sovrastanti e comporta necessità di deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 122/1989, solo in presenza di specifiche previsioni urbanistiche della parte di sottosuolo interessata dall'intervento.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono in ogni caso consentite le opere accessorie, anche esterne, atte a garantire la funzionalità del parcheggio, quali rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente necessari per la loro accessibilità e per lo scopo specifico.
5. Negli interventi di nuova costruzione devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati di autoveicoli, al servizio dei nuovi edifici stessi, in misura non inferiore ai seguenti valori:
 - Insediamenti Residenziali = 1 mq/10 mc o 3,33 mq di slp di costruzione
 - Insediamenti Produttivi = 1 mq/3,33 mq di superficie lorda di pavimento
 - Insediamenti Commerciali-Direzionali = 2 mq/3,33 mq di superficie lorda di pavimento
6. Per gli Insediamenti Commerciali-Direzionali il 50% minimo degli spazi per parcheggi di cui sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. Si precisa che tali spazi non sono alternativi alla quota di aree di aree per attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico destinabili a parcheggi pubblici definita dal Piano dei Servizi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 12/2005 e s.m.i. .
7. Per gli eventuali volumi fuori terra adibiti a autorimesse per autovetture realizzati all'esterno della proiezione della copertura degli edifici residenziali, e quindi separati dagli stessi, valgono le seguenti prescrizioni:
 - l'altezza massima (H) media non deve essere superiore a 2,70 m estradosso soletta;
 - la superficie coperta corrispondente é computata integralmente agli effetti della verifica del rapporto di copertura (Rc);
8. In generale le autorimesse per autovetture nonché tutte le altre costruzioni accessorie realizzate come volumi edilizi autonomi e al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dovranno essere progettati in armonia con la tipologia degli edifici residenziali principali stessi evitando di creare guasti di carattere ambientale nel tessuto residenziale nel quale si inseriscono.

9. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente all'interno del tessuto consolidato TCRA e degli edifici sottoposti a tutela l'allestimento dei parcheggi sul suolo privato é ammesso quando non provochi la deformazione di varchi esistenti, il ricorso a nuove aperture non compatibili con i profili architettonici e segnatamente tipologici, l'uso improprio di parti di costruzioni e, comunque, manomissioni dell'integrità culturale del patrimonio edilizio e del suo contesto.
10. I parcheggi, pertinenziali e non pertinenziali, realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta per legge, costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito.
11. Ai fini del calcolo del costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi non concorrono alla definizione della classe dell'edificio.
12. I parcheggi sono realizzabili anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.
13. Il comune, fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico, anche su richiesta dei privati interessati, in forma individuale ovvero societaria, può cedere in diritto di superficie aree del loro patrimonio o il sottosuolo delle stesse per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali e, a tal fine, individuano le localizzazioni necessarie.
14. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipulazione di una convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge 122/1989, recante altresì l'impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare destinazione d'uso.

Art.28 Aree di pertinenza

1. Le aree e le relative superfici individuate dagli elaborati di PdR o dagli strumenti di attuazione dello stesso, che sono state utilizzate per il calcolo del volume edificabile territoriale o fondiario costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria dell'intervento e degli edifici realizzati.
2. Le aree di pertinenza territoriali e fondiari relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione del PdR non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per saturare l'edificabilità massima ammessa dalle presenti Norme, nel caso di precedente utilizzazione parziale della volumetria.
3. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo dei volumi edificabili consentiti dai relativi indici.
4. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi e per i titoli abilitativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiari con relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature.

Art.29 Impegnativa volumetrica

1. Nel caso di sfruttamento anche parziale di un lotto deve essere presentata, unitamente alla domanda di titolo abilitativo un'impegnativa volumetrica.
2. Rilasciato il titolo abilitativo, l'impegnativa volumetrica deve essere trascritta nei registri immobiliari a cura e spese del richiedente e notificata in copia al Comune prima del rilascio del permesso di agibilità, onde evitare che una stessa area mediante frazionamenti successivi venga più volte utilizzata per il calcolo del volume edificabile.
3. Ove questo non provveda nei termini indicati, il Comune può surrogarsi con facilità di rivalsa; il richiedente deve essere obbligato al rimborso da apposita clausola dell'impegnativa.
4. La suddetta procedura si applica per qualunque modifica autorizzata al progetto originario.
5. Il titolare del titolo abilitativo ha facoltà di chiedere a proprie spese l'adeguamento dell'impegnativa, quando eventuale e successiva disciplina urbanistica offrisse vincoli e volumetria difforni dai precedenti.

Art.30 Definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio

1. Gli interventi edilizi, previsti dall'art. 27 della L.R. 12/2005 e s.m.i., sono così definiti:
 - "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
 - "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
 - "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
- "interventi di nuova costruzione", interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente:
 - 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 5;
 - 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - 4) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - 5) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
 - 6) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- "interventi di ristrutturazione urbanistica", interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Gli altri interventi sono così definiti:
- Ampliamento o completamento edilizio. Interventi rivolti alla realizzazione di un complesso di opere avente come risultato quello di ingrandire un fabbricato esistente, sino al raggiungimento della volumetria consentita dagli indici d'ambito.
 - Sopraelevazione. Interventi rivolti all'ampliamento della costruzione in senso verticale.
 - Demolizione. Interventi rivolti a rimuovere, del tutto o in parte, edifici o manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante. Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a nuove costruzioni, sono soggette a titolo abilitativo. Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte dai rispettivi titoli abilitativi.
 - Ricostruzione. Interventi che riguardano l'operazione congiunta della demolizione di un edificio esistente da assoggettare a regime autorizzativo e successiva edificazione di un nuovo edificio in luogo del primo, autorizzato con titolo abilitativo.
 - Trasformazione funzionale. Interventi rivolti a modificare i caratteri distributivi dell'edificio effettuati al fine di mutarne la destinazione d'uso.
 - Movimenti di terra. Interventi tesi alla creazione di scavi e rilevati di importanza rilevante, anche se eseguiti per opere agricole o forestali.

Art.31 Verifica dei tipi d'intervento

1. La verifica delle opere oggetto di titolo abilitativo, secondo le caratteristiche definite dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e all' Art.30 delle presenti Norme, sarà effettuata dall' Ufficio Tecnico del Comune all'atto dell'accettazione della pratica.

Art.32 Urbanizzazione primaria e secondaria

1. L'urbanizzazione primaria e secondaria é costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere necessarie per permettere l'utilizzo di un'area a scopo edificatorio, secondo le destinazioni previste dal PdR.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle indicate dall'art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Sono opere di urbanizzazione primaria: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, piste ciclabili e percorsi pedonali (queste ultime così definite dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 25 giugno 2007, n. 3637). Tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.

Ai sensi del DPR 285 del 90 le zone cimiteriali sono assimilabili ad urbanizzazioni primarie tuttavia non vengono computate ai fini del conteggio delle superfici a servizi.

- Sono opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo e strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
- La dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali è definita dal PdS.
- La determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico dei privati che intendono urbanizzare ed edificare le aree sarà effettuata secondo criteri approvati mediante deliberazione Consiliare in funzione delle valutazioni del PdS.

Art.33 Aree destinate alla viabilità

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale devono rispettare la rete viaria indicata negli elaborati grafici del PdR, nonché nel caso di costruzione di nuove strade, i requisiti tecnici di cui ai successivi commi.
2. Il Comune impone la rettifica degli allineamenti, corretti negli elaborati medesimi, in caso di costruzione o ricostruzione di edifici il cui lotto di pertinenza sia coinvolto in siffatte correzioni.
3. Gli interventi relativi alla nuova viabilità sono individuati con apposita simbologia; la definizione puntuale di essi avverrà in sede esecutiva.
4. La viabilità di distribuzione ai lotti all'interno delle aree subordinate a Piani Attuativi, anche se individuata negli elaborati di PdR, ha valore indicativo e dovrà essere definita in modo puntuale in sede di redazione dei Piani stessi, tenendo presente l'opportunità di diminuire le intersezioni e di distanziare adeguatamente gli incroci, sviluppando le indicazioni urbanistiche di PdR.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. In ogni caso tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n° 285) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12/1992 n° 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
6. In particolare, per quanto riguarda gli accessi nelle strade urbane o passi carrabili, si rimanda alle prescrizioni contenute nell'art. 22 del D.L. 285/92 e negli artt. 45 e 46 del D.P.R. sopra richiamati.
7. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30/04/2009 n° 7 gli elaborati di PdR individuano con apposita simbologia sedi viarie proprie dedicate al traffico ciclistico e pedonale in contiguità alle strutture viarie: la definizione puntuale dei singoli interventi avverrà in sede esecutiva.
8. In particolare dovranno essere evitati gli accessi diretti alle strade provinciali utilizzando la viabilità locale esistente o di nuova realizzazione anche mediante, quando necessaria, la previsione di nuove strade di arroccamento che abbiano il compito di indirizzare il traffico nelle attuali intersezioni, al fine di limitare le interferenze con la viabilità principale per salvaguardare e, quando possibile, migliorare la sicurezza. Le intersezioni dove verranno indirizzate le strade di nuova previsione o che saranno gravate dal traffico indotto dai nuovi insediamenti dovranno essere necessariamente adeguate. In ogni caso la realizzazione di nuovi innesti sulle strade provinciali e la modifica di quelli esistenti, sia in centro abitato che non, dovrà essere preventivamente concordata con i competenti uffici provinciali.
9. Le strade interne dei Piani Attuativi di insediamenti residenziali e produttivi extragricoli, dovranno avere le seguenti caratteristiche :

- Strade per Piani Attuativi di insediamenti residenziali

- Carreggiata costituita da due corsie di marcia di
larghezza pari a 3,00 m ciascuna m 6,00
- Marciapiedi su entrambi i lati di
larghezza pari a 1,50 m ciascuno m 3,00
- Larghezza complessiva della strada m 9,00

- Strade per Piani Attuativi di insediamenti produttivi extragricoli

- Carreggiata costituita da due corsie di
marcia larghezza pari a 4,00 m ciascuna m 8,00
- Marciapiedi su un lato di larghezza
pari a 1,50 m m 1,50
- Larghezza complessiva della strada m 9,50

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

10. Le caratteristiche indicate sono derogabili nei piani di recupero previo parere positivo dell'Ufficio tecnico comunale.
11. Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere cedute e trasferite, con atto pubblico, gratuitamente al Comune anche in ambiti appartenenti al tessuto consolidato interessati da interventi di completamento una volta rilasciato il benestare dell'Ufficio tecnico comunale e collaudo finale.

Art.34 Decoro dell'ambiente urbano

1. Fino all'adozione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 28 della L.R. 12/05 valgono le norme di cui ai successivi commi.
2. Gli edifici esistenti, le relative aree di pertinenza o le porzioni di aree inedificate, vanno mantenute nelle condizioni di decoro richiesto dall'ambiente urbano, a cura e spese della proprietà.
3. Il Sindaco, ai sensi del D.Leg.vo n° 267 del 18.08.2000 - Testo Unico Enti Locali, potrà ordinare l'esecuzione di opere necessarie per il corretto mantenimento dell'ambiente urbano anche in relazione a motivi di giustizia, igiene, sicurezza pubblica ed ordine pubblico.
4. Nel caso di rifiuto o di mancata esecuzione nei termini fissati, il Comune procederà d'ufficio all'esecuzione dei lavori addossando gli oneri alla proprietà interessata ai sensi e con la procedura di cui al DPR n°43 del 28/01/1998 e D.L. n° 209 del 24/09/2002.

Art.35 Destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati e, all'interno di questi, di ciascuna unità funzionale deve risultare sia dalle tavole di progetto, allegate all'istanza di titolo abilitativo, sia dagli elaborati degli strumenti di pianificazione esecutiva.
2. Le variazioni di destinazioni d'uso degli edifici sono disciplinate al CAPO I Art.5 delle presenti Norme.
3. Di seguito viene riportato l'elenco delle destinazioni insediabili. Attività che non dovessero comparire negli elenchi del presente articolo dovranno essere desunte per analogia nelle categorie qui di seguito indicate.
 - **G.F. I** Abitazioni e servizi accessori (ad esempio: cantina, autorimessa, centrale termica, piscina, campo da tennis) al servizio esclusivo dei residenti sul lotto.
 - **G.F. II** Abitazioni di servizio: alloggi per gli addetti alla sorveglianza di insediamenti produttivi o di altri insediamenti, nella misura massima di un alloggio con S.l.p. non eccedente i mq 150 per ciascun insediamento. Dette abitazioni devono far parte dei fabbricati destinati in

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

prevalenza all'attività appartenente al G.F. consentito nell'ambito e al cui servizio esse si pongono; dovranno essere integrate nel complesso edilizio principale e di massima non costituire fabbricato autonomo.

- **G.F. III** Attività direzionali: attività di intermediazione e di prestazione di servizi quali ad esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di dati, giornalistiche di produzione radiofonica e televisiva, esercitate in unità funzionali con una superficie di vendita non eccedente i 600 mq.
- **G.F. IV** Attività direzionali di media e grande dimensione: attività direzionali esercitate in unità funzionali con una superficie di vendita eccedente i 600 mq.
- **G.F. V** Attività commerciale e paracommerciale - esercizi di vicinato tipo V, così come definito al TITOLO VI Art.157 delle presenti NTA. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto.
- **G.F. VI** Attività commerciale e paracommerciale - Medie Strutture tipo M1 e M2 così come definito al TITOLO VI Art.157 delle presenti NTA. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto
- **G.F. VII** Attività commerciale e paracommerciale - Grandi Strutture tipo GSS e GSAE così come definito al TITOLO VI Art.157 delle presenti NTA. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita.
- **G.F. VIII** Attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi depositi e servizi di stretta pertinenza dell'esercizio di somministrazione.
- **G.F. IX** Attività di esposizione di merci, di manufatti e di opere d'arte e dell'ingegno, con eventuale attività di vendita.
- **G.F. X** Attività ricettiva alberghiera (alberghi e motel).
- **G.F. XI** Attività ricettiva minore: attività ricettiva, non esercitata in alberghi e motel, ma in pensioni, residences, locande o da affittacamere.
- **G.F. XII** Attività privata di interesse collettivo (quali, ad esempio, centri sportivi, culturali, ricreativi, sociali, sedi di associazioni, cinema, teatri, scuole private).
- **G.F. XIII** Attività private di tipo assistenziale-sanitario (quali ad esempio cliniche e laboratori privati).
- **G.F. XIV** Depositi di materiali: attività di deposito e di custodia di materiali e di merci in ambienti chiusi, inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- **G.F. XV** Depositi di materiali a cielo libero (con esclusione di rottami e carcasse): inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse, o depositi in genere;
- **G.F. XVI** Artigianato di servizio: attività artigianali di tipo artistico o di prestazione di servizi svolta al servizio diretto dell' utenza residente o insediata nel medesimo ambito territoriale in cui l'attività ha sede. Si tratta, ad esempio, delle attività di parrucchiere, sarto, tappezziere, idraulico, fabbro, elettrauto, meccanico, corniciaio. Dette attività non devono pertanto essere svolte su scala industriale, risultare nocive sotto il profilo sanitario, arrecare molestie ai residenti e non devono comportare una tipologia edilizia di tipo industriale.
- **G.F. XVII** Artigianato produttivo compatibile con la residenza: attività artigianali volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla produzione di servizi, limitatamente a quelle che non risultino nocive sotto il profilo sanitario e che non rechino molestia ai residenti insediati sul lotto o in lotti limitrofi, anche appartenenti a differente ambito. La valutazione del grado di nocività e molestia è rimessa all'Autorità Comunale che la effettua con qualsiasi mezzo. Sono compresi gli uffici tecnico amministrativi, i depositi e le infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.
- **G.F. XVIII** Attività produttive non agricole: attività volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla prestazione di servizi: comprende tanto l' artigianato quanto l'industria. Sono compresi gli uffici tecnico amministrativi, i depositi e le infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.
- **G.F. XIX** Opere e servizi di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietà e gestione pubblica o di proprietà privata ma di interesse pubblico.
- **G.F. XX** Opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico, quali ad esempio, municipio, uffici pubblici, non quantificabili come opere di urbanizzazione.
- **G.F. XXI** Sedi stradali: aree destinate alla viabilità esistente e di progetto.
- **G.F. XXII** Attrezzature tecnologiche di aziende ed enti pubblici o assimilabili (depuratori, centrali telefoniche, cabine elettriche e per la distribuzione del metano, impianti acquedotto, centrali elettriche, ecc.). Servizi speciali quali sedi VV.FF.
- **G.F. XXIII** Attrezzature di servizio alle infrastrutture di trasporto su strada (rimesse, stazioni, stazioni di servizio ecc.).
- **G.F. XXIV** Attività agricola, esclusa l' attività zootecnica intensiva.
- **G.F. XXV** Attività zootecnica intensiva.
- **G.F. XXVI** Attività agricola inerente la produzione (serre, coperture per difesa meteorologica, ecc).

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- **G.F. XXVII** Laboratori a carattere agro-artigiano - magazzini per la lavorazione, conservazione, trasformazione, vendita di merci prodotte dall' azienda agricola.

Per i gruppi funzionali XIV-XV-XVI-XVII-XVIII sono comunque escluse le attività definite insalubri dal D.M. 5.09.1994:

INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE :

- Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95.
- Prodotti e Materiali, rif. nn.
2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,106.
- Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19.

INDUSTRIE INSALUBRI DI 2° CLASSE:

B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40. C) Attività Industriali, rif. nn. 8 .

TITOLO II ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

CAPO I MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art.36 Modalità di attuazione del Piano delle Regole

1. L'attuazione del PdR nel tessuto consolidato avviene per mezzo di Piani Attuativi Vigenti e singoli interventi pubblici e privati:
 - I Piani Attuativi alla cui redazione e approvazione preventiva è subordinato il rilascio del titolo abilitativo: tali Piani possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. I Piani Attuativi si applicano obbligatoriamente nelle aree indicate negli elaborati grafici di P.G.T. e dalle presenti norme; tali Piani hanno il fine di predisporre una progettazione urbanistica di dettaglio intermedia tra il PdR e il progetto edilizio a titolo abilitativo.
 - I permessi di costruire con obbligo di convenzione (TAC)
 - I titoli abilitativi previsti dalle normative vigenti.
2. I Piani Attuativi di iniziativa pubblica comprendono :
 - Piani Particolareggiati di cui all'art 13 e seguenti della legge 17/8/1942 n° 1150 (PP)
 - Piani per l'Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18/4/1962 n° 167 e successive modifiche e integrazioni (PZ)
 - Piani di Recupero di cui agli artt. 27 e 28 della legge 5/8/1978 n° 457. (PR)
 - Piani per Insediamenti Produttivi ai sensi della legge 22/10/1971 n°865 (PIP).
3. I Piani attuativi di iniziativa privata comprendono :
 - Piani di Lottizzazione convenzionata di cui all' art. 28 della Legge 17/8/1942 n° 1150. (PL) -
 - Piani di Lottizzazione d'ufficio di cui al penultimo comma dell' art. 28 della Legge 17/8/1942 n°1150. (PL)
 - Piani di Recupero di cui agli art. 27 e 28 della Legge 5/8/1978 n° 457, secondo le modalità dell' art. 30 della stessa Legge. (PR)
4. Come prescritto dall'art.25 dalle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Lombardo, in tutto il territorio regionale, i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto, ivi compresi i piani attuativi, i cui strumenti di approvazione, devono essere preceduti dall'esame di impatto paesistico.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Ai fini dell'esame di impatto paesistico, il progettista, in fase di elaborazione del progetto, considera preliminarmente la sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza del progetto, secondo le modalità di cui agli articoli 26, 27 e 28 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Lombardo.
6. Il metodo di valutazione del grado di incidenza dalle opere proposte, è contenuto nel D.G.R. 7/11045 del 2002, "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", ai sensi degli artt. 28, 29, e 30 delle N.T.A. del Piano Territoriale Paesistico Lombardo.

CAPO II STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art.37 Piani Attuativi

1. Laddove indicato nel PdR e nel DdP l'attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 12/05.

Art.38 Documentazione per i piani attuativi

1. In tutte le aree indicate nella planimetria del PdR assoggettate a Piano Attuativo il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo esteso a tutta l'area individuata negli elaborati di PdR.
2. I proprietari che intendono proporre un Piano Attuativo di iniziativa privata devono presentare domanda al Sindaco. Ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 12/2005 per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all'articolo 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 e il termine di novanta giorni di cui all'articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura.
3. I progetti relativi ai Piani Attuativi di qualsiasi tipo, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione.
4. **PIANI ATTUATIVI IN AREE LIBERE:**
 - Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredato da specifiche norme di attuazione del Piano Attuativo;
 - Stralcio degli elaborati grafici dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;
 - Estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500 dell'ambito interessato con l'individuazione delle curve di livello o dei capo saldi di riferimento, delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione, con adeguata estensione al territorio circostante per consentire un'opportuna conoscenza del contesto di intervento;
- Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, con l'individuazione delle aree di uso pubblico e di quelle da cedere in proprietà al Comune con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere;
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione, relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnologici di collegamento con la rete dei pubblici servizi;
- Schema di convenzione;
- Profili regolatori di progetto verso gli spazi pubblici (scala minima 1:500);
- Viste assonometriche e prospettiche (modello tridimensionale);
- Relazione agronomica relativa agli interventi di piantumazione degli spazi pubblici o di uso pubblico;
- Per Piani Attuativi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali: documentazione di previsione di impatto acustico conforme ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/8313 dell'8 marzo 2003) e sottoposte al parere A.R.P.A. ;
- Per Piani attuativi relativi a insediamenti residenziali in prossimità di strade di tipo A,B,C,D,E,F, di discoteche, di circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati impianti o macchine rumorose, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie: valutazione di clima acustico conforme ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (Deliberazione della Giunta Regionale n. VI/8313 dell'8 marzo 2003) e sottoposte al parere A.R.P.A.;
- Cartella colori esplicativa delle tinte scelte per murature esterne e per gli elementi di facciata.
- Titolo di proprietà delle aree e degli immobili soggetti all'intervento edilizio o dichiarazione sostitutiva dell'avente titolo in atto notorio.

5. PIANI ATTUATIVI IN AREE EDIFICATE

- Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento da cui risulta la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del Piano Attuativo, nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel Piano;

- Stralcio dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione;
- Estratto catastale con le indicazioni degli immobili interessati e con l'elenco delle proprietà;
- Planimetria quotata dello stato di fatto dell'area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500;
- Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500, estesi all'edificato in diretta relazione con l'ambito del Piano Attuativo;
- Progetto urbanistico - architettonico definito nelle masse e nelle altezze delle costruzioni, contenente le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia; Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500;
- Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano;
- Cartella colori esplicativa delle tinte scelte per murature esterne e per gli elementi di facciata.
- Schema di convenzione.
- Le planimetrie di tutti i piani e delle coperture ed i prospetti e le sezioni significative, in scala 1:200.
- Norme di attuazione relative a:
 - definizione delle categorie d'intervento;
 - destinazioni d'uso compatibili con le tipologie e le strutture originarie o prevalenti;
 - unità di minimo intervento, finalizzate al recupero dei caratteri strutturali e architettonici prevalenti;
 - qualità e tecnica d'impiego dei materiali, degli elementi costruttivi, dei particolari architettonici e dei colori.
- Schede di rilevamento degli edifici compresi nel Piano, illustrate anche da piante schematiche e fotografie con indicazioni:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- della destinazione fissata dal PdR;
 - dei dati catastali e dimensionali;
 - della dotazione dei singoli edifici o di parte di essi, tradotta in schema grafico;
 - della destinazione d'uso originaria e dello stato di fatto delle singole unità immobiliari;
 - dell'indice di affollamento;
 - dello stato fisico delle strutture e delle finiture;
 - delle condizioni igieniche e di efficienza tecnologica.
6. Tutela della residenza ai sensi del Regolamento d'Igiene. In tutti i Piani attuativi dovranno essere previste e adottate le misure ritenute più idonee in merito alle tipologie, recinzioni o eventuali schermature vegetali e non, al fine di garantire il massimo abbattimento rispetto ad attività agricole limitrofe o a fonti rumorose o inquinanti in accordo con l'A.S.L. della Provincia di Lodi.

Art.39 Convenzioni nei Piani Attuativi e nei comparti a T.A.C.

1. Le convenzioni, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 46 della L.R. 12/05, dovranno prevedere:
- la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e l'assunzione, a carico della proprietà, degli oneri di urbanizzazione primaria vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire e/o della esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria individuata negli elaborati di PdR calcolata a scomputo di tali oneri, secondo quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e nei limiti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006. **Fatto salvo diversa indicazione degli elaborati di PGT in merito o per opere già eseguite nei comparti. (OSSERVAZIONE n° 5.1)**
 - la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria previste internamente al Piano Attuativo negli elaborati del PdR e l'assunzione, a carico della proprietà, degli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire o della esecuzione diretta delle opere suddette nei limiti previsti dall'art. 32 del DLgs. 163/2006, calcolate a scomputo di tali oneri secondo quanto disposto dall'art. 46 della L.R. 12/2005 e s.m.i.; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l'acquisizione di altre aree a destinazione pubblica;

- l'impegno ad operare la cessione gratuita di tutte le aree dovute al Comune per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al momento dell'approvazione della convenzione;
 - i termini stabiliti per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, anche suddivisi per fasi proporzionali alla realizzazione dell'insediamento in caso di inadempienza, dopo un'eventuale proroga di un anno concessa dal Comune per comprovati motivi, la validità del Piano Attuativo approvato decade completamente per la parte non realizzata, fermi restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e il versamento degli oneri;
 - i termini stabiliti per la costruzione e il completamento di tutti gli edifici previsti dal Piano Attuativo, ma comunque entro dieci anni dall'approvazione della convenzione; in caso di inadempienza, dopo un'eventuale proroga di un anno concessa dal Comune per comprovati motivi, la validità del Piano Attuativo approvato decade completamente per la parte non realizzata, fermi restando acquisiti al Comune le cessioni gratuite e il versamento degli oneri;
 - congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - l'assunzione degli eventuali impegni di cui all' art. 43, comma 2-ter, e all'art. 44, comma 15, della L.R. 12/2005 e s.m.i., a meno che il concessionario non li assuma con convenzione all'atto del rilascio del titolo abilitativo;
 - la convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme di legge.
2. Ai sensi dell'art. 32 del DLgs 163/2006 l'Amministrazione Comunale può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto.

Art.40 Titolo abilitativo con obbligo di convenzione – T.A.C.

1. Questa procedura prevede l'attuazione attraverso la presentazione di planivolumetrico, documentazione di permesso di costruire e convenzione con l'Amministrazione Comunale.
2. La valutazione dei progetti è soggetta a parere positivo dell'Ufficio Tecnico Comunale; valgono le disposizioni di cessione e/o monetizzazione di aree a servizi, oneri di urbanizzazione etc. previste

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

normalmente per i piani attuativi, da definirsi all'interno della convenzione. Le aree soggette a titolo abilitativo convenzionato, vengono individuate nelle tavole di PGT con apposita simbologia grafica.

Art.41 Disciplina paesaggistica

1. Le presenti norme sono finalizzate a definire il P.d.R., come strumento a valenza paesistica di maggiore dettaglio alla scala comunale e hanno valore e contenuto prescrittivo oltre che orientativo e di indirizzo. Parimenti integrano, per i nuovi ambiti di trasformazione, la disciplina contenuta nelle NTA del Documento di piano.
2. Sono richiamate in quanto vigenti, le norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al DLgs n. 42/2004 (Codice); il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 197 del 6.3.2001 e la DGR 8.11.2002, n. 11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (che conserva validità ai sensi dell'art. 102 della L.R. 12/2005 nelle more di approvazione del Piano Territoriale Regionale - PTR); i "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della LR 12/2005", approvati con DGR 15.3.2006, n. 2121, nonché, in ambito europeo, la Convenzione del Paesaggio come recepita e ratificata con Legge 9.1.2006, n. 14 ed eventuali Piani d'Ambito successivamente approvati.
3. Per paesaggio si intende "una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni" (Codice). Tale definizione tiene conto dell'idea che i paesaggi evolvono col tempo per l'effetto di forze naturali e per l'azione dell'uomo e sottolinea che il paesaggio forma un tutto i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente.
4. Il PTPR riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione viene esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio.
5. Nelle porzioni di territorio comunale assoggettate a specifica tutela in base all'art. 142 del DLgs 42/2004, la valutazione di compatibilità dei progetti di trasformazione è effettuata, sulla base dei criteri di cui alla DGR 2121/2006, con riferimento alla classe di sensibilità attribuita al sito e tenuto conto delle motivazioni del vincolo, e si conclude con l'autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e preliminare del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, previo parere della Commissione del paesaggio.
6. Nelle restanti porzioni di territorio comunale, la salvaguardia del paesaggio viene esercitata, attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002 (PTPR), mediante determinazione

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dell'impatto paesistico dei progetti attraverso la classe di sensibilità del sito definita dalla Carta della sensibilità paesistica del presente P.d.R. e la valutazione del grado d'incidenza del progetto. Questo esame non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo ma costituisce una fase interna al procedimento di emissione del titolo abilitativo.

7. Tutti i progetti il cui impatto paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla DGR 11045/2002, debbono essere corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati dalla suddetta deliberazione.
8. Gli interventi ricompresi nelle classi 4 e 5 sono comunque corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati alla DGR 11045/2002.
9. L'esame paesistico del progetto si conclude con la valutazione di merito: il giudizio di impatto paesistico. Pertanto tutti i progetti con impatto superiore alla soglia di rilevanza devono essere esaminati e valutati, con il parere della Commissione per il paesaggio di cui all'art. 148 del DLgs 42/2004 e art. 81 della L.R. 12/2005, in riferimento alla loro capacità di inserimento nel contesto, e alla classe di sensibilità paesistica.
10. Non sono soggetti alla presente disciplina gli interventi di cui all'art. 149 del DLgs 42/2004, in particolare gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Non sono soggetti alla suddetta disciplina e alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità storica.

Art.42 Definizione delle classi di sensibilità paesaggistica

1. L'allegato A della D.G.R. 29 dicembre 2005, n. 8/1681 "Contenuti paesaggistici del PGT" definisce che la salvaguardia del paesaggio viene esercitata, attraverso la metodologia di cui alla DGR n. 11045/2002 (PTPR), anche mediante determinazione dell'impatto paesistico dei progetti attraverso la classe di sensibilità del sito definita dalla Carta della sensibilità paesistica del P.d.R. e la valutazione del grado d'incidenza del progetto.
2. Attraverso le indicazioni contenute nell'Allegato A e privilegiando un approccio organico nella lettura del territorio, il quadro conoscitivo e ricognitivo ha definito la carta condivisa del paesaggio e da questa, sulla scorta dei passaggi ricognitivi e interpretativi è stato possibile passare alla definizione della cosiddetta carta della «sensibilità paesistica» dei luoghi, che individua nel territorio comunale gli ambiti, gli elementi e i sistemi a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Per coerenza con l'applicazione del PTPR e delle correlate linee guida per l'esame paesistico dei progetti, la classificazione ha determinato i cinque livelli di sensibilità:

- Sensibilità paesistica molto bassa = 1

Riguarda la fascia di territorio dall'area produttiva Ex Sarni Gulf non inclusa nella fascia di rispetto ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004.

- Sensibilità paesistica bassa = 2

Riguarda gli ambiti a destinazione produttiva presenti nel territorio comunale, nella zona del capoluogo, nella frazione di Melegnanello, nella frazione Terenzano e parte dell'ambito della cascina Grande.

- Sensibilità paesistica media = 3

Riguarda le aree a sud del territorio comprese nel Parco Adda Sud.

- Sensibilità paesistica alta = 4

Comprende le aree di antica formazione, i nuclei storici delle cascine, l'area del Parco Adda Sud.

- Sensibilità paesistica molto alta = 5

Comprende l'area interessata dalla Riserva della Zerbaglia, Palazzo Calderari e la fascia di rispetto monumentale, le aree comprese nella fascia di rispetto ai sensi dell' art. 142 comma 1 lett.c del D.Lgs 42/2004 (aree tutelate per legge) relativa al Fiume Adda, Colatore Muzza e Scolmatore Valguercia.

4. Per la disciplina paesaggistica specifica si rimanda all' Art.41

Art.43 Titoli abilitativi e normative vigenti

1. L'individuazione e la definizione dei titoli abilitativi o necessari per interventi singoli, quali risultano dai precedenti articoli nonché da altre statuizioni delle pr esenti norme, debbono intendersi applicabili in quanto conformi alle disposizioni dell'ordinamento legislativo nazionale e/o regionale vigenti al momento del rilascio del titolo o dell'inizio dell'attività edilizia; dette disposizioni nazionali e/o regionali prevalgono sulle norme tecniche in eventuale contrasto.

TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I SUDDIVISIONE IN AMBITI

Art.44 Classificazione del territorio comunale in ambiti

1. Il Piano delle Regole suddivide il territorio comunale in ambiti ed elementi d'ambito, secondo criteri che scaturiscono dal quadro conoscitivo e ricognitivo del documento di Piano, definendo regole specifiche in funzione dei loro elementi funzionali, tipologici e paesaggistici. Questa suddivisione ha portato, come per altri aspetti del PGT ad una loro sovrapposizione in termini di disciplina urbanistica in funzione dei diversi termini di lettura. Il territorio risulta così articolato con i seguenti ambiti:

- **AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE**
 - TCRM – Tessuto consolidato residenziale di interesse monumentale
 - TCRA – Tessuto consolidato residenziale di antica formazione
 - TCR1 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semiestensiva
 - TCR2 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva
 - TCR3 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia estensiva soggetto a Piano Attuativo vigente
 - TCR4 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia intensiva soggetto a Titolo abilitativo convenzionato
 - TCR5 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia semiestensiva soggetto a Piano Attuativo vigente
 - TCR6 Tessuto consolidato extragricolo in zona agricola
 - TCRV – Ambiti a verde privato in tessuto consolidato residenziale
- **AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO**
 - TCP1 – Tessuto consolidato produttivo urbano
 - TCP2 – Tessuto consolidato produttivo di valenza sovralocale - Area ex-Sarni Gulf

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO
 - TCA1 – Tessuto consolidato agricolo in contesto agricolo
 - TCA2 – Tessuto consolidato agricolo in contesto urbano

- AMBITI DELLE AREE AGRICOLE
 - AA1 – Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola
 - Zona golenale agricola forestale del Parco Adda Sud (I° fascia)
 - Zona agricola del Parco Adda Sud (IIª fascia)
 - Zona agricola del Parco Adda Sud (IIIª fascia)
 - AA2 – Ambiti agricoli in ambiti di trasformazione del DdP
 - AA3 – Subambito agricolo del Colatore Muzza

- AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE
 - AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO
 - Parco Adda Sud
 - Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale, delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli
 - PLIS del Colatore Muzza
 - AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE
 - SIC -Siti di Importanza Comunitaria e ZPS – Zone a protezione speciale
 - Zona di tutela ambientale lungo lo Scolmatore Valguercia – PLIS
 - COMPONENTI DEL PAESAGGIO NATURALE E DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Aree agricole seminate
- Zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi
- Ambiti a coltivazione arborea (impianti latifoglie di pregio e impianti ad arboricoltura da legno)
- Alberi di rilevanza paesistica e alberi monumentali
- boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004
- Reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- Reticolo idrico principale e reticolo idrico minore
- Reticolo idrico di valore storico
- Reticolo idrico di valore ambientale
- Zone umide
- Scarpate morfologiche e dossi
- Spiagge fluviali
- Arginature
- COMPONENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO (STORICO, CULTURALE, URBANO)
 - Nucleo di antica formazione
 - Edifici, manufatti e spazi vincolati
 - Tracciato viario storico
- COMPONENTI DEL PAESAGGIO PERCEPITO
 - Percorsi di fruizione paesistica ambientale
 - Allineamenti delle cortine edilizie
 - Punti di vista panoramici e vedute panoramiche
- CRITICITA' PAESAGGISTICHE

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Infrastrutture a rete e puntuali
- Reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica
- AMBITI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO
 - AMC – Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale
 - Subambiti di ricostruzione dei filari arborei

CAPO II AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO RESIDENZIALE

Art.45 Norme generali per gli ambiti del tessuto consolidato residenziale

1. Gli ambiti del tessuto consolidato residenziale, così come delimitate negli elaborati del P.D.R., sono destinati alle abitazioni ed alle funzioni strettamente connesse con tale uso.
2. Sono tassativamente escluse le attività insalubri di 1° e 2° classe.
3. Possono essere localizzate nelle zone residenziali le attività artigianali o commerciali non inquinanti nel caso in cui non necessitino di tipologie edilizie diverse da quelle residenziali, ferma restando la verifica degli spazi destinati a parcheggio, secondo le quantità previste dalla legge vigente.
4. Sono tassativamente esclusi:
 - gli insediamenti industriali;
 - i magazzini, i depositi e i laboratori in edifici a se stanti con S.I.p. superiore a 250 mq, nonché tutte le attività, anche con S.I.p. inferiore a 250 mq, richiedenti deposito e manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi;
 - i macelli, le scuderie, le stalle e i depositi rurali;
 - i depositi e le esposizioni di materiali all'aperto ed in tettoie aperte;
 - la logistica;
 - in genere tutte quelle attività che risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Art.46 TCRM – Tessuto consolidato residenziale di interesse monumentale

1. Tale ambito comprende le aree edificate e le relative pertinenze di **Palazzo Calderari** vincolati ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 42/2004. **L'ambito individuato dagli elaborati di PGT è subordinato a titolo abilitativo convenzionato e sino alla data di scadenza della convenzione in essere (registrata in data 16/11/2006) gli interventi e le destinazioni d'uso consentite sono quelle definite dagli elaborati allegati alla convenzione. (OSSERVAZIONE n° 6.1)**
2. Sono consentiti esclusivamente interventi di restauro conservativo senza incrementi di volume e con eventuali incrementi di S.I.p. nel limite massimo del 5% della S.I.p. esistente alla data di adozione del P.G.T.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. **Destinazione d' uso.** Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali:

II - IV – VI – VII – XIV – XV – XVII – XVIII – XX -XXI–XXII – XXIII - XXIV – XXV – XXVI – XXVII. Il gruppo funzionale XIX è ammesso esclusivamente per opere di urbanizzazione secondaria.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono comunque subordinati alla disciplina paesaggistica di cui al TITOLO IVCAPO V Art.124 Nucleo di antica formazione, TITOLO IVCAPO V Art.125 Edifici, manufatti e spazi vincolati,

Art.47 TCRA – Tessuto consolidato residenziale di antica formazione

1. Tale ambito comprende le aree totalmente edificate contenute nel nucleo di antica formazione con tessuto edilizio prevalentemente continuo.

2. Per le parti del territorio in TCRA soggette a titolo abilitativo diretto valgono i seguenti indici:

- per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia il recupero edilizio può riguardare tutto il volume esistente;
- nel caso di lotti con indice di edificabilità fondiaria (If) esistente maggiore di 2 mc/mq, è consentita la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici, ove ammissibile vedi disciplina paesaggistica), con una volumetria non superiore a quella esistente e comunque nei limiti di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 02/04/19680 n° 1444 art. 7, subordinatamente alla redazione di Piani di Recupero nel rispetto dei seguenti indici:
 - If = esistente o 1,5 mc/mq
 - Rc = esistente o 40%
 - H = esistente o 7,50 m
- per gli interventi di nuova edificazione, relativamente ai limiti di distanza nei confronti delle strade (Ds), dei confini (Dc) e tra edifici (De) , si applicano le prescrizioni di cui al TITOLO ICAPO IV Art.26 delle presenti Norme.

3. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- il gruppo funzionale VI è ammesso a condizione che non comporti una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbia una SIp superiore a mq. 250.
- Il gruppo funzionale VI è ammesso esclusivamente all'interno del comparto PR1

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. Per le parti del territorio in TCRA soggette a titolo abilitativo convenzionato o a piano attuativo sono considerati prescrittivi i contenuti delle schede d'ambito di cui al documento "2.5 Schede degli ambiti di trasformazione".
5. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione sono comunque subordinati alla disciplina paesaggistica di cui al TITOLO IVCAPO V Art.124 Nucleo di antica formazione, TITOLO IVCAPO V Art.125 Edifici, manufatti e spazi vincolati, TITOLO IVCAPO VI Art.128 Allineamenti delle cortine edilizie.

Art.48 TCR1 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione semiestensiva

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:
 - $I_f = 1,2 \text{ mc/mq}$
 - $R_c = 40\%$
 - $H = 8,5 \text{ m}$
 - $D_s = 5,00 \text{ m}$ / allineamento stradale
 - $D_c = 5,00 \text{ m}$
 - $D_e = 10,00 \text{ m}$
 - $I_{pe} = 40\%$
2. L'utilizzazione dell'indice I_f è obbligatoria per il 50%.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia sono subordinati a titolo abilitativo non convenzionato. Sono invece soggetti a titolo abilitativo convenzionato i seguenti interventi :
 - gli interventi di ampliamento o nuova costruzione in cui si superi il 20% di incremento di volume o slp presente;
 - gli interventi di nuova costruzione in aree inedificate o rese nude in seguito a demolizione.
4. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno prevedere oltre alla monetizzazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al versamento del contributo di costruzione di cui all'art.13 della LR 12/05 , la cessione di aree a servizi per un totale di 26,5 mq/ab, con un minimo non monetizzabile da cedere in loco pari a 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici. Sono consentite deroghe alla cessione minima unicamente in seguito a dimostrata impossibilità di reperimento dei suddetti parcheggi secondo le dimensioni, i parametri e le indicazioni del N.C.D.S.; impossibilità che dovrà essere certificata dall'ufficio viabilità e/o polizia locale. Nella suddetta fattispecie è consentita la

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

monetizzazione totale o per valori inferiori a 2,5 mq/ab.

5. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una SIp superiore a mq. 300.
- il gruppo funzionale VI è ammesso a condizione che non comporti una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbia una SIp superiore a mq. 250.

Art.49 TCR2 – Tessuto consolidato residenziale di edificazione estensiva

1. Tale ambito comprende aree a edificazione estensiva sottoposte a Piano Attuativo vigente alla data di adozione del presente P.G.T. L'edificazione è subordinata al rispetto delle modalità definite dal Piano Attuativo stesso, delle relative previsioni planivolumetriche, nonché delle condizioni contenute nella relativa convenzione.

2. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:

- $I_t = 1,00 \text{ mc/mq}$
- $R_c = 40\%$
- $H = 10 \text{ m}$
- $D_s = 5,00 \text{ m}$
- $D_c = 5,00 \text{ m}$
- $D_e = 10,00 \text{ m}$
- $I_{pe} = 30\%$

3. **Destinazione d'uso.** Sono definite dalla convenzione in atto. Per quanto non in contrasto con la convenzione vigente valgono i gruppi funzionali definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una SIp superiore a mq. 250.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.50 TCR3 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia estensiva soggetto a Piano Attuativo vigente

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:
 - $I_f = 0,8 \text{ mc/mq}$
 - $R_c = 40\%$
 - $H = 9$
 - $D_s = 7,50 \text{ m}$
 - $D_c = 5,00 \text{ m}$ o pari a $\frac{1}{2} H$
 - $D_e = 10,00 \text{ m}$
 - $I_{pe} = 30\%$
2. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento.

Art.51 TCR4 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia intensiva soggetto a Titolo abilitativo convenzionato

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:
 - $I_f = 1,6 \text{ mc/mq}$
 - $R_c = 40\%$
 - $H = 9$
 - $D_s = 7,50 \text{ m}$
 - $D_c = 5,00 \text{ m}$ o pari a $\frac{1}{2} H$
 - $D_e = 10,00 \text{ m}$
 - $I_{pe} = 30\%$
2. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento.

Art.52 TCR5 – Tessuto consolidato residenziale di edilizia semiestensiva soggetto a Piano Attuativo vigente

1. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:

- $I_f = 1,2 \text{ mc/mq}$
- $R_c = 40\%$
- $H = 8,5$
- $D_s = 7,50 \text{ m}$
- $D_c = 5,00 \text{ m}$ o pari a $\frac{1}{2} H$
- $D_e = 10,00 \text{ m}$
- $I_{pe} = 30\%$

2. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento.

Art.53 TCR6 Tessuto consolidato extragricolo in zona agricola

1. Trattasi di edificato situato in zona agricola con tipologie edilizie e/o destinazioni diverse da quella agricola.
2. Sono consentiti interventi di recupero, ristrutturazione o demolizione e recupero della volumetria nei limiti delle prescrizioni del capo III del titolo IV delle presenti NTA e nel rispetto delle distanze minime da garantire tra le zone residenziali e gli allevamenti zootecnici, le stalle, le concimaie e le vasche di raccolta delle deiezioni di derivazione zootecnica, così come stabilito dagli artt. 3.10.1 , 3.10.4 e 3.10.7 del vigente Regolamento Locale d'Igiene e dalle Linee Guida Regionali "Linee Guida Integrate in edilizia rurale e zootecnia" (Decreto n. 5368 del 29/05/2009 della Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia); (**PARERE n° 2.2**)
3. In questo ambito tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a titolo abilitativo nel rispetto dei seguenti indici:
 - $V = \text{volume esistente} + 10\%$
 - $R_c = \text{Superficie coperta esistente} + 10\%$
 - $H = \text{edificio più alto esistente nel comparto}$
 - $D_s = 5,00 \text{ m}$
 - $D_c = 5,00 \text{ m}$
 - $D_e = 10,00 \text{ m}$
4. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- i gruppi funzionali III – XIV sono ammessi a condizione che non comportino una tipologia edilizia di tipo industriale e non abbiano una SIp superiore a mq. 250.

Art.54 TCRV – Ambiti a verde privato in tessuto consolidato residenziale

1. Sono ambiti di verde privato destinato a prato o giardino o piccole coltivazioni a carattere residenziale per le quali non viene prevista l'edificabilità .
2. **Destinazione d'uso:** Non sono ammesse altre destinazioni d'uso se non la coltivazione botanica e ortofrutticola

CAPO III AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO PRODUTTIVO

Art.55 : Norme generali per il tessuto consolidato produttivo

1. Gli ambiti di tessuto consolidato produttivo, così come delimitati negli elaborati di P.D.R., sono destinati ad insediamenti produttivi di carattere industriale e artigianale.
2. In tali ambiti sono vietati i seguenti insediamenti di nuove attività definite insalubri dal D.M. 5.09.1994:
 - **INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE :**
 - Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95.
 - Prodotti e Materiali, rif. nn. 2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,106.
 - Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19.
 - **INDUSTRIE INSALUBRI DI 2° CLASSE:**
 - B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40. C) Attività Industriali, rif. nn. 8 .
3. Il Comune in sede di rilascio del titolo abilitativo può, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, vietare l'uso richiesto o subordinarlo a particolari cautele.
4. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti valgono anche in caso di:
 - richiesta del titolo abilitativo per la modifica di destinazioni d'uso in edifici preesistenti conseguentemente l'attivazione di impianti produttivi o commerciali insalubri di 1a e 2a classe consentite ai sensi dei commi precedenti;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- richiesta di titolo abilitativo per la modifica od integrazione di impianti tecnologici esistenti che trasformino la produzione esistente da salubre a nociva, o da attività di 2a classe ad attività di 1a classe consentite ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono vietate altresì attività richiedenti deposito e manipolazione di materiali infiammabili o comunque pericolosi.
6. Tutti gli insediamenti produttivi dovranno comunque garantire l'adozione di idonei impianti tecnologici onde assicurare l'innocuità di tutti i tipi di scarichi, per i quali devono essere rispettati i limiti di cui alle vigenti leggi.
7. La mancata dimostrazione di quanto richiesto dal comma precedente comporta la sospensione dell'esame degli ulteriori requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'insediamento in questione.
8. Per ogni intervento dovrà essere presentata un'impegnativa nella quale sia specificato:
- le attività che si intendono svolgere con l'indicazione dei processi di lavorazione;
 - la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti dalle lavorazioni previste;
 - la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si intendono installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia;
 - l'assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico.
9. Il rilascio del titolo abilitativo è comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni relative ai limiti acustici di cui al TITOLO ICAPO III Art.23 .
10. In caso di dismissione dell'attività produttiva, per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche interrate o fuori terra dovranno essere applicate le **procedure di indagine ambientale preliminare** ~~procedure previste dalle normative regionali~~ **(PARERE n° 3.10)**. In particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al DLgs. 152/06 art. 242 (bonifiche).

Art.56 TCP1 – Tessuto consolidato produttivo urbano

1. Tale ambito comprende le parti del territorio già edificate con destinazione d'uso produttiva , situate in contesto prevalentemente residenziale, nelle quali è consentito effettuare interventi di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

completamento di insediamenti produttivi di tipo artigianale ed industriale, con i servizi relativi.

2. L'edificazione, é subordinata a titolo abilitativo diretto o convenzionato.
3. Per le parti del territorio in TCP1 soggette a titolo abilitativo diretto valgono i seguenti indici:
 - $U_f = 0,60 \text{ mq/mq}$
 - $R_c = 60\%$
 - $V_p = 15 \%$
 - $I_p = \text{mq. } 1/10 \text{ mc o mq. } 1/3 \text{ mq di s.l.p. equivalente.}$
 - $H = 11 \text{ m}$: non vengono conteggiati ai fini dell'altezza gli impianti tecnologici quali silos, camini, torri di raffreddamento.
 - $S_2 = 10 \%$ della s.l.p. per destinazione artigianale. Il parametro, di cui il 50% destinato a parcheggi pubblici, si applica solo in presenza di titolo abilitativo convenzionato.
 - $D_s = 5,00 \text{ m}$
 - $D_c = 5,00 \text{ m}$
 - $D_e = 10,00 \text{ m}$
4. L'edificazione direzionale o commerciale, é subordinata a titolo abilitativo con i seguenti indici:
 - $U_f = 0,50 \text{ mq/mq}$
 - $R_c = 40\%$
 - $V_p = 15 \%$
 - $I_p = \text{mq. } 1/10 \text{ mc o mq. } 1/3 \text{ mq di s.l.p. equivalente.}$
 - $H = 15 \text{ m}$: con esclusione dei volumi tecnici
 - $D_s = 5,00 \text{ m}$
 - $D_c = 5,00 \text{ m o } 1/2 H$
 - $D_e = 10,00 \text{ m}$
5. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - il gruppo funzionale II è consentito per le situazioni presenti alla data di adozione del P.D.R.;
 - i titoli abilitativi sono soggetti a verifica di impatto acustico dell'intero ambito produttivo.

Art.57 TCP2 - Tessuto consolidato produttivo di valenza sovralocale - Area ex-Sarni Gulf

1. La zona corrisponde alla parte di territorio comunale dismesso dalla Raffineria Sarni-Gulf ed è

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

destinata ad insediamenti produttivi nel rispetto dell'Accordo di Programma promosso dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n° VI/31238 del 29.09.97 e del Decreto regionale n° 2288 del 21 febbraio 2002. Il PTCP della Provincia di Lodi la individua come polarità sovra locale con la sigla EIR B1 con i seguenti obiettivi :

- Incentivare la competitività del sistema territoriale
- Favorire il recupero dell'area dismessa,
- Realizzare il raccordo ferroviario,
- Bonificare l'area dismessa ed approvare il progetto di tutela e salvaguardia della Valguercia.

La convenzione stipulata per il PL risulta scaduta e gli obblighi convenzionali risultano assolti per quanto riguarda le urbanizzazioni ma non per l'attuazione del progetto di tutela e salvaguardia delle aree lungo il Colatore Valguercia. Dovranno inoltre essere riconfermati in sede di titolo abilitativo le indicazioni degli art. 17 e 18 della convenzione scaduta in merito all'aggiornamento dei prezzi di "cessione delle aree edificabili" ed al "fondo a favore dei comuni".

2. Gli interventi a carattere **endogeno** sono soggetti a titolo abilitativo convenzionato (con convenzione tra Comuni, Privato e Provincia di Lodi) con riferimento all'attuazione del progetto delle aree di tutela ambientale lungo il Colatore Valguercia di cui al successivo TITOLO IVCAPO III Art.110
3. Gli interventi ammessi a carattere **esogeno** o che ricadessero nell'elenco dell'art. 14 degli IN del PTCP della Provincia di Lodi saranno inoltre soggetti a concertazione d'ambito ed eventuali oneri perequativi finalizzati alla esecuzione di opere legate all'ambito produttivo.
4. Gli ambiti definiti dagli elaborati di Piano delle Regole come mitigazioni o "VPP – verde privato in ambito produttivo" sono destinati a piantumazioni e verde di pertinenza dei singoli lotti; i suddetti ambiti non sono edificabili ma rientrano nella superficie fondiaria complessiva e concorrono quindi alla generazione della slp dei singoli lotti edificabili. **(OSSERVAZIONE UT n° 4)**
5. Gli interventi ammessi sono soggetti al rispetto dei seguenti indici:

Lotto 1B

Superficie fondiaria	mq. 51.889
Sc massima 50%	
Verde privato interno 15%	
Superficie fondiaria	mq. 51.889
Sip. di progetto in Comune di Turano Lodigiano	mq. 21.316
indice	2,43mq/mq

Lotto 2

Superficie fondiaria	mq. 12.476
Sc massima 50%	
Verde privato interno 15%	
Slp. di progetto	mq. 4.600
Indice	2,71 mq/mq

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Lotto 3B

Superficie fondiaria	mq. 126.980
Sc massima 50%	
Verde privato interno 15%	
Slp di progetto	mq 51.880
Indice	2,44 mq/mq

1. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

Nella zona non sono ammissibili i seguenti insediamenti :

- impianti che utilizzino e/o trattino sostanze radioattive;
- impianti di trattamento di rifiuti industriali" (speciali, sia tossici e nocivi che non) e di deposito e messa a dimora permanente di qualsiasi tipo di rifiuto;
- impianti di inceneritori, termovalorizzatori o similari
- nuovi impianti a rischio di incidenti rilevanti come definiti dalla normativa nazionale per i quali è richiesta la dichiarazione semplice, la dichiarazione integrata, la notifica. Eventuali istanze di insediamento di aziende, la cui tipologia rientri nei casi citati , sono istruite da un apposito gruppo di lavoro tecnico-valutativo formato da tecnici nominati dall'Amministrazione Provinciale, dalle Amministrazioni Comunali e dall'Associazione Industriali Lodigiana nella misura di un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale, un rappresentante della Amministrazione Comunale interessata, un rappresentante dell'Associazione Industriali Lodigiana. Il gruppo di lavoro verifica la sussistenza delle condizioni di sicurezza sia in relazione allo stoccaggio del materiale sia allo svolgimento del ciclo produttivo. Le Amministrazioni comunali procedono, sulla base dell'istruttoria, entro i termini di legge all'adozione del provvedimento definitivo;

2. Per eventuali diverse destinazioni da quelle previste, ai sensi del D.D.U.O. 2288/02 dovranno essere verificati i livelli di compatibilità ambientale con le nuove destinazioni. **(PARERE n° 3.10)**

CAPO IV AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO AGRICOLO

Art.58 TCA1 – Tessuto consolidato agricolo in contesto agricolo

1. Parti del territorio comunale comprendente i fabbricati delle aziende agricole attive ed aree di pertinenza adiacenti, idonee al potenziamento di dotazione fabbricati rurali.
2. In tale zona in generale, si applica la normativa agricola di cui alla Legge Regionale 12/05 e 10/07 e s.m.i. (agriturismo).
3. Sono consentiti gli interventi di cui all'art 27 della LR n° 12/05 nei limiti definiti dai successivi commi.
4. Nel tessuto consolidato agricolo sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione (solo in quanto attività strettamente connesse con l'azienda agricola che li produce direttamente in loco), secondo i criteri e le modalità dalle normative vigenti in materia.
5. E' consentito l'ampliamento in continuità di fabbricati esistenti alla data di adozione del P.D.R., purché destinati ad attività agricola, posti a distanze inferiori a quelle consentite, a condizione che l'ampliamento non riduca le distanze in atto.
6. Eventuali insediamenti zootecnici esistenti alla data di adozione del P.D.R. ed in contrasto con le norme del presente articolo, non potranno essere ampliati o tantomeno riattivati in relazione ad attività suinicola.
7. Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ai sensi dell'art. 60 della L.R. 12/05.
8. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 62 della L.R. 12/05.
9. I cascinali esistenti dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche attuali. Ciò sia per la ricostruzione che per il ripristino e si dovranno quindi usare materiali tradizionali.
10. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le seguenti norme morfologiche:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- tinteggiatura delle parti opache;
 - cromia delle coperture con tinte color cotto.
11. In alternativa al rispetto delle precedenti norme morfologiche dovranno essere previste adeguate mitigazioni attraverso piantumazioni a contorno con cespugli e/o essenze arboree ad alto fusto.
12. E' ammessa l'integrazione delle modalità di inserimento paesistico di cui ai commi precedenti.
13. Destinazione d'uso: I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
- I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 59 comma 1 della L.R. 12/05.
 - Il gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli ed alle attività agrituristiche
14. Per tutti gli interventi sugli edifici esistenti secondo le categorie di intervento di cui all'art. 27 della LR 12/05 si rimanda ai seguenti articoli ed elaborati di piano delle regole :
- TITOLO IVCAPO V Art.124 Nucleo di antica formazione;
 - TITOLO IVCAPO V Art.125 Edifici, manufatti e spazi vincolati;
 - dalla tavola n° 4 del PdR .
15. I proponenti gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento all'interno degli ambiti del tessuto consolidato agricolo dovranno assumersi l'onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri e le modalità definite agli TITOLO IVCAPO VIII Art.134 TITOLO IVCAPO VIII Art.135 TITOLO IVCAPO VIII Art.137 TITOLO IVCAPO VIII Art.138 . E' facoltà del Proponente la scelta di una o più tra le tipologie di impianto di cui all'art. TITOLO IVCAPO VIII Art.137 in base alla s.l.p. edificata.
16. In caso di dismissione dell'attività agricola, per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche liquami interrate o fuori terra dovranno essere applicate le **procedure di indagine ambientale preliminare previste dalle normative regionali (PARERE n° 3.10)**. In particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al DLgs 152/06 art. 242 (bonifiche).

Art.59 TCA2 – Tessuto consolidato agricolo in contesto urbano

1. Tale ambito comprende le parti del territorio comunale comprendente i fabbricati delle aziende agricole attive ed aree di pertinenza adiacenti, in diretta connessione con l'ambito urbano residenziale. In tale ambito in generale, si applica la normativa agricola di cui alla Legge Regionale 12/05 e 10/07 e s.m.i. (agriturismo). Sono consentiti gli interventi di cui all'art 27 della L.r. n° 12/05 nei limiti definiti dai successivi commi.
2. Nel tessuto consolidato agricolo in ambito urbano sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli di prima trasformazione (solo in quanto attività strettamente connesse con l'azienda agricola che li produce direttamente in loco), secondo i criteri e le modalità dalle normative vigenti in materia.
3. La costruzione di nuovi edifici residenziali è ammessa qualora le esigenze abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. E' consentito l'ampliamento in continuità di fabbricati esistenti alla data di adozione del P.d.R., destinati ad attività agricola, purché non destinati ad allevamenti zootecnici, a condizione che l'ampliamento non riduca le distanze dai fabbricati del tessuto urbano residenziale.
4. Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ai sensi dell'art. 60 della L.R. 12/05. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 62 della L.R. 12/05.
5. I cascinali esistenti dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche attuali. Ciò sia per la ricostruzione che per il ripristino, e si dovranno quindi usare materiali tradizionali.
6. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le seguenti norme morfologiche:
 - tinteggiatura delle parti opache;
 - cromia delle coperture con tinte color cotto.
7. In alternativa al rispetto delle precedenti norme morfologiche dovranno essere previste adeguate

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

mitigazioni attraverso piantumazioni a contorno con cespugli e/o essenze arboree ad alto fusto.

8. E' ammessa l'integrazione delle modalità di inserimento paesistico di cui ai commi precedenti.
9. **Destinazione d'uso:** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 59 comma 1 della L.R. 12/05;
 - Il gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli ed alle attività agrituristiche.
10. Per tutti gli interventi sugli edifici esistenti secondo le categorie di intervento di cui all'art. 27 della LR 12/05 si rimanda ai seguenti articoli ed elaborati di piano delle regole :
 - TITOLO IVCAPO V Art.124 Nucleo di antica formazione;
 - TITOLO IVCAPO V Art.125 Edifici, manufatti e spazi vincolati;
 - tavola n° 4 del PdR .
11. I proponenti gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento all'interno degli ambiti del tessuto consolidato agricolo dovranno assumersi l'onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri e le modalità definite agli TITOLO IVCAPO VIII Art.134 TITOLO IVCAPO VIII Art.135 TITOLO IVCAPO VIII Art.137 TITOLO IVCAPO VIII Art.138 . E' facoltà del Proponente la scelta di una o più tra le tipologie di impianto di cui all'art. TITOLO IVCAPO VIII Art.137 in base alla s.l.p. edificata.
12. In caso di dismissione dell'attività agricola, per i serbatoi fuori terra o interrati e/o vasche liquami interrate o fuori terra dovranno essere applicate le **procedure di indagine ambientale preliminare** ~~procedure previste dalle normative regionali~~ **(PARERE n° 3.10)**. In particolare, nel caso di serbatoi adibiti allo stoccaggio di gasolio vige l'obbligo di presentazione di un piano di rimozione, da presentare al Comune e ad ARPA ed in ogni caso qualora si riscontri la presenza di contaminazioni evidenti del terreno circostante sussiste l'obbligo di comunicazione e di attivazione delle procedure di cui al DLgs 152/06 art. 242 (bonifiche).

CAPO V AMBITI DELLE AREE AGRICOLE

Art.60 AA1 Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola

1. Nell'ambito AA1 vale, in generale, quanto disposto dagli articoli 59-60 della Legge Regionale 12/05.
2. Sono sottoposte a tutela le zone boscate; per le zone boscate é ammesso il taglio della vegetazione arborea esistente secondo la normativa prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia; é comunque vietata la messa a coltura dei terreni boscati.
3. Non sono consentite edificazioni di ogni genere ma le aree sono quantificabili ai fini del computo del volume e della superficie coperta edificabili nell'ambito del tessuto consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola indicati negli elaborati dal PdR .
4. Ai fini del computo volumetrico é ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l' azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. Su tutte le aree computate ai fini edificatori é istituito un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i Registri Immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
5. L'edificazione é consentita secondo i parametri del successivo Art.66
6. L'uso dei fertilizzanti e lo spandimento dei liquami é regolamentato dalla DGR 8/8658 del 2007 a cui si rimanda.
7. Per le aree ricadenti negli ambiti di Pianura irrigua, ai sensi del punto 27.8 degli IN del PTCP della Provincia di Lodi sono prioritariamente da prevedere azioni rivolte al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 1. Consolidamento e sviluppo della qualità e dell'efficienza del sistema produttivo agricolo mediante:
 - L'insediamento di imprese di trasformazione di materie prime locali;
 - Interventi strutturali per l'introduzione della trasformazione aziendale dei prodotti agricoli;
 - Interventi per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle aziende agricole rivolti alla qualità di prodotto e di processo;
 - La dismissione degli impianti obsoleti e la riconversione delle strutture dimesse per funzioni compatibili con il contesto rurale;
 - La realizzazione di circuiti enogastronomici ed interventi per la vendita diretta di prodotti agroalimentari locali;
 2. Rafforzare gli aspetti multifunzionali dell'agricoltura lodigiana per preservare le realtà produttive minori e tutelare l'ambiente e il territorio mediante:
 - L'incentivazione dell'agriturismo;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- L'introduzione di colture energetiche ed interventi di incentivazione della trasformazione dei prodotti agricoli per la produzione di energia pulita;
- La tutela idrogeologica e ambientale;
- 3. Favorire lo sviluppo di un sistema ambientale e per l'impresa sostenibile mediante:
 - La salvaguardia delle unità produttive e della continuità delle superfici agricole;
 - La gestione razionale delle risorse idriche e la tutela delle acque da inquinanti;
 - Interventi per la migliore gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici;
 - La produzione di colture agricole secondo tecniche di minore impatto ambientale;
 - La costituzione di siepi e filari, la conservazione delle formazioni lineari;
 - La realizzazione di impianti arborei a rapido accrescimento, per la produzione di biomassa, con latifoglie di pregio;
 - La manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture e della logistica al servizio delle imprese agricole.

8. Per le aree ricadenti negli ambiti di valorizzazione ambientale, ai sensi del punto 27.1 degli IN del PTCP della Provincia di Lodi sono prioritariamente da prevedere azioni rivolte al perseguimento dei seguenti obiettivi:

La salvaguardia e la valorizzazione dei territori agricoli identificati e disciplinati dai relativi strumenti di pianificazione delle aree protette, favorendone l'attitudine multifunzionale per la valorizzazione ambientale e di fruizione socio-culturale compatibile;

- Imboschimenti a scopo naturalistico-ambientale;
- Ripristino e conservazione di biotopi di interesse naturalistico, aree umide;
- Interventi selvicolturali di miglioramento;
- Manutenzione e recupero dei fontanili;
- Rimodellamento delle rive dei corsi d'acqua;
- Mantenimento e miglioramento delle fasce e delle macchie alberate;
- Realizzazione di nuove formazioni lineari, siepi e filari. **(PARERE n° 3.2)**

9. Per le aree ricadenti in ambito rurale faunistico venatorio, ai sensi del punto 27.9 degli IN del PTCP della Provincia di Lodi in attuazione del progetto di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere:

- Gestione selvicolturale dei boschi e dei pioppeti esistenti finalizzata agli aspetti faunistici;
- Imboschimenti con impiego di un elevato numero di specie autoctone e di specie arbustive;
- Costituzione di siepi e filari;
- Introduzione di colture agricole a perdere;
- Interventi a favore dell'agriturismo venatorio. **(PARERE n° 3.2)**

Destinazione d'uso: I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- Il gruppo funzionale XXV è consentivo senza manufatti edilizi
- I gruppi funzionali XXIV e XXV sono ammessi soltanto per la realizzazione di serbatoi per la raccolta di liquami che possono essere realizzati a una distanza minima di 50 m dalle abitazioni di pertinenza delle attività agricole.

Gli edifici esistenti potranno subire interventi di ordinaria manutenzione.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'ambito è destinato esclusivamente alla coltivazione dei fondi e non è ammessa la stabulazione all'aperto del bestiame.

~~Per le zone individuate dal PTCP della Provincia di Lodi come **ambiti rurali di cintura periurbana**, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 27.2 degli IN del PTCP ed in attuazione del progetto di Rete dei valori ambientali, sono prioritariamente da prevedere:~~

- ~~• Interventi di forestazione urbana;~~
- ~~• Infrastrutture per la fruizione: piste ciclabili ecc. **(OSSERVAZIONE UT n° 6)**~~

~~**Art.61 Zona golenale agricola forestale del Parco Adda Sud (I^a fascia)**~~ **ABROGATO (PARERE n° 4)**

~~**Art. 62 Zona agricola del Parco Adda Sud (IIa fascia)**~~ **ABROGATO (PARERE n° 4)**

~~**Art. 63 Zona agricola del Parco Adda Sud (IIIa fascia)**~~ **ABROGATO (PARERE n° 4)**

Art.61 Zona golenale agricolo forestale del Parco Adda Sud (I° fascia) (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 27 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

La zona è destinata al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento e alla graduale ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio. Subordinatamente a tale finalità primaria, è consentito l'esercizio

dell'agricoltura, secondo qualità e modalità compatibili con la fragilità idrogeologica della fascia di riserva fluviale (prima fascia), nonché la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa e delle attività agricole.

2. Indirizzo

2.1. Il consolidamento idrogeologico e la tutela e ricostituzione dell'ecosistema ripariale sono di norma effettuati dal proprietario, possessore o detentore mediante la conservazione della vegetazione esistente e l'impianto di essenze autoctone miste arboree e arbustive secondo quantità, criteri e modalità stabiliti da convenzioni quadro o aziendali, stipulate con il Parco in coerenza con le indicazioni dell'Autorità di Bacino.

2.2. Il Parco può proporre agli agricoltori singoli e associati, le cui aziende sono comprese in tutto o in parte nella zona di cui al presente articolo una convenzione quadro, avente principalmente ad oggetto:

- la ricostituzione quantitativa di ambienti rurali, le modalità e i tempi della sua attuazione;
- la ricostituzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesaggistico della campagna;
- il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale dell'esercizio dell'agricoltura.

Il contenuto della convenzione quadro può essere adeguato alle singole situazioni aziendali.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Prescrizioni

3.1 Ai fini della graduale ricostruzione delle fasce ripariali gli interventi devono interessare un'area della larghezza minima di 10 metri dal ciglio di sponda lungo il fiume, con esclusione di spiagge e di strade campestri a fiume.

3.2 In caso di presenza di vegetazione naturale o di rinnovazione spontanea o nelle aree di rimboschimento, si applicano i criteri contenuti nel Piano di Indirizzo Forestale e in coerenza con i disposti della legislazione vigente.

3.3 L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito. Senza autorizzazione, è vietato alterare o distruggere gli elementi vegetazionali arborei o arbustivi: l'autorizzazione del Parco è rilasciata a condizione della sostituzione degli elementi eliminati, secondo i criteri contenuti nel Piano di Indirizzo Forestale. È vietato altresì aprire o coltivare cave, salvo diverse previsioni del Piano Cave Provinciale, o attivare discariche, salvo i disposti del Titolo III.

3.4 Sono comunque ammessi gli interventi per la formazione di percorsi.

3.5 Non è ammessa la realizzazione di nuove serre e coperture ancorchè provvisorie. Per le serre esistenti è consentito l'ampliamento fino ad un massimo del 5% della loro superficie.

3.6 Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamento zootecnico.

3.7 Non è consentita l'edificazione di nuovi insediamenti agricoli. Negli insediamenti rurali esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi gli interventi di:

a) recupero dell'esistente con il mantenimento della destinazione agricola e zootecnica, oppure per uso agriturismo;

b) nuova costruzione in aggiunta all'insediamento edificato esistente, con destinazione agricola, fatti salvi i divieti dettati dal PAI per la 1° fascia;

c) ristrutturazione dei volumi esistenti, ai fini del riuso per destinazioni extra agricole, secondo i criteri, le disposizioni e le procedure di cui ai successivi artt. 29 e 37.

3.8 Le aree delle aziende agricole comprese nella zona sono computabili ai sensi del Titolo III art. 59 comma 5 della l.r. 12/2005, per l'edificazione in altre fasce territoriali del Parco o fuori dai suoi confini.

3.9 Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, per le attività orto florovivaistiche, nonché per la finalità di cui all'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, oppure per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.

Art.62 Zona agricola di seconda e terza fascia del Parco Adda Sud (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 28 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1.1. La zona è indirizzata alla conservazione e all'espansione dei caratteri paesistici e allo sviluppo delle attività agricole. In detta zona i fattori di caratterizzazione sono rappresentati dall'andamento della maglia irrigua, dalla continuità delle alberature di ripa e bordo campo, dalle scarpate morfologiche e dai piani inclinati a coltura che delineano la presenza di paleoalvei e di tracce della divagazione dei corsi d'acqua.

1.2. Il Parco sostiene l'attività agricola, in quanto componente fondamentale per la gestione dell'ambiente e del paesaggio, nonché gli interventi mirati alla conservazione della continuità delle componenti naturalistiche costituenti corridoi ecologici di raccordo tra l'ambiente fluviale e il restante territorio di pianura.

2. Indirizzo

2.1. Il Parco, per il conseguimento degli obiettivi di conservazione delle componenti paesaggistiche, al fine di favorire lo sviluppo e la continuazione delle attività agricole, promuove il conferimento di sostegni economici alle aziende, attraverso specifiche convenzioni nell'ambito di piani aziendali.

2.2. Sono ammessi gli interventi per la formazione di percorsi aperti al pubblico e regolati da apposite convenzioni con particolare attenzione a non recare pregiudizio all'attività agricola.

3. Prescrizioni

3.1. L'equipaggiamento naturale e paesaggistico della zona deve essere conservato, per quanto esistente, e gradualmente ricostituito, nel rispetto della disciplina da stabilire con regolamento del Parco.

3.2. Le recinzioni sono ammesse soltanto per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, per le attività orto florovivaistiche, nonché per la finalità di cui all'articolo 15, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Recinzioni temporanee sono ammesse per il pascolo semibrado bovino ed equino, oppure per la protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità.

Art.63 AA2 – Ambiti agricoli in ambiti di trasformazione del DdP

1. Sono ambiti agricoli che per la loro vicinanza agli ambiti del tessuto consolidato residenziale e produttivo richiedono una particolare definizione dell'uso agricolo del suolo. Questi ambiti sono da destinarsi prevalentemente alla coltivazione. Sono inoltre interessati nel quadro strategico del DdP del presente P.G.T. (o potranno esserlo da future varianti) da ambiti di trasformazione residenziale o produttiva e quindi rappresentano una porzione di ambito agricolo che è interessato o lo sarà in divenire, da trasformazioni urbanistiche e come tale richiede una particolare disciplina d'uso.
2. Le trasformazioni dell'uso del suolo che prevedano, attraverso l'attivazione di ambiti di trasformazione, interventi di carattere insediativo e infrastrutturale, devono essere supportati dalla redazione dello Studio di valutazione della compatibilità agroforestale ai sensi dell'art. 35 degli Indirizzi normativi del PTCP

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. L'edificazione ad uso agricolo non è consentita ma le aree sono utilizzabili per il computo degli indici edificabili agricoli
4. Ai sensi dell'art. 27.10 degli IN del PTCP della Provincia di Lodi , sono prioritariamente da prevedere i seguenti interventi:
 - Interventi di forestazione urbana;
 - Realizzazione di formazioni lineari, siepi e filari;
 - Infrastrutture per la fruizione: piste ciclabili ecc;
 - Promozione di forme di agricoltura biologica ed integrata;
 - Interventi rivolti all'introduzione dell'agriturismo e di servizi connessi di turismo rurale, ivi comprese forme di vendita diretta di prodotti agricoli, anche attraverso l'incentivazione di interventi edilizi per l'adeguamento e la conversione di edificato rurale preesistente;
 - Interventi per la riduzione di disturbi ed effetti nocivi arrecati alla popolazione residente dalla presenza di allevamenti intensivi e/o altra attività agricole a più elevato impatto ambientale;
 - Interventi rivolti al recupero ed alla valorizzazione dell'edificato agricolo tradizionale dismesso.
5. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - Il gruppo funzionale XXIV è consentito ad una distanza di rispetto di 50 m dal tessuto consolidato residenziale.
 - Sono vietati gli spandimenti di liquami e l'utilizzazione di fitofarmaci ad una distanza minore di 50 m dal tessuto consolidato residenziale.

Art.64 AA3 – Subambito agricolo del Colatore Muzza

1. Ai sensi dell'art. 27.6 del PTCP della Provincia di Lodi il PGT individua una fascia di territorio localizzata lungo il **Colatore Muzza** nella quale le azioni da privilegiare in queste zone perseguono l'obiettivo dell'abbattimento degli inquinanti di natura agricola trasportati dalle acque superficiali.
2. Sono sottoposte a tutela le zone boscate; per le zone boscate é ammesso il taglio della vegetazione arborea esistente secondo la normativa prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Provincia; é comunque vietata la messa a coltura dei terreni boscati.
3. Non sono consentite edificazioni di ogni genere ma le aree sono quantificabili ai fini del computo del volume e della superficie coperta edificabili nell'ambito del tessuto consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola indicati negli elaborati dal PdR. Ai fini del computo volumetrico é ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. Su tutte le aree computate ai fini edificatori é istituito un vincolo di "non edificazione" debitamente trascritto presso i Registri Immobiliari,

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica

4. Le azioni da privilegiare in queste zone perseguono l'obiettivo dell'abbattimento degli inquinanti di natura agricola trasportati dalle acque superficiali. Per queste zone, sono prioritariamente da prevedere:
 - Creazione di fasce tampone;
 - Formazione di impianti arborei per la produzione di biomassa;
5. **Destinazione d'uso:** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:
 - Il gruppo funzionale XXIV è ammesso esclusivamente previa creazione di una fascia tampone lungo il corso della lungo il Colatore Muzza con interventi di mitigazione ambientale di tipologia 1 e 2 così come definiti al TITOLO IVCAPO VIII Art.135 delle presenti norme.
6. L'ambito è destinata esclusivamente alla coltivazione dei fondi e non è ammessa la stabulazione all'aperto del bestiame.

Art.65 – Ambiti agricoli e PIF

All'interno di tutti gli ambiti agricoli strategici, per quanto riguarda gli indirizzi selvicolturali e la gestione dei boschi si rimanda alle indicazioni e disposizioni del Piano di indirizzo Forestale (PIF).

CAPO VI EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA

Art.66 Edificazione in zona agricola

1. Gli interventi di edificazione in zona agricola sono consentiti ai sensi del “TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA” della Legge Regionale 12/05 e smi.
2. Gli indici di densità fondiaria, limitatamente al GF I – GFII, per le abitazioni dell'imprenditore agricolo non possono superare i seguenti limiti:
 - $I_f = 0,03$ mc/mq per terreni agricoli *
 - $I_f = 0,01$ mc/mq per terreni a bosco, coltivazioni a legno, pascolo o prato stabile *
 - $I_f = 0,06$ mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica. *
 - $I_p = 1$ mc/10mc
 - $H = 7,50$
 - *Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente sono incrementati del 20 per cento*
3. Per i rimanenti gruppi funzionali ammessi
 - $R_c = 10$ % dell'intera superficie aziendale * **
 - $R_c = 20$ % per le superfici di aziende orto-floro-vivaistiche* **
 - $R_c = 40\%$ per le superfici utilizzate a serre. * **
 - $R_c = 60$ % per l'ambito di tessuto consolidato agricolo

** Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui al comma precedente sono incrementati del 20 per cento.*

*** Tali limiti non si applicano nel caso di opere richieste per l'adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità produttiva.*
4. Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.
5. E' ammessa, per il computo dell' I_f e del Rapporto di copertura, l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche se non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini, nei modi previsti dall'art 59 della LR 12/05.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6. I nuovi edifici rurali non potranno in ogni caso distare, fatta eccezione per i G.F. I - II, meno di ml 200 per strutture per allevamenti bovini e ml 400 per strutture per allevamenti suini dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo gli elaborati grafici del P.D.R., destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza.
7. Gli interventi di nuova edificazione dovranno rispettare le seguenti norme morfologiche:
 - tinteggiatura delle parti opache;
 - cromia delle coperture con tinte color cotto
8. Nelle aree destinate all'agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire ai sensi dell'art. 60 della L.R. 12/05.
9. Il permesso di costruire è subordinato :
 - alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT;
 - all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
 - limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall'organo tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
 - Il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente a :
 - a) all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all'articolo 59, comma 1 LR 12/05 , a titolo gratuito;
 - b) in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dell'impresa agro meccanica per la realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione;

10. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici è possibile inoltrare al comune la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 62 della L.R. 12/05.
11. I cascinali esistenti dovranno mantenere le caratteristiche morfologiche attuali. Ciò sia per la ricostruzione che per il ripristino, e si dovranno quindi usare materiali tradizionali.
12. Eventuali accessi esistenti su strade provinciali di ambiti in cui alla normale destinazione agricola siano affiancate destinazioni commerciali dovranno essere oggetto di adeguamento a seguito della presentazione di apposita istanza di rilascio della concessione stradale. **(PARERE n° 3.13)**
13. L'edificazione in zona agricola è consentita secondo le seguenti modalità :

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tabella 1 – Edificazione in zona agricola

OSSERVAZIONE UT n° 11

AMBITI	EDIFICAZIONE		MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI TITOLO IVCAPO Parametri di impianto			STUDIO PAESISTICO	CONVENZIONE
	SI	NO	residen ziale	agricolo	Zootecni co		
TCA1 tessuto consolidato agricolo	O *				1 - 4		O
TCA2 tessuto consolidato agricolo in contesto urbano	O *	zootecnic o	2	1 - 3	non ammesso		O
ATA ambiti di trasformazione agricola	O *		2	1 - 3	1 - 3 - 4		O
AA1 ambiti per l'esercizio dell'attività agricola	O *		1 - 3	(1-3)X2	(1-4)x2	O	O
AA2 ambiti agricoli periurbani		O					
corridoi ambientali di scala comunale e provinciale	O *		1 X 3	(1-3)X3	(1-3-4)x3	O	O
Parco Adda Sud Zona agricola		O					
Parco Adda Sud Zona agricola	O *-**		(1-3)X2	(1-3)X3	(1-3-4)x3	O	O
ambiti di rispetto paesaggistico, naturalistico e di mitigazione		O					

* nei limiti definiti dal regolamento d'igiene e dall'art 6.4 delle NTA del quadro strategico del DdP

** nei limiti del PTC del Parco Adda Sud

Art.67 Interventi in fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici

Per i nuovi edifici rurali con destinazione differente dal GF I e II valgono le seguenti disposizioni:

- a. le strutture per allevamenti bovini dovranno trovare, all'interno degli ambiti di trasformazione agricola, localizzazione adeguata rispetto dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo gli elaborati grafici del P.d.R. , destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza, prevedendo, qualora siano a distanza inferiore a 200 m, elementi di mitigazione o altri sistemi di abbattimento delle criticità, previa deroga del Sindaco;
- b. le strutture per allevamenti suini non potranno distare meno di ml 400 dal perimetro dagli ambiti del tessuto consolidato e dagli ambiti di trasformazione aventi, secondo gli elaborati grafici del P.D.R., destinazione residenziale, commerciale e terziaria e per i servizi per attrezzature scolastiche e collettive connesse alla residenza.
- c. Per distanze inferiori da quelle previste dai precedenti commi dovranno essere predisposte adeguate misure di mitigazione e di abbattimento degli odori e ottenuta la deroga da parte del Sindaco .
- d. Le prescrizioni di cui al comma precedente trovano applicazione, rispettando l'aspetto di reciprocità, anche per i piani di recupero

Ogni singolo intervento che ricada nell'ambito delle distanze minime stabilite per gli allevamenti zootecnici dovrà essere sottoposto a puntuale procedura di richiesta di deroga al Sindaco, concertando le eventuali motivazioni, mitigazioni e/o migliorie tecniche con gli Enti preposti che dovranno trovare distinte applicazioni nel caso di nuovi ambiti o di ambiti di recupero.

TITOLO IV AMBITI ED ELEMENTI SOTTOPOSTI A DISCIPLINA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE

CAPO I AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE ED ECOLOGICO – PARCO ADDA SUD

~~Art. 69 Perimetro del Parco regionale Adda Sud ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 70 Norme generali di salvaguardia ambientale ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 71 Norme generali di salvaguardia paesistica ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 72 Norme generali di salvaguardia storico monumentale ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 73 Fasce e zone territoriali ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 74 Fascia di tutela fluviale – prima fascia ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 75 Fascia di tutela paesistica – seconda fascia ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 76 Fascia di rispetto – terza fascia ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 77 Riserve naturali orientate ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 78 Riserve naturali parziali zoologiche ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 79 Zona ambienti naturali ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 80 Subzona di recupero ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 81 Fasce di ricostruzione dell'ecosistema ripariale (in zona golenale) ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 82 Zona di interesse monumentale ed edifici monumentali ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 83 Subzone di rispetto paesistico ambientale e paesistico monumentale ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 84 Ambiti di progettazione e gestione coordinata delle grandi riserve ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 85 Fiume, opere idrauliche e spiagge ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 86 Zone umide ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 87 Complessi boscati e vegetazionali ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 88 Flora spontanea ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 89 Vincolo idrogeologico ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 90 Scarpate morfologiche ABROGATO (PARERE n° 4)~~

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

~~Art. 91 Elementi costitutivi del paesaggio, fontanili e marcite ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 92 Equipaggiamento ambientale e paesistico della campagna ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 93 Esercizio dell'agricoltura ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 94 Allevamenti zootecnici ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 95 Arboricoltura da legno a rapido accrescimento ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 96 Edificato rurale ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 97 Agriturismo ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 98 Viabilità minore ed accessibilità interna al Parco ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 99 Parcheggi in Parco Adda Sud ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 100 Viabilità e circolazione stradale ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 101 Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture ABROGATO (PARERE n° 4)~~

~~Art. 102 Discariche ABROGATO (PARERE n° 4)~~

Art.68 Ambito e contenuti del piano territoriale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 1 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. I contenuti e gli effetti del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco sono quelli previsti e regolati dalla legge e dalle presenti norme. I rapporti tra il PTC e gli strumenti di pianificazione territoriale sono regolati dalla legge.

2. Il piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, come approvato con l.r. 16 settembre 1983, n. 81 e modificato con l.r. 20 agosto 1994, n. 22, con le seguenti precisazioni:

a) dove il perimetro è determinato da una strada, si intende corrispondente al ciglio stradale interno, verso l'area Parco;

b) dove il perimetro è determinato da un corso d'acqua si intende corrispondente alla mezzeria del corso d'acqua stesso;

c) dove il perimetro è determinato dalla scarpata morfologica si intende corrispondente al ciglio superiore della scarpata stessa.

Il perimetro del parco regionale coincide con il perimetro del corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale – primo livello della rete dei valori ambientali, di cui all'art. 26.1 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente a cui si rimanda (**PARERE n° 3.1**).

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.69 Fasce e zone territoriali (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 12 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Il territorio del Parco, ai fini della presente disciplina, è oggetto di duplice ordine di suddivisione, in fasce, zone e subzone territoriali sottoposte a diverso grado di tutela ed individuate con apposito simbolo grafico nelle allegate planimetrie.

2. Le fasce territoriali sono le seguenti:

- di tutela fluviale (prima fascia)
- di tutela paesaggistica (seconda fascia)
- di rispetto (terza fascia).

3. Le zone territoriali sono le seguenti:

- Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta
- Siti Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale
- zona naturalistica orientata
- zona naturalistica parziale: botanica, zoologica e biologica
- zona ambienti naturali e zone umide
- zona golenale agricolo-forestale
- zona agricola di Ila fascia
- zona agricola di IIIa fascia
- zona di Iniziativa Comunale (IC), riservata alla pianificazione comunale
- fiumi opere idrauliche e spiagge
- emergenze storico architettoniche e loro pertinenze. Complessi rurali e manufatti di valore storico, documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.L.vo 42/2004)
- zona di esercizio dell'attività estrattiva.

4. Sono individuati con apposita simbologia i Poli di attrezzature per la fruizione:

- di livello territoriale
- di livello locale.

5. All'interno delle zone territoriali sono individuate le seguenti sub zone:

- di rispetto paesaggistico ambientale
- di rispetto paesaggistico monumentale
- di recupero di ambienti degradati
- centri e nuclei storici.

6. Sono inoltre individuati i seguenti elementi:

- Complessi rurali e manufatti di valore storico, documentale e paesistico
- Manufatti idraulici
- Fontanili
- Sistema delle acque irrigue
- Scarpate morfologiche primarie e secondarie.

7. Nelle tavole allegate "Vincoli e tutele" è individuata la Rete Ecologica Regionale di cui all'articolo

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3- ter della L.R. 86/83.

Art.70 Norme generali di salvaguardia ambientale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 14 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1 Il Parco promuove la conservazione dell'ambiente attraverso la tutela delle componenti morfologiche e naturalistiche del territorio, come specificato dalle disposizioni relative alla suddivisione del territorio in fasce.

2. Indirizzo

Il Parco mette in atto forme di collaborazione con i Comuni e gli Enti competenti per la realizzazione di interventi incidenti sulla qualità dell'ambiente attraverso strumenti di programmazione negoziata.

Le convenzioni con i privati, previste dalle presenti norme e con particolare riferimento agli interventi per la fruizione, devono contenere specifiche disposizioni circa le modalità di conservazione dell'ambiente della valle fluviale.

Il Piano individua i perimetri dei siti Natura 2000 così come definiti dalla normativa vigente. In tutto il Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il cui progetto è approvato dal Parco. Per tali zone si applicano le disposizioni degli articoli delle singole zone.

3. Prescrizioni

3.1. All'interno del territorio del Parco, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al D.P.C.M. 24 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001 indica e classifica le fasce a diverso grado di rischio. Nelle fasce fluviali individuate dal PAI, vigono le norme di attuazione dello stesso, sovraordinate alle presenti norme.

3.2. In tutto il territorio del Parco, fatto salvo quanto disciplinato nelle successive norme di zona, sono vietati:

a) l'abbandono e la formazione di ammassi o depositi di rifiuti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i centri per la raccolta differenziata comunali o intercomunali ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 e i cassonetti stradali; è ammesso esclusivamente in zona IC il deposito temporaneo e il recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e scavi;

b) i movimenti di terra, ad eccezione di quelli in zona IC, il livellamento di scarpate, declivi e avvallamenti. Sono esclusi dal divieto quelli relativi alle pratiche agricole svolte nel rispetto della normativa di settore, di pertinenza delle aziende agricole, compresi gli interventi sulla rete irrigua di pertinenza delle aziende agricole, nonché i livellamenti superficiali consistenti nella sistemazione del piano di coltivo con quote di sterri e/o riporti non superiori a 50 cm. effettuata senza asportazione del materiale all'esterno dell'area dei lavori;

c) il danneggiamento, l'asportazione, il commercio dello strato superficiale del suolo, dell'humus e

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

della cotica erbosa; sono fatte salve le normali pratiche colturali e gli interventi di trasformazione o di escavazione di qualsiasi genere, ammessi dalle presenti norme, purché siano state osservate le relative procedure abilitative;

d) la distruzione o il danneggiamento di zone umide, quali paludi, stagni, acquitrini, lanche, morte, fontanili, fasce ripariali dei fiumi e di ogni altro corso d'acqua, e la deviazione o occultazione di acque o risorgive;

e) la distruzione o danneggiamento dell'ambiente boschivo e delle componenti paesaggistiche dell'ambiente agrario;

f) la recinzione stabile, fatta salva quella consentibile esclusivamente per esigenze di tutela di aree edificate e relative pertinenze, impianti e allevamenti. In tutti gli altri casi sono ammesse recinzioni con siepe viva, di essenze autoctone. Recinzioni temporanee sono assoggettate ad assenso del Parco subordinato ad atto di impegno alla rimozione.

g) salvo che nella zona rinviata alla pianificazione comunale, l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo; è comunque ammessa la segnaletica al servizio del parco, delle attività e delle aziende agricole nonché quella viaria e turistica.

Art.71 Fiume, opere idrauliche e spiagge (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 15 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesaggistico del Parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono subordinate le utilizzazioni agricole, industriali, artigianali, sportive e ricreative delle acque. La tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e di divagazione, ai recenti tagli o salti di meandro, nonché alle spiagge, isole e aree golenali aperte, corrispondenti alle aree comprese tra il fiume e il primo ordine di arginatura.

1.2. Tutti gli interventi devono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale e dell'ecosistema fluviale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio.

1.3. La planimetria di piano individua il fiume nel suo corso e nel suo limite medio di piena quale riportato nella cartografia tecnica regionale; il simbolo grafico comprende anche le isole. Alle penisole e alle spiagge si applicano, le norme della zona ambienti naturali.

2. Indirizzo

2.1 Le norme conseguenti all'applicazione delle disposizioni dell'Autorità di Bacino si applicano integralmente lungo tutto il corso del fiume.

E' consentita, l'esecuzione delle opere di difesa idraulica previste dalla pianificazione sovraordinata (Autorità di Bacino), dalla pianificazione regionale, nonché la realizzazione di opere in regime d'urgenza e di somma urgenza, previa comunicazione al Parco.

2.2 Le opere di sistemazione e regimazione fluviale devono essere eseguite nel rispetto della

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

naturale divagazione fluviale o delle zone umide, restando la stessa subordinata soltanto alla salvaguardia di importanti insediamenti rurali civili o industriali o di opere infrastrutturali, oppure a imprescindibili necessità di sistemazione del bacino interregionale, preferibilmente utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica se compatibili con le condizioni del rischio idraulico.

2.3 Nella zona golenale agricolo forestale, relativamente alle aree coltivate, ivi comprese le aree per l'arboricoltura, il Parco persegue, nel rispetto delle attività agricole in atto, l'obiettivo della rinaturalizzazione e riforestazione delle aree, anche mediante acquisizioni, convenzioni, concessione di contributi e indennizzi.

3. Prescrizioni

3.1 Ai fini della tutela del fiume e delle aree marginali:

a) tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, individuati con apposita simbologia quali "zone ambienti naturali" nella planimetria di piano;

b) gli interventi di consolidamento, di riqualificazione e di recupero ambientale e paesaggistico devono prevedere l'impianto o il reimpianto del bosco come primario strumento di difesa geologica e idrica del territorio, nel rispetto delle spiagge e delle zone umide esistenti e di quelle eventualmente formatesi per taglio o salto di meandro;

c) in quanto ammessi, tutti gli interventi devono, ove possibile, essere eseguiti mediante opere di ingegneria naturalistica, in difetto, mediante materiali reperiti sul posto, oppure d'uso tradizionale; dovrà comunque essere curato l'inserimento ambientale mediante protezioni erbose e piantumazioni;

d) qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo compatibile con la tutela della fauna ittica, anche al fine di impedire la frammentazione degli habitat fluviali;

e) le escavazioni in alveo sono consentite solo a scopo di regimazione fluviale o di mantenimento del collegamento al fiume delle lanche o di eventuale ricollegamento delle morte, oppure per ripristinare zone umide prosciugate, qualora ammesse ai sensi delle disposizioni dell'Autorità di Bacino, previo accordo con il Parco sulle modalità di esecuzione e di ripristino ambientale;

f) l'impiego della motorizzazione per la navigazione fluviale, è limitato alle esigenze di propulsione delle imbarcazioni da diporto o da lavoro, con esclusione di qualsiasi forma di competizione sportiva. La potenza impiegabile è limitata a 25 HP, ovvero 18,38 KW, salvo particolari esigenze connesse con il tipo di servizio o attività di pubblica utilità o pubblico interesse da svolgere previa autorizzazione del Parco;

3.2 Sulle spiagge fluviali non sono consentiti:

a) l'accesso con mezzi motorizzati, salvo espressa autorizzazione del Parco;

b) il campeggio, l'attardamento, il bivacco;

c) la piantumazione, salvo che per le finalità di ingegneria naturalistica di cui ai commi precedenti;

d) le coltivazioni agricole od orticole;

e) la sosta e il transito di greggi;

f) l'escavazione o l'asporto di materiali, salvo che per lavori di regimazione idraulica disposti dall'autorità idraulica competente ai sensi dei commi precedenti;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3.4 Il Parco, anche in relazione alle caratteristiche delle zone e subzone del PTC, nei tratti di riva interessati dall'installazione di pontili, barconi e altre strutture galleggianti o emergenti dalle acque, fissate stabilmente alla riva o al letto del fiume verifica:

- che l'accesso non comporti degrado alle sponde e alle aree attraversate
- che le attività svolte non siano disturbanti, in relazione all'ambiente circostante.

3.5 La segnaletica relativa ai divieti di balneazione è apposta dai Comuni secondo indicazioni fornite dal Parco.

Art.72 Fascia di tutela fluviale - prima fascia (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 16 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. La fascia identifica il territorio di massima fragilità idrogeologica e di più elevata rilevanza ambientale e paesaggistica del parco; comprende il fiume e le aree soggette alla più ampia tutela naturalistica. La fascia è destinata a consentire le condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo e l'evoluzione naturale del fiume in aderenza agli orientamenti contenuti nella Pianificazione a scala di Bacino o Distretto idrografico del fiume Po.

1.2. La fascia di tutela fluviale ha le finalità di:

- a) tutelare e ricostituire le caratteristiche naturali e paesaggistiche del fiume, dell'ecosistema ripariale, della zona golenale agricolo forestale e delle aree circostanti, sia negli elementi caratteristici, sia nei complessi di beni naturalistici e paesistici;
- b) tutelare il sistema idrogeologico complessivo, nei suoi elementi costitutivi, e disciplinare gli usi compatibili con la fragilità idrogeologica;
- c) disciplinare e orientare la fruizione agricola dei suoli, in relazione alla fragilità idrogeologica dei suoli stessi, invertendo anche la tendenza alla sottrazione di aree al fiume, alle zone umide e ai complessi vegetazionali, mediante la riqualificazione naturalistica di aree agricole, con priorità per le aree lungo il fiume;
- d) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici, educativi, ricreativi.

2. Indirizzo

2.1. Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi devono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. Prescrizioni

3.1 È vietato lo spandimento di fanghi di depurazione, fatta eccezione per quelli provenienti dai tradizionali e ricorrenti espurghi di canalizzazioni irrigue e di colo.

3.2 Si applicano inoltre le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.73 Fascia di tutela paesaggistica - seconda fascia (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 17 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. La fascia comprende le aree interne alla valle fluviale di minore fragilità idrogeologica, aventi rilevanza paesaggistica e funzione di protezione ambientale della fascia di tutela fluviale, di cui al precedente articolo.

La fascia è costituita in prevalenza da aree agricole e include zone naturalistiche orientate e parziali botaniche, zoologiche e biologiche, nonché poli di fruizione attrezzati per il pubblico e insediamenti urbani.

1.2. La fascia di tutela paesaggistica ha le finalità di:

- a) tutelare e riqualificare il paesaggio e l'ambiente agricolo e naturale;
- b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;
- c) garantire il miglioramento ambientale e paesaggistico dei nuclei urbanizzati, recuperare e valorizzare gli edifici individuati di interesse storico-ambientale;
- d) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, nel rispetto delle esigenze dell'agricoltura e del paesaggio.

2. Indirizzo

Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. Prescrizioni

Si applicano le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.

Art.74 Fascia di rispetto - terza fascia (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 18 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. La fascia comprende le aree agricole perimetrali del Parco, coincidenti con il piano generale terrazzato o i terrazzi secondari, con presenza di insediamenti urbani.

1.2. La fascia di rispetto ha le finalità di:

- a) costituire zona di protezione delle fasce interne del Parco di maggior pregio ambientale e paesaggistico, nonché di rispetto della zona naturalistica compresa nella fascia stessa;
- b) promuovere la continuazione e lo sviluppo delle attività agricole;
- c) tutelare gli elementi paesistici e naturalistici individuati dal piano;
- d) garantire il complessivo miglioramento ambientale e paesaggistico degli ambiti urbani, recuperare e valorizzare gli edifici individuati di interesse storico-ambientale;
- e) promuovere e disciplinare la fruizione pubblica e sociale, compatibilmente con le esigenze dell'agricoltura e del paesaggio.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Indirizzo

Tutti gli interventi, le convenzioni, i provvedimenti abilitativi debbono tendere al graduale perseguimento delle finalità di cui al comma precedente.

3. Prescrizioni

Si applicano le disposizioni corrispondenti alle specifiche norme di zona e subzona.

Art.75 Riserva naturale orientata Adda Morta - Lanca della Rotta (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 19 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

E' individuata, con apposito perimetro, la Riserva regionale naturale Adda Morta - Lanca della Rotta istituita con D.C.R. 19 dicembre 1984, n. III/1845.

Il perimetro della Riserva coincide con il Sito di Interesse Comunitario individuato dalla Regione Lombardia, con del. G.R. 7/14106 dell'8.08.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le aree comprese al suo interno si applicano le disposizioni previste dal Piano della Riserva, approvato con D.G.R. n° 4/40739 del 14.03.1989 e del Sito di Interesse Comunitario.

Art.76 Siti Natura 2000 (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 20 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. La Variante generale del PTC del Parco recepisce le deliberazioni della Regione Lombardia in merito alla identificazione dei Siti facenti parte delle rete natura 2000 ed in particolare dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'allegato B della presente normativa.

1.2. Tali zone sono orientate alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna caratteristici del territorio nonché delle qualità paesaggistiche ivi riscontrate.

1.3. Nelle tavole di PTC sono individuati i perimetri dei SIC e delle ZPS così come definiti dalla Regione Lombardia con del. G.R. 7/14106 dell'8.08.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Indirizzo

2.1. Il Parco provvede alla formazione dei Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS in conformità alle deliberazioni regionali in materia e definisce i contenuti delle eventuali convenzioni con i privati proprietari delle aree incluse per il raggiungimento degli scopi individuati dai singoli Piani di Gestione.

3. Prescrizioni

3.1 All'interno dei Siti Natura 2000 valgono, oltre alle misure di conservazione approvate da Regione Lombardia, le prescrizioni normative relative alle zone e subzone individuate dal PTC del Parco, integrate, per gli aspetti regolamentari, dalle normative dei singoli Piani di Gestione.

Fatta salva l'attuazione degli interventi gestionali previsti dal Piano di Gestione ed eseguiti direttamente dall'Ente gestore o da questo espressamente e preventivamente consentiti, si fa divieto di esercitare ogni

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

tipologia di attività che possa compromettere la conservazione degli habitat e delle specie vegetali e animali presenti nei Siti Natura 2000.

3.2 Nei siti Natura 2000 le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire la tutela e la conservazione:

- a) degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE;
- b) delle comunità floristiche e faunistiche.

3.3 L'Ente gestore:

- a) effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA;
- b) provvede al monitoraggio ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 357/1997, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
- c) esercita le funzioni di vigilanza e irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle prescrizioni stabilite nelle misure di conservazione e valutazione di incidenza.

Art.77 Zona naturalistica orientata (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 21 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Le aree classificate zona naturalistica orientata, individuate nelle tavole di azionamento con apposito simbolo grafico ed elencate nell'allegato A alle presenti NTA, costituiscono il nucleo di maggior valore dell'ambiente naturale della bassa valle dell'Adda, nella sua articolazione in boschi, zone umide, aree di rinnovazione spontanea. Gli interventi, tesi a orientare scientificamente l'evoluzione dell'equilibrio naturale e implementare la biodiversità in tutte le sue manifestazioni, devono essere diretti alla salvaguardia e al potenziamento del patrimonio boschivo autoctono e alla conservazione attiva delle zone umide.

2. Indirizzo

L'utilizzo e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 23, 24 e 25.

E' consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo culturale ed educativo entro i limiti specificati dalla presente disposizione e dai regolamenti d'uso.

Sono consentiti comunque tutti gli interventi compatibili con le caratteristiche delle zone naturalistiche orientate che il Parco, gli enti territorialmente interessati e il Concessionario delle Aziende Faunistico Venatorie, sentito il Parco, ritengono necessari per l'attuazione degli scopi del piano, nonché per finalità di tutela e fruizione ambientale, ivi compresi, in particolare, gli interventi per la formazione di percorsi.

3. Prescrizioni

Fatte salve le norme generali di salvaguardia ambientale di cui al Capitolo I, nella zona naturalistica orientata è vietato:

- a) costruire opere edilizie, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli osservatori naturalistici;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tese al mantenimento dell'ambiente naturale delle zone naturalistiche orientate, autorizzati dal Parco;

c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee approvate dal Parco a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;

d) esercitare l'agricoltura, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti e lo spandimento di fanghi di depurazione;

e) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea, le aree di rimboschimento;

f) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o parti di essi; sono fatte salve le attività svolte con finalità di studio o ricerca e quanto disciplinato dai piani faunistico-venatori e piani ittici provinciali;

g) sorvolare con aerei ed elicotteri a bassa quota di disturbo per l'avifauna, fatti salvi gli interventi antincendio e di soccorso;

h) raccogliere funghi, fiori e frutti di bosco;

i) aprire o coltivare cave, salvo diverse previsioni del Piano Cave provinciale, attivare discariche;

j) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;

k) produrre rumori o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di produzione sonore;

l) introdurre cani.

Le zone naturalistiche orientate possono essere computate come superfici di riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale di aziende faunistiche o di ambiti territoriali di caccia.

Art.78 Zona naturalistica parziale botanica, zoologica e biologica (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 22 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. Il piano individua nelle tavole di azionamento con apposito simbolo grafico ed elenca, nell'allegato A alle presenti norme, le zone naturalistiche parziali a fini di tutela della flora e della fauna, classificate quali:

- zone naturalistiche parziali botaniche, caratterizzate da popolamenti vegetali di particolare pregio o interesse, sia per la loro rarità all'interno del Parco o per le caratteristiche ambientali e floristiche, sia per la presenza al loro interno di specie vegetali rare o minacciate;

- zone naturalistiche parziali zoologiche, caratterizzate da popolamenti animali, particolarmente ricche dal punto di vista qualitativo, ed interessanti a livello scientifico per la presenza di specie rare e minacciate, oppure di aree necessarie alla sosta, riproduzione ed alimentazione della fauna caratteristica

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

del Parco;

- zone naturalistiche parziali biologiche, caratterizzate da biocenosi interessanti perché caratteristiche e minacciate di scomparsa o alterazione, tuttora in accettabili condizioni di equilibrio ambientale, anche se di origine artificiale e mantenute dall'intervento periodico dell'uomo.

1.2. Gli interventi devono mirare alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali, rispettivamente botaniche, zoologiche e biologiche, e delle potenzialità paesaggistiche in funzione educativa e culturale, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi d'origine antropica.

In particolare, gli interventi ammessi sono finalizzati a:

- per le zone naturalistiche parziali botaniche, alla tutela della vegetazione esistente e delle specie rare presenti, mirati al raggiungimento del miglior livello possibile di equilibrio naturale delle popolazioni vegetali;

- per le zone naturalistiche parziali zoologiche, alla tutela ed incremento della fauna presente, mantenendo e migliorando a questo scopo le caratteristiche degli ambienti che la ospitano, e soprattutto regolamentando in modo scientificamente corretto il prelievo;

- per le zone naturalistiche parziali biologiche, al mantenimento e miglioramento della biocenosi, tutelando flora e fauna e regolamentando il prelievo eventuale, con interventi mirati alla tradizionale gestione (nel caso dei fontanili) ed al raggiungimento di migliori condizioni di equilibrio ecologico.

2. Indirizzo

2.1. L'utilizzazione e la gestione forestale dei boschi e la gestione delle zone umide sono disciplinate dalle disposizioni di settore, in particolare ai sensi dei successivi artt. 23, 24 e 25.

2.2. È consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo culturale, educativo, purché non disturbante né distruttiva, ed entro i limiti specificati dalla presente disposizione, dalle norme di settore e dai regolamenti d'uso.

2.3. Sono consentiti comunque gli interventi approvati dal Parco, e che risultano necessari per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora o della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa, in particolare, la formazione di percorsi.

3. Prescrizioni

Fatte salve le norme generali di salvaguardia ambientale di cui al Capitolo I, nelle zone naturalistiche parziali è vietato:

- a) costruire opere edilizie o di permanente trasformazione edilizia del suolo, salvo gli interventi necessari per gli scopi del Piano ai sensi del precedente comma 2.3;

- b) costruire strade, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche, effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale;

- c) erigere recinzioni, salvo quelle temporanee approvate dal Parco a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, o di aree che devono essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o ricerca scientifica, di pubblica incolumità;

- d) esercitare l'agricoltura, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti e lo spandimento di fanghi di depurazione;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- e) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati di rinnovazione spontanea e le aree di rimboschimento;
- f) aprire o coltivare cave, salvo diverse previsioni del Piano Cave provinciale, attivare discariche;
- g) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico, accendere fuochi all'aperto, allestire attendamenti o campeggi;
- h) produrre rumore o suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi di produzione sonora;
- i) introdurre cani nelle zone di riserva naturalistica parziale zoologica e biologica, fatta eccezione per i periodi di attività venatoria.

Art.79 Zona ambienti naturali e zone umide (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 23 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Le aree comprese nella zona sono destinate alla conservazione e al potenziamento delle risorse vegetazionali e ambientali naturali, anche di zona umida. Gli interventi devono tendere al riequilibrio ecologico dell'asta fluviale, per finalità di consolidamento idrogeologico e di miglioramento del paesaggio. La subzona di recupero di cui all'art. 46 costituisce area di prioritario intervento di ricostituzione ambientale. Sono ammessi i soli interventi ai sensi del comma precedente, per la ricostituzione ambientale e di recupero delle condizioni di equilibrio naturale.

Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali del Parco il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo e culturale, nonché per le attività di svago, in quanto compatibili.

1. Indirizzo

2.1. Sono consentiti gli interventi che il Parco e gli enti territorialmente interessati, sentito il Parco, ritengono necessari per le finalità di miglior tutela ambientale, per la ricostruzione o riqualificazione del paesaggio, della flora e della fauna, nonché per la fruizione pubblica di cui al comma precedente, ivi compresa in particolare la formazione di percorsi.

2.2. La fruizione è sempre consentita nell'ambito di progetti generali relativi alla percorribilità del Parco e alla conoscenza del territorio; nei progetti di realizzazione delle aree attrezzate per la fruizione vanno rispettate le prescrizioni di cui al Titolo II, Capitolo V.

2.3. Il Parco incentiva, attraverso apposite convenzioni, la graduale trasformazione in bosco dei pioppeti e delle colture arboree per la produzione di biomassa.

3. Prescrizioni

3.1. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, nuove cave e ampliamento di cave esistenti, salvo diverse previsioni del Piano Cave Provinciale, attivazione di discariche. E' vietato esercitare l'agricoltura ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme di basso impatto

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti. E' inoltre vietato lo spandimento dei fanghi di depurazione.

3.2. I progetti di ricostituzione o di recupero ambientale sono effettuati mediante il reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva autoctona, nel rispetto delle zone umide. Previa autorizzazione del Parco, sono ammesse anche destinazioni naturalistiche differenti atte a incrementare la varietà ambientale, purché non comportino il livellamento del terreno;

3.3. Possono essere realizzate solo recinzioni temporanee e aventi finalità di protezione ambientale o di sicurezza pubblica.

3.4. Gli interventi nelle zone umide sono ammessi con le seguenti modalità e cautele:

a) sono soggette a comunicazione al Parco le opere effettuate per il mantenimento, la ricostituzione e il miglioramento dell'alimentazione idrica, la risagomatura del fondo, la captazione di acque;

b) è soggetto a comunicazione al Parco l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea; per lo sfalcio del canneto la comunicazione indica anche le modalità di asportazione delle parti recise.

3.5. Fatti salvi gli interventi di cui ai commi precedenti, nelle zone umide è vietato:

a) bonificare, riempire, danneggiare o prosciugare le zone stesse;

b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide stesse;

c) navigare a motore ed esercitare la balneazione;

d) usare antiparassitari ed erbicidi;

e) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.

3.6. È fatto obbligo di rimuovere per il periodo dal 1 marzo al 30 giugno di ciascun anno le griglie e ogni altra opera che possa impedire il libero accesso dell'ittiofauna alle bocche di presa di derivazioni di acque pubbliche principali che alimentino zone umide disciplinate dal presente articolo.

3.7. Nelle zone umide devono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della zona naturalistica orientata o parziale, ove coincida con il margine di zone umide:

a) una fascia di cinque metri, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;

b) una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.

Art.80 Gestione faunistica (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. La fauna del Parco costituisce una componente fondamentale del patrimonio naturalistico e ambientale, della biodiversità e del valore scientifico e culturale dell'area protetta. Gli interventi destinati alla conservazione e alla gestione per il miglioramento qualitativo e quantitativo della fauna del Parco devono tendere al mantenimento dell'equilibrio ecologico anche negli ecosistemi antropici e soprattutto ai

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

loro margini, e della massima varietà ambientale, per permettere la sopravvivenza delle specie animali di maggior pregio scientifico del Parco all'interno degli ecosistemi ospiti.

1.2. La fauna invertebrata degli ambienti naturali o naturaliformi del Parco costituisce la base della biodiversità dell'area protetta, e come tale è soggetta a studio, tutela e valorizzazione naturalistica e culturale.

2. Indirizzo

2.1. Sono consentiti gli interventi che il Parco e i comuni interessati, sentito il Parco, ritengono necessari per il raggiungimento di forme di miglior tutela ambientale, per ricostruzione e riqualificazione della componente faunistica di ogni ambiente, nonché per forme compatibili di fruizione pubblica come la formazione di percorsi.

In particolare vanno considerate a livello prioritario le specie rare e minacciate a livello locale, nazionale ed europeo.

2.2. Tra gli interventi destinati al riequilibrio della situazione faunistica del Parco è inclusa la progressiva eliminazione di specie animali alloctone e invasive, in quanto in grado di entrare in concorrenza o di danneggiare direttamente la fauna autoctona, operata dal Parco in base alle proprie competenze, o secondo modalità concordate con altri soggetti operatori.

2.3. Le nuove infrastrutture lineari, se conformi alle norme di zona, dovranno essere dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta, e i nuovi manufatti idraulici di qualsiasi genere realizzati su corpi idrici permanenti dovranno garantire il transito della fauna ittica.

2.4. La fruizione naturalistica e culturale del patrimonio faunistico del Parco è consentita purché non disturbante, con modalità definite dal Parco con regolamento.

2.5 L'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria è disciplinato dai Piani Provinciali, che sono approvati in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal presente piano e alle finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori del Parco.

3. Prescrizioni

3.1. È vietata l'introduzione e/o il ripopolamento di specie animali non autoctone nel Parco, fatta eccezione per il fagiano in aree destinate all'esercizio della caccia e della carpa in acque utilizzate per la pesca.

3.2. L'introduzione di fauna autoctona deve essere tempestivamente comunicata al Parco, che può proporre modificazioni nella scelta delle specie, nelle modalità di intervento e nei controlli veterinari preliminari e in quelli ecologici successivi al rilascio degli esemplari in natura.

3.3. Il Parco può precludere temporaneamente alla fruizione pubblica alcune zone dell'area protetta, per tutelare specie di particolare rarità o interesse scientifico nel corso di alcune fasi del loro ciclo biologico.

3.4. Le ricostruzioni ambientali e i grandi interventi di imboschimento anche produttivo dovranno tener conto della fauna operando per accrescerne la quantità e migliorarne la qualità, rispettando fasce ecotonali, ambienti umidi e radure interne, gestendo anche a livello naturalistico la copertura erbacea del terreno, la presenza di arbusti, di alberi morti o deperienti e di rampicanti, secondo modalità da concordare con il Parco.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.81 Gestione del patrimonio forestale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 25 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

I complessi boscati, le macchie arboree, i filari arborei e arbustivi di rinnovazione spontanea devono essere mantenuti a cura dei proprietari o possessori o detentori nel miglior stato di conservazione colturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax o subclimax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

2. Indirizzo

2.1. Tutti gli interventi consentiti devono essere subordinati alla finalità primaria di assicurare alle aree la conservazione e il miglioramento del loro carattere ambientale e di favorire il progressivo recupero dei sistemi boscati.

2.2. Prescrizioni

3.1. Su tutto il territorio del Parco si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale e, per quanto riguarda i boschi, tutte le attività selvicolturali sono normate dal Regolamento Regionale 5/2007 (Norme forestali regionali) e dalle eventuali deroghe concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008.

3.2. Nei boschi sono vietati i tagli a raso, la sostituzione con colture arboree e l'esercizio di attività agricola in qualsiasi forma.

3.3. Al fine di salvaguardare l'integrità del bosco, nel rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 50 c. 7 della l.r. 31/2008, il Parco può effettuare una preventiva contrassegnatura delle piante da abbattere e delle matricine da rilasciare, purché sia stata presentata la relativa denuncia informatizzata di taglio e rilasciati eventuali altri atti amministrativi previsti.

3.4. Ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte ai sensi del Piano di Indirizzo Forestale vigente nel Parco.

3.5. Il taglio del ceduo e dell'alto fusto è consentito con il rispetto delle matricine e degli arbusti autoctoni.

3.6. Nel caso di piante isolate o poste in parchi e giardini, il proprietario è tenuto a valutare, compatibilmente col valore della pianta e del costo delle operazioni, il ricorso alle tecniche di arboricoltura più indicate al fine di prevenirne l'abbattimento. In caso di taglio è prescritta la sostituzione delle piante con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originali.

3.7. Per i filari arborei è necessario mantenere, quando possibile, gli individui meglio radicati e conformati; è fatto obbligo di sostituzione degli alberi abbattuti. La capitozzatura è consentita secondo gli usi locali; è in ogni caso ammessa la sostituzione di individui morti, ammalati o deperienti con esemplari della medesima specie; le specie infestanti devono essere sostituite con specie autoctone. Deve essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti comunque salvi gli interventi manutentivi indispensabili per la coltura del filare stesso.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3.8. La manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle fasce gravate da servitù o nelle aree di rispetto degli edifici, è consentita nel rispetto della normativa vigente. Va comunque salvaguardata la vegetazione arbustiva autoctona di sottobosco.

3.9. Nelle aree non boscate le utilizzazioni consentite sono soggette alle seguenti modalità di intervento:

a) senza autorizzazione sono ammessi:

- la rimozione di piante secche e rami morti, la sostituzione di piante morte, ammalate o deperienti nei filari, nonché la raccolta dei funghi e della flora minore, nei limiti consentiti dalla vigente specifica normativa;
- gli interventi colturali sulla vegetazione arbustiva al piede del filare e le normali pratiche colturali su alberi capitozzati;

b) sono soggetti a preventiva comunicazione al Parco, fatta eccezione per la zona IC:

- il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi privati e pubblici;
- l'intervento di pulizia dei rampicanti, ammesso solo per fini colturali;
- il taglio dei complessi vegetazionali.

Art.82 Norme generali (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 26 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1 Orientamento

Al fine dell'applicazione di specifiche azioni di tutela, il piano identifica le componenti strutturali del paesaggio agrario, rappresentate principalmente dalle componenti morfologiche, vegetazionali e storiche, regolate dalle disposizioni del successivo Capitolo IV.

Il Parco ai fini della ricostituzione del paesaggio, promuove l'aumento della dotazione di vegetazione permanente lungo corsi d'acqua, strade e percorsi campestri, confini poderali, scarpate ed altri elementi morfologici del terreno. L'aumento della dotazione si realizza con specie autoctone, con elementi vegetazionali di specie diverse tra loro atte a incrementare la varietà ambientale.

2 Indirizzo

2.1. Il Parco promuove, con le proprie strutture, tutte le iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole del Parco, in particolare a favore delle aziende comprese in tutto o in parte nella fascia di tutela fluviale (prima fascia), in coerenza con le vigenti leggi di finanziamento per l'agricoltura indirizzabili ad azioni di rafforzamento della qualità del paesaggio.

2.2. La dotazione di elementi vegetazionali può essere oggetto di convenzione, che, in conformità agli orientamenti di cui sopra, impegni il proprietario, possessore o detentore a realizzare un progetto complessivo di equipaggiamento ambientale dell'azienda agricola. La convenzione può prevedere la modifica o sostituzione degli elementi paesistici di cui al precedente primo comma, a condizione della contestuale messa a dimora di pari quantità di sviluppo lineare di filari o siepi o di superficie boscata.

2.3. I Consorzi di Bonifica, consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, collaborano con il Parco nella tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, nel rispetto del piano. Gli interventi di ripristino determinati dall'urgenza e realizzati dai medesimi consorzi, sono effettuati previa comunicazione al Parco.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3 Prescrizioni

3.1. Le componenti morfologiche e arboree, sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco. Ogni forma di intervento su tali componenti deve pertanto essere oggetto di misure di compensazione o di reintegro da concordare con il Parco.

3.2. Il prato stabile è considerato elemento di qualificazione paesaggistica ed ecologica: la sua eventuale rottura, con sostituzione di altre colture, deve essere subordinata a opere di compensazione ambientale come definite dal regolamento di cui all'art. 36, fatte salve le disposizioni relative alla Gera d'Adda, come definita al successivo punto 3.5.

3.3. L'edificazione al servizio dell'agricoltura è ammessa per i soggetti e secondo le procedure di cui alla Parte II, Titolo III della l.r. 12/2005, nell'osservanza delle norme di zona e di quelle di cui all'art. 29.

3.4. Ai fini della distribuzione delle acque irrigue, la posa di strutture impermeabili è consentita purché le stesse siano totalmente interrato, fatte salve diverse esigenze idrauliche. Laddove le condizioni di funzionalità idraulica non consentano l'interramento delle suddette strutture, è necessario l'utilizzo di soluzioni atte ad un adeguato inserimento sotto il profilo paesaggistico.

3.5. L'esercizio dell'agricoltura e ogni altro intervento nell'ambito della Gera d'Adda (territori in sinistra orografica dell'Adda compresi tra il comune di Rivolta d'Adda, e di Boffalora d'Adda) è altresì sottoposto alle seguenti norme di tutela:

a) il prato stabile esistente deve essere conservato e non ne è ammessa la trasformazione colturale, fatte salve comprovate esigenze agronomiche supportate da studio agrogeopedologico; in tal caso la superficie trasformata, nell'arco di 10 anni dalla prima richiesta, non potrà essere superiore al 50% della superficie aziendale coltivata a prato stabile;

b) è obbligatorio il mantenimento del filare di ripa, la cui coltura è effettuata secondo la disciplina da stabilire con regolamento del Parco.

Art.83 Edificato rurale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 29 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

L'edificato rurale rappresenta una delle componenti fondamentali del paesaggio del Parco e struttura di base per la gestione degli spazi agrari. Il Parco ne tutela la permanenza e regola gli aspetti connessi con l'ammodernamento e l'adeguamento delle strutture. I complessi di riconosciuto valore storico paesaggistico sono inoltre sottoposti alle norme di cui al Capitolo IV Paesaggio e Patrimonio storico.

2. Indirizzo

2.1. I Comuni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, provvedono alla delimitazione dei perimetri dei complessi rurali dettando le disposizioni in materia di interventi edilizi, in coerenza con i disposti della legislazione regionale vigente, e nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) nel caso di trasformazione d'uso, lo strumento urbanistico comunale, nella fase di adeguamento al PTC del Parco, definisce le destinazioni incompatibili con la tipologia degli edifici e con le funzioni in essere. Sono comunque escluse le attività produttive industriali, l'artigianato che comporti emissioni di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

sostanze ai sensi del D.L.vo 152/06 nocive nell'aria, nell'acqua o sul suolo, anche se di modesta entità, i depositi di materiali e le attività che comportino l'alterazione degli spazi aperti e delle corti storiche;

b) nel caso di dismissione totale o parziale dell'attività agricola, gli interventi ammessi devono essere regolati all'interno di un piano attuativo esteso all'intero complesso.

2.2. Nell'ambito di insediamenti rurali dismessi, i corpi di fabbrica privi di valore storico-architettonico, legittimamente autorizzati, estranei all'impianto organico del complesso rurale storico e non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, non sono recuperabili ad altre destinazioni e sono destinati alla demolizione. Lo strumento urbanistico comunale può ammettere la possibilità di recupero della superficie coperta demolita, se non vincolata ai sensi di legge al mantenimento della destinazione d'uso agricola, nell'ambito dei piani attuativi, definendo le destinazioni compatibili, le caratteristiche e la posizione rispetto all'organismo originario (vedi anche comma 3.1 e 3.2).

3. Prescrizioni

3.1. E' consentita l'edificazione a servizio dell'agricoltura solo in prossimità e a completamento di insediamenti agricoli preesistenti, salvo documentate esigenze produttive o di trasferimento di sedi aziendali dai centri edificati. Le nuove costruzioni devono uniformarsi per caratteri morfologici e architettonici alla tradizione costruttiva del contesto territoriale.

3.2. La realizzazione di nuovi edifici destinati all'attività agricola, è subordinata alla valutazione dell'impossibilità di recupero di volumi e strutture esistenti, con particolare riferimento alla considerazione dei valori storici e tipologici dei manufatti, oppure all'eliminazione totale di volumi privi di valore con conseguente costruzione di nuove strutture aventi caratteristiche di cui al successivo comma 3.3.

3.3. I nuovi edifici e manufatti devono rapportarsi, per caratteri morfologici, materiali e tecniche costruttive a quelli esistenti nel complesso rurale del quale entrano a far parte e non devono alterare gli spazi che determinano la configurazione storica del complesso (corti, aie, ecc).

3.4. Il mutamento di destinazione d'uso di edifici rurali esistenti è ammesso, in conformità allo strumento urbanistico comunale, secondo le seguenti prescrizioni:

a) il recupero dei volumi esistenti, deve essere compatibile con la struttura tipo-morfologica dell'organismo esistente e del complesso edilizio;

b) è consentito anche il mutamento di destinazione d'uso parziale degli edifici dismessi dall'agricoltura, compresi in complessi rurali ancora attivi, a condizione che non si determinino situazioni di incompatibilità con l'attività in essere; in ogni caso l'intervento di trasformazione edilizia dovrà essere sottoposto a Piano Attuativo;

c) sono in ogni caso vietati interventi di demolizione di parti di interesse storico e di alterazione dei rapporti planivolumetrici e degli elementi architettonici di caratterizzazione della morfologia dei fronti;

d) il rilascio del titolo abilitativo è condizionato alla preventiva rinuncia da parte del proprietario e/o del conduttore alla realizzazione di nuovi volumi e superfici coperte aventi destinazione agricola, per un termine di dieci anni, con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola; nel caso di cui alla lettera b), qualora il riuso riguardi il recupero delle parti già a uso abitativo o di strutture di valore storico-paesaggistico di cui sia comprovata l'impossibilità di recupero funzionale alla data di adozione del PTC, la rinuncia da parte del proprietario e/o del conduttore con atto da trascriversi nei registri immobiliari su tutti i terreni di proprietà costituenti l'azienda agricola, è limitata alla

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

realizzazione di nuovi volumi residenziali.

Art.84 Allevamenti zootecnici (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 30 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Ai sensi delle presenti norme, per allevamenti zootecnici si intendono le attività di allevamento svolte in rapporto alla produzione del fondo.

Il transito e il pascolo brado di ovini e caprini non sono ammessi nelle zone di riserva naturalistica, nella zona ambienti naturali e sulle spiagge fluviali.

L'allevamento di animali nei limiti del fabbisogno familiare e agriturismo, effettuato presso l'insediamento rurale, è sempre ammesso.

2. Indirizzo

L'impiego dei reflui zootecnici in agricoltura è regolato con riferimento alle disposizioni vigenti.

3. Prescrizioni

I Piani di Utilizzazione Agronomica, di cui alla legislazione vigente in materia sono applicati a tutte le aree del Parco. E' vietato lo spandimento dei reflui nelle aree ricadenti in "riserva regionale", in "zone di riserva naturalistica", in "zone ambienti naturali". Sono fatte salve le norme previste dai piani di gestione dei Siti Natura 2000.

Non sono ammessi nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici intensivi, non collegati alla conduzione del fondo, perché attività non compatibili con le finalità del Parco.

Art.85 Arboricoltura da legno (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 31 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

In tutto il territorio del Parco l'esercizio dell'arboricoltura da legno è liberamente consentito su terreni agricoli.

2. Indirizzo

Il Parco promuove, attraverso convenzioni con le aziende agricole, la conservazione della dotazione arborea del territorio. Le convenzioni sono rivolte a favorire l'impianto di specie e di cloni di pioppo a basso impatto ambientale, a ridurre l'impatto delle cure colturali sulla fauna, in particolare gli ardeidi, a inframmezzare gli impianti di arboricoltura con siepi e a scaglionare i tagli nel tempo e nello spazio. In subordine, si mira a favorire il rimboschimento con specie autoctone arboree e arbustive di superficie agraria o degradata.

3. Prescrizioni

3.1. Per i filari di ripa, l'utilizzazione è subordinata al completo reimpianto del filare; in ogni caso

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

deve essere mantenuta la vegetazione arbustiva al piede del filare, fatti salvi gli interventi indispensabili per il mantenimento del filare stesso.

3.2. Salvo che nell'esercizio di attività florovivaistica, è vietato l'impianto o il reimpianto di colture di conifere d'alto fusto e di colture a rapido accrescimento di specie infestanti.

3.3. Il nuovo impianto di colture arboree a rapido accrescimento, salvo che in filari di ripa, è comunque vietato nella Gera d'Adda e nelle subzone di rispetto paesaggistico ambientale e paesaggistico monumentale.

Art.86 Norme generali di salvaguardia paesaggistica e storico-monumentale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 32 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. Il Parco, ai fini della conservazione dei caratteri paesaggistici e delle testimonianze storiche del territorio, identifica e sottopone a tutela gli ambiti di paesaggio di particolare interesse e le principali componenti del paesaggio agrario, nonché i complessi e i singoli immobili di particolare interesse storico, architettonico, culturale e ambientale per il Parco.

1.2. All'interno del perimetro del parco assumono specifico rilievo gli aspetti naturalistici, paesaggistici e identitari del territorio, anche in forza ai Decreti Ministeriali che riconoscono la peculiarità dei luoghi, caratterizzata dalla presenza del fiume Adda che si snoda in anse e rami secondari offrendo particolari punti di percezione e innumerevoli quadri di non comune bellezza, composti da un giusto equilibrio tra natura ed intervento dell'uomo con edifici di tipo storico-tradizionale.

I territori interessati dalla tutela paesaggistica riguardano i Comuni di:

- Lodi - D.M. 09/05/1960
- Pizzighettone - D.M. 29/06/1965
- Boffalora d'Adda - D.M. 31/07/1969
- Montanaso Lombardo - D.M. 31/07/1969
- Galgagnano - D.M. 10/10/1969
- Cervignano d'Adda - D.M. 10/10/1969
- Zelo Buon Persico - D.M. 08/01/1970

Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/2004) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/2004), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs 42/2004. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia.

1.3. Gli ambiti e le componenti di valore paesaggistico sono rappresentati da:

- a) subzone di rispetto paesaggistico ambientale di cui all'art.34;
- b) subzone di rispetto paesaggistico monumentale di cui all'art.35;
- c) elementi costitutivi del paesaggio agrario di cui all'art.36.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1.4. I complessi e gli immobili di interesse storico sono classificati in:

- a) emergenze storico architettoniche e loro pertinenze di cui all'art.37;
- b) complessi rurali di valore storico documentale e paesaggistico di cui all'art.37;
- c) manufatti idraulici di cui all'art.37;
- d) parchi privati e giardini tutelati con D.M. di cui all'art. 37.

1.5 Con apposito regolamento il Parco individua i tracciati guida paesaggistici a livello regionale di cui all'allegato E.

2. Indirizzo

2.1. Le condizioni di compatibilità per gli interventi proposti vanno valutate con riferimento ai seguenti criteri:

- a) di ubicazione o di tracciato adottando tra le alternative possibili quella di minore incidenza con l'assetto paesaggistico;
- b) di aderenza alle forme strutturali del paesaggio interessato;
- c) di scelta delle caratteristiche costruttive e delle tipologie dei manufatti, coerenti con i caratteri ed i valori del contesto e della loro percezione visuale;
- d) di scelta e trattamento dei materiali e colori dei manufatti, nonché di selezione e disposizione delle essenze vegetazionali per le sistemazioni esterne;
- e) di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo, se del caso, ripristini e compensazioni;
- f) di mitigazione, se del caso, dell'impatto visuale tramite interventi accessori e sistemazioni a verde.

2.2. Fatte salve le competenze dell'autorità statale per i beni vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art.10, il Parco e gli enti territorialmente interessati collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica.

2.3. Il Parco concorre con i Comuni, nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al PTC, nella formulazione della normativa concernente i beni di interesse storico-architettonico e paesaggistico.

2.4. La normativa dello strumento urbanistico deve essere supportata da una completa analisi dei beni di interesse che ne descrive le condizioni generali, lo stato d'uso, la documentazione storica e i rapporti con il contesto, e può integrare all'occorrenza la perimetrazione e i vincoli previsti dal PTC, secondo valutazioni di livello locale.

2.5. Per l'edificato rurale vale inoltre quanto previsto all'art. 29 delle presenti norme.

2.6. E' riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d'uso, secondo i seguenti criteri:

- a) nella determinazione degli usi incompatibili devono essere incluse le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile, del complesso o delle sue pertinenze;
- b) è comunque vietata l'integrale demolizione; l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile e non deve superare il 10% del volume esistente;
- c) ogni intervento deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche, morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;

d) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e delle specie arboree;

e) può essere consentita la creazione di modeste attrezzature da gioco e da giardino, che non mutino il carattere degli spazi aperti in cui si inseriscono.

3. Prescrizioni

Fino all'approvazione della variante di adeguamento della pianificazione comunale, le concessioni e autorizzazioni edilizie sono rilasciate in conformità ai criteri sopra indicati, previo provvedimento amministrativo del Parco.

Art.87 Scarpate morfologiche primarie e secondarie (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 33 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Le scarpate morfologiche primarie e secondarie, individuate con apposito simbolo grafico dalla cartografia di piano, rappresentano una componente primaria del paesaggio fluviale e in quanto tali sono da tutelare e conservare.

2. Indirizzo

2.1. Previo provvedimento amministrativo del Parco e fatte salve le competenze spettanti ad altri enti pubblici in base alle vigenti disposizioni di legge, sono ammesse le opere di stabilizzazione e di difesa contro gli smottamenti, da realizzare mediante interventi di ingegneria naturalistica.

2.2. Gli interventi di ripristino e ricostituzione della scarpata in seguito a smottamenti o frane, sono soggetti a comunicazione al Parco, fatte salve le competenze spettanti ad altri enti pubblici.

3. Prescrizioni

3.1. Nelle aree costituenti la scarpata sono vietati sbancamento o livellamento, anche per fini agricoli. È ammessa la sola attività silvocolturale, secondo i seguenti criteri:

a) il taglio del ceduo è consentito in osservanza alla disciplina da stabilire con regolamento del Parco; in deroga è consentito anche il taglio a raso delle specie infestanti, previo provvedimento amministrativo del Parco, condizionata al reimpianto di specie arboree ed arbustive autoctone;

b) non sono consentiti l'esercizio dell'arboricoltura a rapido accrescimento, l'impianto per la produzione di biomassa e l'impianto arboreo di legname di pregio;

c) è vietato lo spandimento di fanghi di depurazione.

3.2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle fasce di rispetto per l'ampiezza di metri cinque, misurata dal ciglio e dal piede della scarpata. Le fasce di rispetto possono essere parzialmente destinate anche a strade campestri o a canali di raccolta e drenaggio delle acque, da sottoporre a provvedimento amministrativo da parte del Parco.

3.3. Le scarpate morfologiche, comprese nella zona riservata alla pianificazione comunale, devono essere individuate dallo strumento urbanistico con apposito simbolo grafico, che individui il ciglio e il piede

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

di ciascuna scarpata. La pianificazione comunale detta per tali aree le necessarie norme di conservazione e individua la più conforme utilizzazione non edificatoria; determina, inoltre, le distanze di rispetto dal ciglio e dal piede della scarpata, che devono essere osservate nella edificazione o riedificazione, con un minimo di metri cinque.

Art.88 Subzona di rispetto paesaggistico-ambientale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 34 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Il piano individua porzioni di paesaggio agrario da sottoporre a particolari criteri di tutela finalizzati alla conservazione e/o alla ricostruzione delle caratteristiche dei luoghi e delle presenze di qualificazione ambientale, generalmente rappresentate dalla morfologia del terreno o dalla disposizione e configurazione dei sistemi vegetazionali.

2. Indirizzo

Gli interventi che comportano alterazione delle componenti morfologiche e geografiche del paesaggio agrario o riconfigurazioni del medesimo conseguenti a riorganizzazioni colturali devono avvenire nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Prescrizioni

Nelle subzone di rispetto paesaggistico ambientale si applicano, oltre alle norme di zona, le seguenti disposizioni comuni:

- a) non è consentita alcuna nuova edificazione, ivi compresa l'installazione di serre, coperture, manufatti anche a carattere temporaneo;
- b) sono fatte salve le esigenze di ampliamento di complessi agricoli attivi esistenti, che non siano soddisfacibili all'interno dell'edificato esistente e la cui realizzazione sia concordata con il Parco sulla base di uno specifico progetto di inserimento ambientale;
- c) non è consentita l'attività ortoflorovivaistica, fatta eccezione per le colture ortive da campo;
- d) è vietato alterare, modificare, distruggere elementi orografici e morfologici del terreno, e in particolare la rete irrigua principale e il relativo equipaggiamento arboreo, salvo provvedimenti necessari per la manutenzione della rete inquadrati in specifici progetti che prevedano una diversa distribuzione delle alberature;
- e) sono vietate l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di cave esistenti, salvo diverse previsioni del Piano Cave Provinciale;
- f) non è ammesso l'allargamento, né l'asfaltatura di strade campestri, anche se soggette a servitù d'uso pubblico; sono ammesse la stabilizzazione del fondo e il trattamento del manto con materiali idonei ad evitare il sollevamento della polvere;
- g) eventuali modificazioni dell'assetto colturale, comportanti alterazione permanente dei caratteri del paesaggio, potranno essere attuate nell'ambito di specifici progetti di riassetto paesaggistico da concordare con il Parco;
- h) in dette subzone è comunque ammesso l'ampliamento di strutture scoperte di interesse pubblico

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

a condizione che non sia prevista alcun nuovo volume edilizio e che il progetto sia approvato dal Parco.

Art.89 Subzona di rispetto paesaggistico-monumentale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 35 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Il piano individua porzioni e ambiti di paesaggio agrario da sottoporre a particolari criteri di tutela finalizzati alla conservazione delle caratteristiche dei luoghi costituenti contesto di emergenze architettoniche e monumentali.

2. Indirizzo

2.1. I Comuni, in sede di redazione dello strumento urbanistico generale, individuano i caratteri peculiari della subzona di cui al presente articolo e indicano i criteri di salvaguardia dei valori.

2.2. Il Parco, in accordo con i Comuni, promuove specifici progetti rivolti alla qualificazione del paesaggio di contesto dei monumenti, negli ambiti individuati dal PTC. I progetti definiscono le condizioni di permanenza o di ammissibilità delle funzioni presenti e potenzialmente in contrasto con gli obiettivi di tutela del contesto paesaggistico monumentale.

3. Prescrizioni

Nelle subzone di rispetto paesaggistico monumentale si applicano, in assenza del progetto paesaggistico di cui al comma 2.2, oltre alle norme della zona in cui ricadono, le seguenti disposizioni comuni:

a) è vietata ogni forma di alterazione dello stato dei luoghi che comporti limitazioni o interruzioni degli elementi e dei caratteri paesaggistici del contesto dei complessi monumentali e architettonici puntualmente indicati nelle cartografie di PTC; sono altresì vietati l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti, salvo diverse previsioni del Piano Cave Provinciale;

b) sono vietate nuove edificazioni, ivi compresa l'installazione di serre, coperture, manufatti anche a carattere temporaneo e tutto quanto costituisca alterazione dei rapporti paesaggistici e delle visuali, nell'ambito dell'intero contesto sottoposto a tutela;

c) sono fatte salve le effettive e dimostrate esigenze di ampliamento di complessi agricoli attivi esistenti, che non siano soddisfacenti all'interno dell'edificato esistente, sempreché i predetti interventi non determinino ostacoli alla percezione visiva dei monumenti;

d) eventuali modificazioni dell'assetto colturale, con particolare riferimento all'impianto di colture legnose a rapido accrescimento, comportanti alterazioni dei caratteri del paesaggio, potranno essere attuate nell'ambito dei progetti di riassetto paesaggistico di cui al comma 2.2.

Art.90 Elementi costitutivi del paesaggio: fontanili, marcite, alberi monumentali (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 36 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1.1. Il Parco, ai fini della conservazione e della ricostituzione dei caratteri tipici del paesaggio agrario, identifica e sottopone a tutela attiva i sistemi di elementi di maggiore qualificazione con la finalità di garantire la continuità delle reti ecologiche.

1.2. I sistemi sono rappresentati da:

a) il sistema idrologico e irriguo, costituito dai corsi d'acqua minori, canali, piccole zone umide, teste di fontanile, morte, lanche;

b) il sistema vegetazionale costituito da alberi in gruppo o in filare, siepi e sieponi, fasce miste arboree e arbustive, macchie.

c) elementi geo-morfologici quali declivi, avvallamenti, piccole scarpate e altri movimenti orografici.

1.3. La cartografia di piano riporta inoltre, con appositi simboli grafici, le teste di fontanile, per le quali il Parco individua, in coerenza con la pianificazione regionale in materia di Uso e Tutela delle acque, i criteri volti a mantenere, conservare ed accrescere la dotazione irrigua dei fontanili.

2. Indirizzo

2.1 I corsi d'acqua minori, individuati ai sensi del comma 1.1, devono essere attivamente conservati nel loro percorso. Sono vietati interventi di rettificazione, salvo necessità di riordino irriguo, effettuati dai Consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario.

2.2 Il Parco tutela la conservazione della vegetazione arbustiva e arborea di ripa. E' consentita, ai fini manutentivi, l'attività silvocolturale sulla vegetazione delle sponde con mantenimento delle ceppaie fatte salve esigenze di funzionalità idraulica. Ove ritenuto possibile dal Parco, è consentita l'utilizzazione dei filari arborei purché siano completamente sostituiti mediante messa a dimora di nuovo impianto arboreo. Particolare attenzione deve essere riservata alla salvaguardia della vegetazione lungo il corso dell'Adda e al recupero e valorizzazione dei percorsi tradizionali che conducono al fiume, al fine di tutelare la percepibilità e la riconoscibilità degli aspetti paesaggistici che connotano tale territorio.

2.3. Le norme di cui ai commi precedenti si osservano anche per la manutenzione dei grandi canali artificiali, individuati con apposito simbolo grafico, per i quali è altresì obbligatorio il mantenimento dei caratteri delle strade alzaie e la conservazione dei manufatti idraulici, quali bocche di presa e ponti, operando di massima attraverso sistemazioni di ingegneria naturalistica e attento recupero dei suddetti manufatti storici, al fine di preservare le caratteristiche paesaggistiche e naturali dei luoghi.

2.4. Le marcite esistenti sono tutelate in quanto beni di interesse ambientale, paesaggistico, storico-agronomico e faunistico e devono essere mantenute nel miglior stato di conservazione. Con apposito regolamento il Parco individua le marcite presenti sul territorio e ne definisce le modalità di conservazione ed i criteri per la trasformazione.

2.5. Ogni trasformazione di prati stabili è subordinata alla disciplina di cui al precedente comma 2.4, salvo il disposto di cui all'art. 26 comma 3.5.

2.6. Il Parco individua, in coerenza con i criteri regionali, l'individuazione degli alberi monumentali e ne disciplina le norme di tutela attraverso proprio regolamento.

3. Prescrizioni

3.1. Gli interventi sul sistema vegetazionale, di cui al comma 1.2 lett. b) in quanto elementi di qualificazione del paesaggio agrario anche se conseguenti a riorganizzazioni colturali, sono autorizzabili nell'ambito di specifici progetti da concordare con il Parco.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3.2. Gli avvallamenti, le piccole scarpate e ogni altro movimento orografico, individuati col simbolo grafico di cui al primo comma, devono restare destinati a bosco o ad altra destinazione naturalistica, o a prato stabile dove già impiantato; la copertura vegetale arbustiva e arborea spontanea, qualora sia stata eliminata, deve essere ricostituita, mediante reimpianto della medesima.

Art.91 Emergenze storico architettoniche e loro pertinenze - Complessi rurali e manufatti di valore storico documentale e paesaggistico e ambiti assoggettati a tutela (art. 136 D.lgs 42/04) (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 37 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. Il Piano identifica con appositi simboli, ed elenca nell'Allegato C, gli edifici considerati emergenze storico-architettoniche, i complessi rurali e i manufatti di valore storico documentale e paesaggistico con le relative pertinenze. Sono compresi in questa categoria sia immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, art.10, per i quali sono fatte salve le competenze ministeriali, sia immobili che, per qualità architettoniche, tipologia o significatività nel contesto, il Parco considera di preminente valore.

Il Piano identifica inoltre, con appositi simboli ed elenca nell'Allegato D, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza, sottoposti a tutela con D.M. ai sensi della lett. b) comma 1 art. 136 D.Lgs 42/04 e s.m.i.. e le aree di particolare pregio paesaggistico, sottoposti a tutela con D.M. ai sensi delle lett. c) e d) comma 1 art. 136 D.Lgs 42/04 e s.m.i..

1.2. Le pertinenze individuate costituiscono parte integrante dei beni, a esse si applicano quindi i criteri di conservazione del bene principale, qualunque sia il loro stato di conservazione attuale.

2. Indirizzo

2.1. Nella formazione dello strumento urbanistico, i Comuni precisano sia l'esatta perimetrazione del bene sia quella delle pertinenze, tenuto conto anche dell'eventuale decreto di vincolo monumentale e paesaggistico. Qualsiasi trasformazione deve tenere in stretta considerazione gli aspetti di tutela paesaggistica ed il valore peculiare dei luoghi, limitando il consumo di suolo ed evitando trasformazioni che possono alterare negativamente il territorio stesso. Anche per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/04 e s.m.i.) o ope legis (art. 142 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i.), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del D.lgs 42/04.

2.2 In caso di mutamento di destinazione d'uso, sono da privilegiare le funzioni rivolte alla fruizione pubblica dei beni.

3 Prescrizioni

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Fatte salve le competenze dell'autorità statale di cui al D.lgs. n. 42/2004, i proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo degli immobili ubicati nella presente zona hanno l'obbligo di sottoporre al Parco i progetti delle opere che intendono eseguire per i provvedimenti di competenza.

Art.92 Norme generali per la fruizione del Parco (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 38 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Il Parco favorisce la fruizione pubblica del territorio, secondo diverse forme di utilizzazione delle aree e degli ambienti fluviali e cura l'inserimento delle strutture di supporto secondo quanto indicato dal PTC e nel costante rispetto dei criteri di tutela della natura, del paesaggio e dell'attività agricola e zootecnica.

La fruizione diffusa del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico, è principale finalità del Parco, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola. Gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:

a) recupero delle zone di interesse ambientale alla fruibilità pubblica per qualificarle sotto l'aspetto della destinazione sociale e culturale e degli altri usi compatibili da parte del pubblico;

b) riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco, onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;

c) fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle preesistenze storico monumentali, mediante la formazione di percorsi protetti;

Il Parco promuove inoltre gli interventi per la fruizione consistenti in:

a) strutture ricreative di grande estensione su aree specificamente attrezzate;

b) accesso agli ambiti fluviali sostenuto da attrezzature leggere, attuabili con l'assenso del Parco;

c) forme di fruizione del territorio agricolo e degli ambienti naturalistici attraverso l'offerta agrituristica o la realizzazione di attrezzature specificamente dedicate.

Il Piano elenca nell'Allegato E i percorsi di fruizione riconosciuti a livello regionale (individuati nei Repertori del PPR) quali: tracciati guida paesaggistici e strade panoramiche, attraverso i quali si entra in contatto con i grandi scenari paesaggistici.

2. Indirizzo

2.1. Ai fini della fruizione ricreativa e sociale diffusa nel territorio il Parco promuove:

a) gli accordi necessari alla formazione della rete degli accessi e dei percorsi, anche estesi ad ambiti territoriali di volta in volta definiti rispetto all'intero territorio del Parco;

b) la formazione di una rete dei parcheggi;

c) la continuità dei percorsi ciclopeditoni ed equestri, le relative attrezzature, punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio.

2.2. Il Parco, per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, promuove la realizzazione di strutture e attività mediante convenzioni con gli operatori interessati, ai sensi del successivo articolo 39. Le convenzioni specificano i termini della utilizzabilità pubblica ed i contenuti dei

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

progetti per i quali il Parco si riserva di dettare le condizioni di coerenza rispetto alla risorsa territoriale rappresentata dalla continuità del Parco.

3. Prescrizioni

3.1 All'interno del territorio del Parco sono in ogni caso vietate strutture assimilabili e attività che comportano emissioni sonore, quali autocross, motocross, tiro al piattello, nonché i "parchi divertimento" con strutture stabili disturbanti.

3.2 L'impiego della motorizzazione per la navigazione fluviale è regolato dal comma 3.1 lett. f) dell'art.15 delle presenti norme.

3.3 I percorsi o loro tratti che attraversano ambienti di particolare rilievo naturalistico (zone di riserva naturalistica, siti di importanza comunitaria, zone ambienti naturali) devono essere preventivamente valutati ed autorizzati dal Parco, sulla base della conoscenza delle risorse floristiche e faunistiche, con conseguente programmazione e controllo delle presenze antropiche all'interno degli ambienti stessi.

3.4 I parcheggi, i punti di corrispondenza e di sosta sono prioritariamente da individuare a debita distanza dalle sponde del fiume e da aree di valore o interesse naturalistico, presso strutture di supporto alla fruizione del Parco quali quelle ricettive, ricreative, per la ristorazione ed il tempo libero.

3.5 I chioschi e ogni analoga attrezzatura di piccolo commercio sono ammessi solo se non siano utilizzabili al medesimo fine strutture edilizie esistenti; nuovi chioschi sono ammessi, previa autorizzazione del Parco, solo con carattere temporaneo, nei punti di corrispondenza o nelle aree di sosta o da picnic, nel rispetto dei limiti e delle procedure di autorizzazione del PAI.

3.6 Con apposito regolamento il Parco dovrà individuare idonee norme relative ai percorsi di fruizione, atte a tutelare la riconoscibilità, la salvaguardia ed il rapporto con il contesto paesaggistico, nonché prevedere le modalità e i materiali da utilizzare per la sistemazione dei medesimi.

Art.93 Poli di attrezzature per la fruizione (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 39 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Il PTC indica mediante appositi simboli grafici, gli ambiti destinati alla fruizione pubblica.

Tali ambiti possono comprendere zone ambienti naturali, zone agricole del Parco e relative subzone, zone IC, aree SIC o ZPS nell'ambito delle quali, oltre a quanto previsto dal presente articolo, vigono le rispettive norme di zona. Sono ammesse le attrezzature per la ricreazione, lo svago, il tempo libero, lo sport, l'educazione, la cultura, lo spettacolo all'aperto. Sono altresì ammesse, in quanto complementari ad altre destinazioni attrezzature per la ristorazione, la residenza del personale di custodia o addetto al funzionamento degli impianti e i parcheggi.

Le aree attrezzate per la fruizione sono classificate in:

a) poli di attrezzature di livello territoriale, che comportano un uso estensivo del territorio, posti in corrispondenza di aree di grande accessibilità e/o di centri urbani di maggiore richiamo.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Questi poli sono destinati alla creazione di parchi urbani attrezzati, aree attrezzate per la ricezione del pubblico, anche di iniziativa privata, basate sull'offerta di accesso a filoni tematici connessi con la natura del Parco: fiume, aree boscate, zone umide, beni e valori storici, ecc.

b) poli di attrezzature di livello locale, posti in corrispondenza di particolari punti di accesso al fiume, di preesistenze o luoghi di forte caratterizzazione, da indirizzare a forme di fruizione puntuale, che richiedono un limitato uso del territorio.

2. Indirizzo

2.1. L'attuazione degli interventi è subordinata alla presentazione di un progetto, da condividere con le amministrazioni interessate e da assoggettare a Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente. Il soggetto proponente, il Parco ed il comune stipulano una convenzione nella quale sono specificati i termini della utilizzabilità pubblica e gli eventuali interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ritenuti opportuni in riferimento alle qualità dei luoghi.

2.2. Il Parco si riserva di individuare le condizioni di coerenza rispetto alla risorsa territoriale da impiegare, alle destinazioni e alle funzioni da insediare, alle tipologie edilizie e alle condizioni generali di accessibilità da parte del pubblico.

2.3. All'interno del progetto possono essere individuati lotti funzionali realizzabili per stralci anche in tempi diversi.

3. Prescrizioni

3.1 I progetti di intervento devono essere corredati da idonea documentazione dello stato di fatto delle aree, con particolare riferimento ai contenuti di carattere naturalistico, all'estensione e consistenza delle aree boscate, delle zone umide e delle parti edificate.

La realizzazione di strutture e impianti per la ricezione del pubblico e per l'esercizio delle attività di complemento alla funzione ricreativa primaria, sempre rappresentata dalla fruizione degli spazi e degli ambienti naturali ed agricoli del Parco, è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

a) nei poli di livello territoriale:

- incremento della superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo fino a un massimo del 50% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 1.500, fino a un massimo del 40% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 3.000 e superiore a 1.500, fino a un massimo del 20% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 e superiore a mq. 3.000. Non sono consentiti incrementi della superficie coperta nei poli di fruizione in cui la superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo sia superiore a mq. 5.000. Eventuali strutture coperte di carattere temporaneo rientrano nella verifica dell'indice di copertura;

- altezza max. in gronda: pari all'esistente o m 6,50 (due piani fuori terra) per le nuove costruzioni;

- qualora nell'ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in "zona ambienti naturali" deve essere mantenuta in condizioni di naturalità (bosco-zona umida) una percentuale minima dell'80%, all'interno della quale possono essere realizzati soltanto percorsi ciclopedonali;

- qualora nell'ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in "zona naturalistica del Parco", esse sono soggette alle prescrizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22;

b) nei poli di livello locale:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- incremento della superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo fino a un massimo del 50% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 1.500, fino a un massimo del 40% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 3.000 e superiore a 1.500, fino a un massimo del 20% per i poli di fruizione con superficie coperta complessiva inferiore a mq. 5.000 e superiore a mq. 3.000. Non sono consentiti incrementi della superficie coperta nei poli di fruizione in cui la superficie coperta complessiva degli edifici costruiti sulla base di regolare provvedimento amministrativo sia superiore a mq. 5.000;

- altezza max. in gronda: pari all'esistente o m 6,50 (due piani fuori terra) per le nuove costruzioni;

- qualora nell'ambito del progetto siano comprese aree ricadenti in "zona ambienti naturali", deve essere mantenuta in condizioni di naturalità (bosco-zona umida) una percentuale minima del 60% all'interno della quale possono essere realizzati soltanto percorsi ciclopedonali;

3.2 Per entrambe le tipologie di poli di attrezzature per la fruizione il progetto dovrà:

- prevedere congrui spazi di parcheggio, salvaguardando l'inserimento ambientale dell'opera nel parco soprattutto per quanto riguarda le piantumazioni, le cortine alberate di contorno e la pavimentazione la quale deve consentire un certo grado di permeabilità;

- valutare la continuità dei percorsi ciclopedonali ed equestri, se esistenti, e prevedere, se necessario, i punti di sosta, aree da pic-nic e quant'altro necessario per la fruizione pubblica della natura e del paesaggio.

3.3 Nella progettazione, esecuzione e gestione delle attrezzature si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

a) la vegetazione arboreo-arbustiva resta soggetta alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 25; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto; l'impianto del bosco dovrà essere effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva;

b) le zone umide anche di origine artificiale restano soggette alla tutela dell'art. 23. Per gli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso del pubblico:

- il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a metri 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a metri 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente: è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;

- una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, deve restare inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio secondo le prescrizioni dell' art. 25;

- le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico o altre esigenze progettuali, devono essere piantumate con vegetazione autoctona;

- è comunque vietata la navigazione a motore;

c) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprensivo delle pertinenze e delle aree naturalistiche facenti parte dell'intervento, purchè costituite da siepi, rete metallica con fondazione interrata, altri elementi trasparenti, e, nelle zone di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, con tipologia permeabile alla fauna.

Art.94 Viabilità minore e accessibilità interna al Parco (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 40 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. La rete della percorribilità ciclo-pedonale rappresenta il supporto fondamentale per la fruizione del territorio che il Parco promuove e coordina.

1.2. L'accessibilità con mezzi motorizzati è limitata alla viabilità statale, provinciale, comunale, alle strade vicinali di uso pubblico, e alla rete stradale espressamente regolata da apposita segnaletica.

1.3. Il transito di mezzi di servizio per attività lavorativa e per pubblico intervento è sempre consentito.

1.4. Il Parco può autorizzare, per particolari e motivate esigenze, il transito di automezzi anche al di fuori delle strade di cui al punto 1.2.

2. Indirizzo

2.1. La realizzazione di nuove strade, percorsi, sentieri o simili è soggetta ad provvedimento amministrativo del Parco, che detta i criteri di realizzazione, il tipo di manto di copertura, le modalità e condizioni di inserimento e di equipaggiamento ambientale.

2.2. La soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali, o simili, è sottoposta ad provvedimento amministrativo del Parco.

3. Prescrizioni

3.1. La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e percorsi campestri, delle strade alzaie, delle strade e percorsi di qualunque natura lungo il fiume e i corsi d'acqua è consentita in tutti i casi ove siano precostituiti diritti di pubblico passaggio.

3.2. Il transito ciclopedonale ed equestre sulle strade private non di uso pubblico deve essere garantito in applicazione delle seguenti modalità:

a) non è ammessa la chiusura di strade o percorsi con qualsiasi mezzo, ivi compresi cartelli o segnalazioni, che impedisca il libero transito ciclopedonale ed equestre fino alla sponda del fiume;

b) il Parco approva un regolamento d'uso delle strade e percorsi ciclopedonali ed equestri, dettando norme di comportamento per il pubblico a tutela dell'uso dei beni privati e pubblici serviti dalle strade e percorsi stessi, nonché occorrendo, norme per le autorizzazioni alla chiusura di cui al successivo comma.

3.3. Il Parco può autorizzare la chiusura di strade e percorsi di cui al precedente comma, nei seguenti casi:

a) aziende faunistiche la cui convenzione preveda possibilità di visita controllata o guidata, anche a pagamento, dell'azienda da parte del pubblico, per finalità educative e culturali, nei limiti compatibili con la tutela della fauna;

b) viabilità a servizio di corsi d'acqua inidonea al transito per ragioni di sicurezza pubblica o pubblica incolumità.

3.4. A fronte di preminenti temporanee esigenze private o pubbliche incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, il Parco può autorizzare chiusure provvisorie, da rimuoversi alla

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

scadenza dell'autorizzazione. Sono fatte salve, inoltre, le chiusure temporanee per motivi di igiene pubblica veterinaria.

3.5. Il Parco può eseguire a propria cura e spese la manutenzione delle strade di cui al comma 3.3, ritenuta necessaria per l'uso ciclopedonale o equestre, dandone preavviso non inferiore a giorni trenta al proprietario o all'ente di gestione della strada.

3.6. L'uso pubblico equestre può essere vietato dal Parco per determinate strade o percorsi, qualora tale uso ne pregiudichi la conservazione.

3.7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a strade e percorsi interni alla zona riservata alla pianificazione comunale.

Art.95 Parcheggi e punti di corrispondenza (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 41 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Il Parco e i comuni territorialmente interessati possono realizzare parcheggi in corrispondenza delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.

2. Indirizzo

Ferma restando la priorità di localizzazione di cui al comma 3.4 del precedente art. 38, i parcheggi sono situati di regola in aree esterne alla fascia di tutela fluviale (prima fascia) e comunque a distanza non inferiore a m 150 dalle sponde del fiume.

3. Prescrizioni

Nella realizzazione delle aree di parcheggio deve essere salvaguardato l'inserimento ambientale nel Parco, soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione, preferibilmente di tipo permeabile così da permettere il parziale mantenimento del tappeto erboso, nonché le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno.

Art.96 Agriturismo (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 42 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Il territorio agricolo del Parco costituisce, nel suo insieme, un ambito idoneo allo sviluppo di attività agrituristiche, quali configurate dalle leggi nazionali e regionali.

2. Indirizzo

Nel caso di attività comportanti funzioni aggiuntive, come quelle ricreative, sportive o indirizzate al mercato della fruizione collettiva, i progetti devono essere preventivamente valutati dal Parco al fine della verifica della compatibilità e del loro inserimento in una organica programmazione delle occasioni di fruizione del

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Parco. L'autorizzazione di dette funzioni, su richiesta del Parco, può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il Parco finalizzata a regolamentare le condizioni di accesso del pubblico.

3. Prescrizioni

3.1. Nei limiti consentiti dalla legislazione vigente in materia, sono ammessi interventi edilizi di recupero di fabbricati rurali, per la realizzazione delle attrezzature ricettive e dei servizi necessari per l'esercizio agrituristico. Nella progettazione ed esecuzione delle opere devono essere conservati l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici che compongono gli edifici, ai sensi degli articoli delle presenti norme che regolano l'edificato rurale (artt. 29 e 37).

Art.97 Campeggi (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 43 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

Il Parco considera compatibile per le proprie finalità la realizzazione di strutture ricettive all'aperto, limitandone la realizzazione in funzione degli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica del territorio.

2. Indirizzo

I complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi della L.R. 15/2007, sono ammessi esclusivamente nell'ambito dei poli di fruizione di cui al precedente art. 39, con le procedure ivi previste per la realizzazione delle attrezzature. Essi sono inoltre ammessi, ove previsti dallo strumento urbanistico comunale, nella zona riservata alla pianificazione comunale.

3. Prescrizioni

3.1. I campeggi previsti dall'art. 64 della richiamata legge regionale, sono altresì ammessi nelle zone agricole del Parco esclusa la fascia golenale agricolo forestale, la riserva regionale e le zone di riserva naturalistica. Per i campeggi stessi sono consentiti solo i servizi igienici indispensabili e la posa, in via precaria per la sola durata del campeggio, degli impianti di distribuzione di acqua e di energia elettrica.

3.2. L'installazione dei campeggi di cui al comma precedente è subordinata alla sottoscrizione di accordo tra Parco, Comune autorizzante, gestore e/o proprietà, che definisca le modalità di esercizio e gli eventuali altri servizi o attrezzature ammissibili in precario, nonché gli adempimenti di pulizia e di ripristino ambientale da osservarsi al termine del campeggio.

3.3. I campeggi di cui al comma 3.1, fatte salve le competenze comunali ai sensi della richiamata legge regionale, sono soggetti a provvedimento autorizzativo del Parco nel quale possono essere indicate modalità e cautele da osservarsi nell'esercizio e al termine del campeggio: il Parco potrà, altresì, indicare aree diverse rispetto a quelle prescelte dal soggetto organizzatore del campeggio.

Sono fatte salve le competenze del Parco per gli interventi edilizi necessari all'allestimento del campeggio.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.98 Edifici esistenti non coerenti con le norme di zona e subzona del PTC del Parco (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 44 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1. Il PTC del Parco mira al contenimento degli effetti negativi generati da preesistenti presenze di edifici e di attività non coerenti con l'azzoneamento del piano e con le disposizioni della presente normativa.

2. Indirizzo

La disciplina degli interventi sugli edifici esistenti che alla data di adozione del PTC siano adibiti a impieghi diversi da quanto consentito in applicazione delle norme di zona e subzona del PTC, è definita dal Piano delle Regole dei PGT Comunali nel rispetto dei seguenti criteri generali.

a) Nelle zone agricole:

- sono in ogni caso considerate compatibili le destinazioni d'uso residenziali e quelle funzionali alla fruizione del Parco, nonché le attività artigianali che non comportino emissioni inquinanti di qualsiasi genere;

- non sono ammesse le attività industriali o di trasformazione di prodotti non rientranti fra quelli agricoli prodotti localmente.

b) nelle zone ambienti naturali sono considerate compatibili le sole destinazioni d'uso residenziali e quelle funzionali alla fruizione del Parco.

c) sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico, risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti anche con destinazione incompatibile con la zona in cui sono ubicati.

3. Prescrizioni

3.1. I limiti di adattabilità delle funzioni in essere non potranno comportare aumenti in misura superiore al 20% della s.l.p. esistente, praticabile una tantum.

3.2. Non è considerato ammissibile l'ampliamento degli spazi di pertinenza esterni ai fabbricati.

3.3. Nelle zone ambienti naturali possono essere autorizzati i soli interventi di adeguamento igienico, sanitario e tecnologico, opportunamente comprovati.

Art.99 Zona di esercizio dell'attività estrattiva (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 45 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Nel territorio del Parco è ammessa la coltivazione di cave di sabbia e ghiaia in conformità alle disposizioni del Piano Cave provinciale.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.100 Subzona di recupero di ambienti degradati (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 46 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Il PTC individua con apposito segno grafico aree nelle quali si sono verificate situazioni di degrado, dovute ad attività che hanno determinato alterazioni dello stato dei luoghi.

2. La subzona di recupero costituisce area di intervento prioritario per la ricostruzione dell'ambiente:

a) nel caso l'indicazione riguardi aree comprese in zona ambienti naturali, gli interventi devono essere indirizzati alla ricostituzione ambientale e al recupero delle condizioni di equilibrio naturale;

b) nel caso l'indicazione riguardi aree comprese in zone agricole del Parco, gli interventi sono indirizzati alla ricostituzione della continuità degli spazi e del paesaggio agrario.

3. Il Parco promuove gli interventi di recupero mediante la predisposizione di progetti finalizzati da attuarsi mediante accordi o convenzioni con le proprietà interessate.

Art.101 Prevenzione incendi (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 47 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

Per quanto riguarda l'attività di prevenzione incendi, si fa riferimento alla L. 353/2000 (legge quadro), alla L.R.31/2008, al R.R. 05/2007, oltre che al "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", anno 2009.

Art.102 Viabilità e circolazione stradale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 48 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Le strade comprese nel territorio del Parco sono considerate nel loro complesso di rilevante interesse paesaggistico ambientale in relazione al rapporto con i centri storici o di antica formazione, con il paesaggio fluviale e agrario, con gli insediamenti rurali, e con la morfologia e orografia del Parco.

2. I progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali e provinciali, per la parte compresa nel Parco, sono sottoposti a parere del Parco.

3. Le altre strade pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico costituiscono nel loro complesso viabilità di interesse del Parco per l'accesso e fruizione pubblica dell'ambiente. Gli interventi ammessi sulle strade stesse sono limitati ad allargamento della piattaforma e rettifica dell'asse longitudinale nonché ad adeguamento dei raggi di curvatura, nel rispetto, ove possibile, del tracciato esistente.

4. I nuovi distributori di carburante, al di fuori della zona riservata alla pianificazione comunale ed

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

alle zone di cui al successivo art. 49 comma 3.3, sono sottoposti a provvedimento amministrativo del Parco che, tramite convenzione, stabilirà le opere di compensazione e inserimento ambientale.

5. Il consolidamento delle scarpate stradali è effettuato con opere di ingegneria naturalistica o, in difetto, mediante uso di materiali locali o tradizionali.

Art.103 Infrastrutture, reti di distribuzione, impianti e rete stradale (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 49 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Orientamento

1.1. La continuità e l'integrità delle aree naturali e agricole del Parco costituiscono elementi fondamentali del territorio.

1.2. All'obiettivo di assicurare tale finalità primaria consegue che le infrastrutture, le reti, le opere viarie, gli impianti e le altre opere di interesse pubblico, qualora effettivamente necessarie e non altrimenti localizzabili al di fuori del perimetro del Parco, possono essere realizzate purché non compromettano i valori ambientali, agricoli, ecologici e paesaggistici in modo irreversibile e permanente e siano progettate ed eseguite in conformità ai criteri e indirizzi di cui al presente articolo.

2. Indirizzo

1.1. Fatte salve le opere espressamente autorizzabili dalle norme di attuazione del piano, non possono essere realizzate nuove infrastrutture ed impianti, pubblici e privati, nelle zone di cui agli articoli 19, 20, 21, 22.

2.2 Lungo il corso del fiume Adda e dei corsi d'acqua naturali o artificiali, fatta eccezione per le zone di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è ammessa la possibilità di realizzare centraline idroelettriche, in presenza di salti idraulici.

Per tali impianti, oltre a quanto previsto dal precedente comma 1.2, le connesse procedure di VIA e verifica di assoggettabilità, dovranno verificare che il progetto risponda ai seguenti obiettivi:

- salvaguardare l'ambiente fluviale sia sotto l'aspetto della tutela della biodiversità e della naturalità, sia sotto il profilo della tutela della fruizione ambientale e turistica;

- non dovrà essere alterata la morfologia fluviale, il valore naturalistico e paesaggistico del corso d'acqua interessato e non si dovrà creare una discontinuità dell'ecosistema fluviale.

Per i suddetti impianti, a prescindere dalla loro localizzazione, andrà attivata la Valutazione di Incidenza rivolta alla tutela dell'ambiente fluviale esaminato nel suo complesso, in quanto corridoio primario della rete ecologica, la cui funzionalità è indispensabile alla buona conservazione dei Siti di Natura 2000, degli habitat e delle specie.

L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni del Parco per la posa di elettrodotti, oleodotti, gasdotti e simili, e relative centraline e cabine, nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione di ubicazione o di percorso di quelli esistenti, i nuovi impianti o la modificazione di impianti esistenti di fognatura e altri impianti di distribuzione di livello locale, ove ammessi, devono essere realizzati preferibilmente nel sottosuolo o in modo tale da non costituire danno ambientale o effetto di barriera e interruzione di corridoi ecologici e agricoli.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2.3 Le opere di cui al comma precedente sono ammesse a condizione che non siano diversamente realizzabili, se non mediante attraversamento o utilizzazione di aree comprese nel Parco.

2.4 I depuratori e gli altri impianti tecnologici sono realizzabili in conformità al Piano d'Ambito e con le disposizioni dell'Autorità di Bacino.

2.5 La realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture di rilevante impatto paesaggistico è subordinata a convenzione con il Parco. La convenzione prevede:

- le opportune iniziative di mitigazione ambientale;
- gli interventi di carattere compensativo;
- i termini, le modalità e le garanzie, anche fideiussorie, per l'esecuzione di tutti gli obblighi assunti dal proponente l'opera.

2.6 La progettazione e la realizzazione di opere e infrastrutture è informata ai seguenti principi:

- a) riduzione al minimo delle aree occupate;
- b) recupero, ove possibile, di aree già occupate da impianti e/o infrastrutture dismessi;
- c) ripristino e compensazione dei valori ambientali e paesaggistici vulnerati, con tempi e modalità dettati nelle convenzioni di cui al punto 2.5 del presente articolo;
- d) modalità d'esecuzione dell'opera che arrechino il minor disturbo sia all'ambiente naturale e agricolo sia agli insediamenti antropici limitrofi;
- e) progettazione e realizzazione delle opere con utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili.

3. Prescrizioni

3.1. I nuovi progetti di attraversamento dei fiumi Adda e Serio devono prevedere, in via prioritaria, il potenziamento degli attraversamenti esistenti. In ogni caso deve essere evitato l'attraversamento nelle zone naturalistiche e nei Siti Natura 2000.

3.2. I progetti di nuove costruzioni o modificazioni di elettrodotti, oleodotti, autostrade, superstrade e linee ferroviarie devono prevedere misure e interventi di protezione, anche dal rumore, delle aree limitrofe, realizzate preferibilmente con adeguate barriere vegetali.

3.3. L'installazione di nuovi impianti per l'erogazione di carburante, di qualsiasi genere, è vietata nelle zone di cui agli articoli 16, 19, 20, 21, 22, 23, 34 e 35.

3.4 Ai sensi del punto 2.2 della d.g.r. 3298/2012 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" nelle more dell'adozione dell'atto regionale di adozione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il Parco valuta lo specifico procedimento autorizzativo, basando l'istruttoria su criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

In particolare per gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo:

a) il Parco effettua l'istruttoria evidenziando per l'area sede dell'impianto, i potenziali danni all'ecosistema, alla connettività ecologica e la compromissione degli elementi naturali che caratterizzano il paesaggio;

b) in via prioritaria preferenziale dovranno essere prese in considerazione localizzazioni in aree che non presentano caratteri di elevato pregio ambientale, naturalistico e paesaggistico, in particolare i siti rete natura 2000, le zone naturalistiche, gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 136 del D.L.vo

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

42/2004, valutata la loro sensibilità dal punto di vista idrogeologico, ecosistemico, paesaggistico e per la tutela della biodiversità;

c) l'esito dell'istruttoria di cui alla precedente lettera a) valuta la sostenibilità ecosistemica e paesaggistica dei danni potenziali e, ove necessario, prescrive le soluzioni di mitigazione/compensazione. Il parere favorevole alla realizzazione degli impianti è condizionato all'impegno del proponente alla dismissione delle infrastrutture impiantistiche e di rete e al ripristino dello stato originario dei luoghi. Per gli impianti situati su edifici, il Parco, nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica, valuta l'impatto visuale in relazione al contesto paesaggistico.

Art.104 Attività di smaltimento e recupero rifiuti (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 50 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

Fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, non è ammessa in tutto il territorio del Parco la realizzazione di discariche di rifiuti urbani e assimilabili, e speciali. Sono altresì vietati gli impianti di compostaggio dei rifiuti e gli impianti di incenerimento. È vietato lo spandimento di fanghi di depurazione nelle zone di cui agli artt. 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 33.

1. I Centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, devono essere realizzati preferibilmente nelle zone I.C. Possono essere valutate localizzazioni in zona agricola alle seguenti condizioni

- a) sia verificato che all'interno delle zone I.C. non esistono zone idonee ad ospitare i Centri di raccolta;
- b) il luogo ove localizzare il centro di raccolta sia preferibilmente posto nelle vicinanze di altri impianti o strutture pubbliche esistenti;
- c) non vi siano incompatibilità con esigenze di tutela dell'ambiente;
- d) la scelta della localizzazione sia preceduta da una verifica sulla viabilità di accesso e dei servizi connessi (elettricità ed acqua);
- e) il progetto sia adatto alle funzioni e alle esigenze effettivamente necessarie;
- f) siano finanziate e realizzate le opere di inserimento, mitigazione e compensazione ambientale, da concordare con il Parco a mezzo di specifica convenzione.

2. Gli impianti di deposito temporaneo e gli impianti di recupero dei per il trattamento dei materiali rifiuti provenienti da scavi e demolizioni, possono essere localizzati in zona IC, in conformità con gli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle previsioni e pianificazioni sovra comunali;

Art.105 Vigilanza e sanzioni amministrative (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 51 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. L'Ente Gestore esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della L.R. n.86/1983 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.106 Poteri di deroga (PARERE n° 4)

Il P.G.T. nel presente articolo e negli elaborati grafici recepisce quanto stabilito dall'art. 52 delle N.T.A. del P.T.C. del Consorzio di gestione del Parco Naturale Adda Sud.

1. Non sono consentite deroghe al PTC se non nei limiti e con le procedure previste dalla legge regionale 30 novembre 1983, n.86, art. 18.6-ter.

CAPO II AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO E AMBIENTALE ED ECOLOGICO – EXTRA PARCO ADDA SUD

Art.107 Ambito dei corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale, delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli

1. Il P.d.R. recepisce nelle tavole di Piano, i limiti dell'ambito dei corridoi ambientali sovrasistemici di importanza provinciale e delle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli così come definite dall'art.26 comma 2 e 4 dal P.T.C.P. della Provincia di Lodi.
2. Il PdR sviluppa la normativa di tali aree attraverso i singoli elementi paesaggistici disciplinati agli articoli successivi.
3. Gli interventi ricadenti negli ambiti in oggetto sono soggetti alla verifica del grado di incidenza paesistica del progetto. In tali parti di territorio, come stabilito dall'art. 29 delle N.T.A. del P.T.P.R. , tutti i progetti il cui impatto paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza, stabilita con i criteri di cui alla D.G.R. 11045/2002, debbono essere corredati da una specifica relazione paesistica, con i contenuti precisati dalla suddetta deliberazione.

Art.108 P.L.I.S. del Colatore Muzza

1. Ai sensi del PTCP della provincia di Lodi , il colatore Muzza è interessato dal progetto ARSA F6 "Salvaguardia dei corsi e delle fasce del Colatore Muzza e del Colatore Valguercia per il mantenimento della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli relativi rispettivamente al terzo e al quarto livello della rete dei valori ambientali nell'area produttiva ex Gulf".
2. Gli elaborati di PGT individuano il perimetro dell'ambito del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Colatore Muzza, ai sensi della Legge Regionale 86/83 , LR 1/2000 e DGR 8/6148 del 12/12/2007.
3. Il PLIS del colatore Muzza costituisce un'area di interconnessione di dinamiche ecologiche e paesistiche la cui finalità è perseguire i seguenti obiettivi:
 - garantire la continuità della rete ciclabile di livello territoriale ai fini turistico ricreativi;
 - valorizzazione del territorio attraverso il recupero dei percorsi viabilistici minori;
 - potenziamento delle aree protette attraverso la connessione alla rete di bassa densità di traffico;
 - valorizzazione dell' intermodalità di trasporto con la interconnessione tra rete ciclabile e altre reti di mobilità;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- sviluppare il turismo sostenibile ed ecocompatibile;
 - sviluppare economie su piccola scala.
4. Ai sensi della Legge Regionale del 5 gennaio 2000, n. 1, la Provincia ha assunto il compito di riconoscere i nuovi Parchi di Interesse Sovracomunale e quindi ha acquisito la competenza a perfezionarne l'iter formativo.
 5. Fino all'approvazione del regolamento specifico del P.L.I.S. dei Sillari sulle aree ricomprese all'interno del perimetro individuato negli elaborati grafici valgono le norme specifiche d'ambito.
 6. Per quanto riguarda gli *“ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi vegetazionali”*, individuati dal PTCP si richiamano gli indirizzi del punto 2 dell'art.28 degli IN del PTCP vigente.
(PARERE n° 3.4)

CAPO III AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE

Art.109 SIC -Siti di Importanza Comunitaria e ZPS – Zone a protezione speciale

1. Il territorio comunale del Comune di Turano Lodigiano è interessato dalla presenza del Sito di Importanza Comunitaria IT2090008 “La Zerbaglia” e della ZPS IT2090502 “Garzaia del Parco Adda Sud”.
2. Il P.G.T. individua con apposita simbologia grafica il perimetro del S.I.C. e della ZPS in oggetto il quale si sovrappone ad altri ambiti territoriali a disciplina specifica interni al perimetro del P.T.C. del Parco Adda Sud.
3. Fino all'approvazione del Piano di Gestione del Sito di Importanza comunitaria, redatto ai sensi dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, la gestione urbanistica del S.I.C. dovrà avvenire secondo le specifiche disposizioni di norma relative agli ambiti territoriali e agli elementi del P.T.C. del Parco Adda Sud.

Art.110 Zona di tutela ambientale lungo lo Scolmatore Valguercia – PLIS della Valguercia

Ai sensi del PTCP della Provincia di Lodi , lo scolmatore **Valguercia** è interessato dal progetto **ARSA F6** *“Salvaguardia dei corsi e delle fasce del Colatore Muzza e del Colatore Valguercia per il mantenimento della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree di conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli relativi rispettivamente al terzo e al quarto livello della rete dei valori ambientali nell'area produttiva ex Gulf”.*

La zona costituisce elemento fondamentale del patrimonio storico ed ambientale ed è destinata al consolidamento idrogeologico, al rimboschimento ed alla ricostituzione quantitativa e qualitativa dell'ambiente naturale e del paesaggio.

La gestione agrosilvocolturale, le sostituzioni arboree, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia previste dal programma di gestione restano a carico della proprietà eventualmente riuniti in consorzio o condominio.

Le aree sono aperte al pubblico e il Comune o i Comuni consorziati nel PLIS, possono approvare un regolamento d'uso e di comportamento, nonché previa diffida, sostituirsi alle proprietà per eseguire gli interventi in conformità al programma di gestione, salvo rivalsa della spesa.

Per la gestione ed il controllo sulla qualità degli interventi di riqualificazione e sulla gestione e relativi interventi si rimanda al regolamento del PLIS o al suo organo di gestione al quale spettano pareri e valutazioni in merito agli interventi nell'ambito delle aree individuate dal PGT ai sensi dell'art. 15 della Convenzione stipulata per l'attuazione delle aree facenti parte del comparto nord dell'Ex raffineria Sarni.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

In mancanza di un organo di gestione i pareri verranno assolti temporaneamente dalle commissioni del Paesaggio.

Nella zona sono sottoposti a tutela i caratteri orografici e morfologici, i rilevati, gli avvallamenti, le zone umide, ed in genere, la composizione vegetazionale autoctona esistente.

Nella zona gli interventi dovranno essere coerenti con il PIF della Provincia di Lodi e con i seguenti punti :

- non è consentito alterare o distruggere elementi vegetazionali arborei o arbustivi, elementi orografici e morfologici del terreno, effettuare sbancamenti, spianamenti, bonifiche; non sono ammessi movimenti di terra anche di carattere straordinario o connessi con l'uso agricolo dei suoli;
- non è consentita nuova edificazione;
- non è ammesso lo smaltimento di liquami provenienti da allevamenti zootecnici;
- è vietata l'attivazione di cave, discariche e l'ammasso di materiali di qualsiasi natura anche di carattere straordinario o connessi con l'esercizio dell'agricoltura;
- nel rispetto della funzioni naturalistiche del sito, il Comune di Turano Lodigiano, in accordo con i Comuni di Bertonico e Terranova dei Passerini, individua la zona come Parco Urbano intercomunale; con la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali ed altri impianti per il tempo libero; anche in questo caso vige comunque il divieto di nuova edificazione.

In tutta la zona è prescritta la manutenzione e la ricostituzione degli elementi di equipaggiamento vegetazionale come di seguito disposto:

- per i proprietari , possessori o detentori delle aree incluse nella zona, vige l'obbligo di conservare alberi ed arbusti esistenti in buono stato vegetativo. Sono consentiti solo interventi di ristrutturazione dell'equipaggiamento ambientale; qualora si rendessero necessari abbattimenti essi potranno essere effettuati a seguito di autorizzazione comunale ed a fronte di impegno al reimpianto di un numero di alberi di essenza autoctona, con applicazione del LAI-Leaf Area Index (solo Turano), pari al numero degli esemplari abbattuti (altri comuni) . Gli interventi di ristrutturazione dell'equipaggiamento potranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione del Paesaggio, a seguito di presentazione di progetto esecutivo teso a migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del sito;
- su tutte le aree incluse nella zona dovrà comunque sempre essere garantita , anche mediante interventi di nuovo impianto, la dotazione minima pari a 3 elementi virtuali ogni 100 mq di superficie , ove per elemento virtuale si intende una Quercia Famia (Quercus Robur) cui equivalgono due alberi di tutte le altre specie autoctone non infestanti; il siepione misto fitto, costituito da almeno tre specie di arbusti e due di alberi, equivale a cinque elementi virtuali per ogni dieci metri di lunghezza con spessore medio non inferiore a metri due. Gli esemplari arborei ed arbustivi

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

saranno considerati ai fini della dotazione minima solo ove siano regolarmente attecchiti ed abbiano altezza non inferiore a metri 2,5 gli alberi , e metri 1 gli arbusti.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**CAPO IV COMPONENTI DEL PAESAGGIO NATURALE E
DELL'ANTROPIZZAZIONE CULTURALE**

Art.111 Aree agricole seminate

1. Le aree agricole seminate possiedono una doppia valenza in quanto sono destinate all'esercizio dell'agricoltura e costituiscono allo stesso tempo una forte componente del paesaggio del territorio comunale.
2. Sono quindi destinate alla promozione e all'esercizio dell'attività agricola ma contestualmente anche alla preservazione e/o ricostruzione del paesaggio agrario attraverso interventi di riqualificazione e ricostruzione degli elementi del paesaggio, soprattutto laddove presenta sintomi di degrado o dove viene individuata la funzione di corridoio ecologico dagli strumenti di pianificazione sovracomunale (P.T.C.P. della Provincia di Lodi).
3. Vengono consentiti ed incentivati i seguenti interventi:
 - la conservazione e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e delle tessiture del paesaggio agrario;
 - la manutenzione e risistemazione delle strade poderali, rete irrigue e filari alberati presenti nel territorio agrario;
 - l'impianto di essenze autoctone miste arboree e arbustive lungo le strade e i percorsi campestri e i confini poderali.
4. Ai sensi della D.G.R. 8/5686 – 2007 viene consentita la normale attività agricola sino ad una distanza minima di 5 m dai corsi d'acqua superficiali e viene vietato l'accumulo di letame ad una distanza inferiore di 30 m dai corsi d'acqua superficiali e 5 m dalle scoline.
5. Nella aree agricole seminate è vietato:
 - impermeabilizzazione dei vasi irrigui fatti salvi gli interventi necessari per il miglioramento delle reti ed il risparmio idrico, da realizzare con materiali e tecniche compatibili con l'ambiente in cui devono essere realizzati e fatte salve autorizzazioni diverse rilasciate dagli enti competenti in materia di Polizia Idraulica, quali Regione Lombardia e Consorzi di Bonifica e Comuni;
 - alterare i tracciati della viabilità agraria esistente;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- procedere a bonifiche agricole, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia quale ente competente in materia e fatto salvo quanto previsto dal comma 1, art. 36, della L.R. 08.08.1998 n. 14.

Art.112 Zone arboree naturalizzate, filari ed alberi sparsi

1. Gli elementi vegetazionali (zone arboree, filari e alberi sparsi) devono essere conservati a cura del proprietario, possessore o detentore, il quale deve inoltre provvedere alla loro gestione secondo le indicazioni degli elaborati grafici del Piano delle Regole e/o le modalità prescritte nell'attuazione degli ambiti di trasformazione.
2. Sono consentiti e incentivati i seguenti interventi:
 - la cura degli alberi monumentali di particolare pregio vegetale richiede prioritariamente un supporto attivo da parte dei privati;
 - la ricostruzione del paesaggio agrario attraverso la piantumazione secondo le indicazioni degli elaborati grafici del Piano delle Regole e le modalità di mitigazione diretta o indiretta prescritte nell'attuazione degli ambiti di trasformazione.
3. Sono da evitare e quindi conseguentemente vietati i seguenti interventi:
 - l'utilizzo di essenze arboree non autoctone che non si inseriscano nel contesto paesistico tradizionale;
 - la manutenzione scorretta tramite potature improprie.

Art.113 Ambiti a coltivazione arborea (impianti latifoglie di pregio e impianti ad arboricoltura da legno)

1. Gli ambiti di coltivazione arborea, pur rientrando nelle attività agricole rivestono una valenza paesaggistica ed ambientale riconosciuta dal quadro ricognitivo e conoscitivo del DdP .
2. Il PdR consente e incentiva la pratica definendo la disciplina dei tagli nel successivo CAPO VIII Art.138

Art.114 Alberi di rilevanza paesistica e alberi monumentali

1. Il PdR individua e tutela gli alberi di rilevanza paesistica così come classificati all'All. A alla Delibera di Giunta Provinciale n. 87 del 21.05.08 e gli alberi monumentali della Provincia di Lodi così come classificati all'All. B alla Delibera di Giunta Provinciale n. 87 del 21.05.08 vietandone il taglio.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Gli esemplari individuati devono essere conservati a cura del proprietario.
3. E' fatto divieto di manutenzione scorretta tramite potature improprie.

Art.115 boschi vincolati ai sensi dell'art. 42 della LR 31/08 e art. 142 del D.L. 42/2004

1. La tavola dei vincoli del Documento di Piano e le tavola di azionamento ed eco paesistica del piano delle Regole individuano le aree a bosco ai sensi dell'art. 42 della LR31/08 e DLgs 42/2004.
2. Le procedure di rilascio o diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco sono conformi ai criteri regionali approvati con d.g.r. 8/675/2005 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.
3. Le eventuali autorizzazioni sono subordinate all'assunzione, da parte dei richiedenti, di un impegno a realizzare interventi compensativi nella misura prescritta dell'art. 12 del PIF. In tutto il territorio provinciale è vietata la trasformazione dei boschi, salvo casi limitati autorizzati dall'Ente forestale competente, previa valutazione delle possibili alternative, esclusivamente per:
 - a. opere pubbliche, opere di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico e reti di pubblica utilità;
 - b. viabilità agro-silvo-pastorale;
 - c. allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
 - d. ampliamento o costruzione di pertinenze di edifici esistenti;
 - e. manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti purché non comportino incremento di volumetria e siano censiti dall'agenzia del territorio;
 - f. interventi nelle seguenti tipologie forestali: Robinieto puro e formazioni di *Amorpha fruticosa*, purché la loro attitudine funzionale, ai sensi del presente Piano, sia riconducibile ad una delle seguenti categorie: "Funzione produttiva" oppure "Funzione ricreativa-turistica".

Art.116 Reticolo idrico vincolato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

1. Trattasi dei corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" ed in particolare **Colatore Muzza, fiume Adda, Scolmatore Valguercia**.
2. Per le aree ricadenti all'interno di tale fascia valgono le disposizioni di cui alla Parte III Beni paesaggistici TITOLO I - Tutela e valorizzazione del D.Lgs. 42/2004.

Art.117 Reticolo idrico principale e reticolo idrico minore

1. Il Quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP attraverso la Tavola del Paesaggio, individua il reticolo idrografico come una componente importante della antropizzazione culturale del paesaggio agrario.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Il PdR ne evidenzia la valenza paesaggistica negli elaborati e tavole tutelandone la presenza, il tracciato e le rive.
3. Per gli aspetti idrogeologici si rimanda al TITOLO ICAPO II Art.16 Reticolo idrografico
4. All'interno dei corridoi ecologici valgono le indicazioni di cui ai commi successivi.
 - Sono da evitare le rettifiche o la creazione di nuovi tracciati ai corsi d'acqua. Laddove siano indispensabili interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, questi devono aderire il più possibile alla morfologia storica preesistente.
 - Sono vietati i movimenti di terra che alterino i caratteri morfologici esistenti, gli avvallamenti, i rilevati.
 - Sono da incentivare interventi volti al disinquinamento, al miglioramento del regime idrico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e delle opere di attraversamento esistenti.
 - Sono da evitare la manomissione, la bruciatura, l'estirpazione o la riduzione in genere della vegetazione ripariale. Sono da favorire interventi di manutenzione della vegetazione ripariale, con possibilità di introduzione di vegetazione autoctona per la valorizzazione paesistica dei corsi d'acqua, purché non in contrasto con il relativo assetto idraulico anche con convenzioni con gli agricoltori.
 - In presenza di programmi e di esigenze di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria, sono ammesse, riorganizzazioni della rete irrigua e delle connesse cortine arboree o alberature di ripa, purché corredate da uno studio paesistico di dettaglio esteso al contesto e dalla ripiantumazione delle alberature in misura almeno identica alla precedente, riproponendo organizzazioni e soluzioni tecniche di tipo naturalistico.
 - Sono da favorire interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o il rimboschimento con specie arboree e arbustive al fine di creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.

Art.118 Reticolo idrico di valore storico

1. Trattasi di corsi d'acqua individuati sulla cartografia I.G.M. di prima levatura.
2. Per tali corsi d'acqua è prescritto:
 - il divieto di alterazione dei manufatti idraulici originari;
 - il divieto di impermeabilizzazione con materiali non naturali;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- il divieto di taglio della vegetazione di alto fusto.
3. Ai sensi dell'art. 28.5 del P.T.C.P. della Provincia di Lodi gli elaborati di piano individuano una fascia di salvaguardia a tutela dell'identità dell'elemento idrico e del contesto ambientale circostante all'interno della quale qualsiasi trasformazione dei luoghi è soggetta a parere della Commissione del Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. 12/05. Detta fascia viene definita dal PGT in metri 150 all'interno dei corridoi ecologici di scala regionale e provinciale e di 25 metri esternamente a tali corridoi.
4. La realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico ambientale di cui all'art. 33 degli indirizzi normativi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi (Delibera di Consiglio Provinciale n° 30 del 18 luglio 2005).

Art.119 Reticolo idrico di valore ambientale

1. Trattasi di corsi d'acqua individuati come facenti parte della rete dei canali di valore ambientale ai sensi dell'art. 26.9 del P.T.C.P. della Provincia di Lodi.
2. Per tali corsi d'acqua è prescritto:
- divieto di manomissione delle caratteristiche morfologiche degli alvei;
 - divieto di realizzazione di manufatti che possano ostacolare la continuità ecologica del corso d'acqua.

Art.120 Zone umide

1. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini, le lanche, le morte, le teste di fontanile costituiscono zone umide naturali o artificiali il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela, in relazione allo specifico interesse scientifico, educativo e culturale. In particolare il PGT tutela la zona umida corrispondente alla ZPS – IT 2090502 La Zerbaglia.
2. Gli elementi di cui al precedente comma debbono essere attivamente conservati dal proprietario o possessore o detentore nel loro stato naturale, impedendone all'occorrenza lo spontaneo riempimento. In particolare, deve essere mantenuta, ricostituita e migliorata l'alimentazione idrica superficiale e di falda, ivi compreso lo spurgo delle teste di fontanile; devono essere, inoltre, eseguiti gli interventi colturali e di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.
3. Nelle zone umide è vietato:
- a) bonificare, riempire, alterare le zone stesse;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- b) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
 - c) navigare a motore e esercitare la balneazione;
 - d) esercitare l'agricoltura in qualsiasi forma, impiantare pioppeti o altre colture arboree a rapido accrescimento;
 - e) usare antiparassitari ed erbicidi;
 - f) uscire dai percorsi tracciati, salvo che per operazioni colturali o di pubblico servizio.
4. Nei confronti delle zone umide debbono essere osservate le seguenti distanze minime di rispetto, calcolate dal limite della vegetazione palustre o comunque dal perimetro della riserva naturale orientata o parziale, ove coincida con il margine di zone umide:
- a. una fascia di cinque metri, in cui deve essere mantenuta la vegetazione spontanea e che può tuttavia essere occupata, previa autorizzazione, con canali drenanti e percorsi pedonali;
 - b. una fascia di venti metri, in cui è vietato il deposito di stallatico.
5. Sono vietati gli interventi di carattere edificatorio e di trasformazione o manomissione diretta o indiretta sino a un intorno di m 100, nonché qualsiasi intervento che ne depauperi la naturalità.

Art.121 Scarpate morfologiche e dossi

- 1. Nelle aree costituenti le scarpate e i dossi è vietato ogni movimento di terra, sbancamento o livellamento, neppure per fini agricoli.
- 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì alle fasce di rispetto per l'ampiezza di pari all'altezza della scarpata con un minimo di metri cinque, misurata dal ciglio e dal piede della scarpata. Le fasce di rispetto possono essere parzialmente destinate anche a strade campestri o, al piede, a canali di raccolta e drenaggio delle acque, oltre a urbanizzazioni interraste.
- 3. Per le scarpate morfologiche valgono le prescrizioni di cui all'art. TITOLO ICAPO II Art.14 Classi di fattibilità geologica.

Art.122 Spiagge fluviali

- 1. Il fiume, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesaggistico del territorio comunale, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato. A tale tutela primaria sono subordinate le utilizzazioni delle acque. La tutela è estesa al corso fluviale nella sua complessa vicenda geologica e di divagazione, nonché alle spiagge, isole e aree golenali aperte.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti
3. In quanto ammessi, tutti gli interventi debbono, ove possibile, essere eseguiti mediante opere di bioingegneria forestale o, in difetto, mediante materiali reperiti sul posto, ovvero d'uso tradizionale; dovrà comunque essere curato l'inserimento ambientale mediante protezioni erbose e piantumazioni.
4. Qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica.

Art.123 Arginature

1. Le tavole di piano individuano le arginature esistenti alla data di adozione del PGT. Le arginature destinate alla salvaguardia dell'edificato dalle esondazioni fluviali devono essere eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica, senza elementi di criticità paesaggistica e con interventi di mitigazione arborea o arbustiva.
2. La loro esecuzione o modifica è soggetta a valutazione di studio paesaggistico. E' ammesso il ripristino con il ritorno a zona agricola.

CAPO V COMPONENTI DEL PAESAGGIO ANTROPICO (STORICO, CULTURALE, URBANO)

Art.124 Nucleo di antica formazione

1. Il quadro conoscitivo del Documento di Piano individua il nucleo di antica formazione quale elemento strutturale del paesaggio e pertanto meritevole di tutela. Nel P.d.R. si è proceduto alla perimetrazione del nucleo di antica formazione ai sensi dell'art. 10 comma 2 della l.r. 12/2005.
2. All'interno del nucleo di antica formazione gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente così come gli interventi di nuova edificazione dovranno ricercare l'inserimento nel tessuto urbano esistente nel massimo rispetto dei caratteri ambientali, urbanistici, architettonici, tipologici e morfologici dello stesso.
3. La progettazione dovrà curare l'individuazione, il recupero, la valorizzazione e la rivitalizzazione di tali caratteri ambientali evitando di creare discontinuità e lacerazioni nell'unitarietà e nella continuità della struttura urbana esistente.
4. Disciplina di intervento. Per tutti gli immobili e le relative pertinenze all'interno del perimetro indicato dal PdR valgono le seguenti prescrizioni generali in aggiunta a quanto già stabilito per ciascuna categoria del tessuto consolidato.
 - I materiali, le finiture, i colori, le proporzioni e partiture delle facciate, le proporzioni delle aperture, dovranno tendere a mantenere inalterati i caratteri ambientali tradizionali.
 - Le tinteggiature delle facciate dovranno essere preventivamente approvate dalla Commissione Edilizia Integrata alla quale verrà presentato apposito campione e dovranno essere scelte nelle seguenti tonalità:
 - tutti i colori delle cosiddette "terre" vale a dire gli ocra, i gialli, gli arancio, i rossi o i nocciola;
 - nella gamma dei grigi sono ammesse quelle tinte con componente di giallo o di rosso che rendono la tonalità più "calda";
 - per le tonalità chiare sono ammessi i colori beige o avorio chiaro;
 - non sono ammessi i colori "puri" o eccessivamente saturi.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Per la tinteggiatura dei serramenti esterni sono ammessi i seguenti colori:
 - grigio
 - verde scuro
 - marrone
 - tinta legno mordenzato in colore scuro
- Le scossaline o lattonerie dovranno essere in color rame o lamiera preverniciata color testa di moro o grigio scuro.
- Le pavimentazioni degli spazi aperti e scoperti dovranno essere realizzate con materiali tradizionali mantenendo e valorizzando le zone verdi e piantumate.
- Superfetazioni: le superfetazioni sono preferibilmente da demolire nell'ambito degli interventi ai quali ciascuna unità edilizia è sottoposta, ad esclusione degli ampliamenti definibili, per consistenza edilizia e qualità architettonica, organici all'edificio originario.
- Cantine: è consentita, fatta eccezione per gli edifici con valenza storico architettonica, la realizzazione di cantine interrato sotto edifici o sotto la pavimentazione degli spazi liberi.
- Coperture: il manto di copertura degli edifici dovrà essere realizzato con la tipologia "a coppi" in cotto. I tetti dovranno essere realizzati a falde, e non sono ammesse in nessun caso emergenze di corpi tecnici di profilo della copertura. Non sono consentite le coperture piane e le falde con pendenza superiore al 40%. E' consentita la posa dei lucernari in numero sufficiente a garantire l'areazione ed illuminazione prescritta qualora il solaio-soffitta sia abitabile e, nel caso esso non sia abitabile, con una superficie illuminante non superiore a 1/30 della superficie del solaio sottostante **inteso come spazio tecnico utile per l'accesso alla copertura oppure non superiore a 1/12 della superficie del solaio sottostante qualora detto spazio avesse destinazione d'uso ripostiglio/guardaroba (PARERE n° 2.3)**. Anche l'accesso al tetto, laddove non esiste, potrà essere realizzato con il sistema a lucernario, senza realizzare alcun corpo emergente dal profilo della copertura.
- Fronti esterne: le pareti nelle quali debbono essere modificate le aperture dovranno essere oggetto sia di uno studio filologico (nel caso di restituzione della bucatura originaria) o di uno studio sul rapporto dei pieni e dei vuoti esteso anche alle fronti degli edifici circostanti (in caso di ripristino, ristrutturazione o ricostruzione), con la deduzione dei rapporti ottimali da utilizzarsi.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Le nuove aperture al piano terra o la modifica di quelle esistenti in caso di ripristino, ristrutturazione o ricostruzione, per la realizzazione di attività artigianali di servizio o di accessi carrai, devono uniformarsi ai seguenti criteri:
 - dimensione rapportata all'entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti, anche negli edifici circostanti;
 - salvaguardia dell'impianto compositivo generale del fronte e degli assetti spaziali esterni indicati dal P.G.T.
 - I rivestimenti dei fronti non potranno essere realizzati in ceramica o materiali simili, né con intonaci e rivestimenti granigliati o simili, né in lastre di pietre lucidate.
 - Non sono ammessi nuovi balconi a sbalzo, né pensiline sopra-porta o sopra-finestra verso gli spazi pubblici.
 - I serramenti esterni saranno realizzati in materiali e colori coerenti all'ambiente circostante e non è consentito l'uso dei seguenti materiali : alluminio anodizzato o a vista, tapparelle in legno, plastica o altro, saracinesche orizzontali e verticali. Per le saracinesche orizzontali e verticali, esistenti alla data di adozione del P.G.T., è consentita, in alternativa alla sostituzione, la verniciatura secondo le colorazioni di cui al comma 4 del presente articolo.
 - Rapporti aeroilluminanti:.. per gli edifici sottoposti ad interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia è consentita la **deroga al rispetto dei rapporti aeroilluminanti** al fine della preservazione delle aperture originarie e del rispetto dei pieni e vuoti previa stesura di relazione tecnica.
 - Recinzioni: le recinzioni esistenti in muratura vanno ripristinate e mantenute nel loro originale assetto. Le nuove recinzioni vanno costruite secondo le prescrizioni definite al TITOLO V Art.152
 - In caso di crollo di qualsiasi struttura o elemento architettonico di edifici soggetti a risanamento conservativo, è d'obbligo il ripristino dello stato originale e la ricostruzione dovrà avvenire con gli stessi materiali e le stesse tipologie, così come rilevabile dalla documentazione da presentarsi in sede di richiesta e dai dati emersi dal sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. Con la domanda di TITOLO ABILITATIVO si dovranno presentare, oltre ai documenti di rito, il rilievo e la descrizione delle eventuali essenze arboree e presenze ambientali, il rilievo di tutti gli edifici esistenti con piante, sezioni e prospetti almeno in scala 1:100 e, per ognuno di essi, la superficie

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

coperta, l' altezza, la cubatura, la destinazione e la definizione della rispettiva area di competenza.

6. Per la disciplina delle prescrizioni dei singoli edifici si rimanda al successivo articolo Art.125 .

Art.125 Edifici, manufatti e spazi vincolati

Nelle tavole del P.d.R., nell' ambito tessuto consolidato, sono individuati con appositi segni grafici:

- Immobili vincolati ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 42/2004
 - Immobili vincolati ai sensi degli art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004
 - Immobili vincolati ai sensi del P.T.R. della Regione Lombardia
 - Immobili vincolati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi (allegato E e art. 28.15 degli Indirizzi Normativi del P.T.C.P.)
 - Immobili vincolati ai sensi del P.T.C. del Parco Adda Sud
 - Ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 28.15 del PTCP della Provincia di Lodi
 - Immobili di interesse storico-architettonico
 - Immobili con valore ambientale
 - Immobili senza valore ambientale in contesto con valore ambientale
 - Corti con valenza ambientale
 - Edifici religiosi e cappelle votive
 - Verde privato di particolare pregio
 - manufatti idraulici e ponti
 - zone a vincolo o a rischio archeologico
1. Immobili vincolati ai sensi degli art. 128 del D.Lgs. 42/2004. Trattasi di immobili vincolati attraverso provvedimento di tutela specifico ed in particolare:
- **Palazzo Calderari** e area di pertinenza (sec XVII) : vincolo ai sensi della L.1089/39 con DM 18.06.1912
- Per gli immobili di cui al presente comma valgono le disposizioni di cui alla Parte II Beni Culturali TITOLO I - Tutela del D.Lgs. 42/2004
2. Immobili vincolati ai sensi degli art. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 Trattasi di “cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.” ed in

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

particolare:

- **Municipio - Scuola Primaria**
- **Chiesa di S. Maria Assunta**
- **Chiesa di S. Ilario Vescovo**
- **Asilo via Pecchi**

Per gli immobili di cui ai commi precedenti valgono le disposizioni di cui alla Parte II Beni Culturali
TITOLO I - Tutela del D.Lgs. 42/2004.

3. Edifici e manufatti vincolati ai sensi del P.T.R. della Regione Lombardia (D.C.R. n.56 del 28/09/2010)
Ambiti, siti, beni paesaggistici costitutivi del paesaggio locale - componenti del paesaggio storico culturale: **Palazzo Calderari**
4. Immobili vincolati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi. Trattasi di immobili vincolati ai sensi dell'Allegato E del P.T.C.P. della Provincia di Lodi **e dell'art. 28 comma 14 del PTCP (PARERE n° 3.5)** ed in particolare:
 - Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta;
 - Palazzo Calderari;
 - Cascina Mirabello;
 - Chiesa parrocchiale di S. Ilario;
 - Cascina Grande (Melegnanello);
 - Casa rurale in via Matteotti;
 - Casa rurale in via Piave 2 con oratorio;
 - Cascina Cascinazza;
 - Cascina Bordigherio;
 - Oratorio di S. Chiara presso la cascina delle Donne;
 - Cascina delle Donne;
 - Cascina Robecco;
 - Cascina Vittoria;
 - Cascina La Zerbaglia;
 - Cascina Braglia;
 - Cascina S. Lorenzo;
 - Cascina Nuova;
 - Cascina Mairaga;
 - Oratorio della Madonna degli Angeli presso Cascina Terenzano;
 - Cascina Terenzano;
 - Cascina Novella;
 - Molino Valguercia.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Immobili vincolati ai sensi del P.T.C. del Parco Adda Sud. Trattasi di immobili vincolati ai sensi dell'Allegato B e C del P.T.C. della Parco Adda Sud ed in particolare:

allegato B:

- Palazzo Calderari

l'allegato C:

- il colatore Muzza con le relative sponde e opere idrauliche;
 - il nucleo rurale in località Melegnanello;
 - la Cascina Braglia;
 - la Cascina Mairaga;
 - la Chiesa di Santa Maria Assunta;
 - la Chiesa di Sant'Ilario in Melegnanello;
 - l'oratorio della Madonna degli Angeli in località Cascina Terenzano.
6. Ambiti ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 28.15 del PTCP della Provincia di Lodi: Palazzo Calderari e la rete storica di collegamento con Melegnanello
7. Immobili di interesse storico-architettonico. Sono immobili con valenza storico-architettonico e quindi meritevoli di tutela. In tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia limitatamente agli spazi interni. I prospetti esterni di tali edifici indicati nella tavola di P.d.R. dovranno essere trattati con interventi di restauro.
8. Immobili con valore ambientale. Sono immobili che, presi singolarmente, sono privi di una vera e propria valenza architettonica ma dotati di prospetti che per il loro carattere tipico, in connessione con altri edifici adiacenti, formano insieme di una certa valenza ambientale. In tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. I prospetti esterni di tali edifici indicati nella tavola di PGT, dovranno essere trattati con interventi finalizzati a salvaguardare e/o migliorare i loro lineamenti architettonici e la loro coerenza ambientale. Dovranno essere mantenuti in ogni caso tutti quegli elementi caratteristici del tessuto edilizio e degli stili presenti o stratificati dell'architettura storica. E' ammessa la demolizione parziale e ricostruzione morfologica secondo i criteri sopra descritti qualora venga documentato un grave deterioramento dei materiali di costruzione o per motivi di riassetto urbano. Per gli edifici a valenza storico-architettonica ed ambientale dovranno essere salvaguardati comunque:
- solai lignei e volte di particolare valore:

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- androni;
 - elementi in pietra, quali: scale, balconi e ballatoi;
 - recinzioni in muratura;
 - pavimentazioni interne o esterne di particolare valore;
 - elementi edilizi quali cornicioni; comignoli;
 - elementi in metallo quali cancelli; parapetti; corrimani; ecc.
9. Immobili senza valore ambientale in contesto con valore ambientale. Sono edifici che pur non possedendo valenza storico architettonica ne ambientale sono inseriti in un contesto di stratificazione storica. Per tali edifici sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
- Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente dovranno assicurare un corretto rapporto con il tessuto urbano esistente attraverso la congruenza a quest'ultimo, dei volumi, delle altezze e dei materiali proposti.
- Gli elementi caratteristici del tessuto edilizio e le eventuali parti architettoniche e decorative che comparissero durante interventi di demolizione e ricostruzione dovranno essere mantenute, restaurate e rese visibili anche nella ricostruzione.
10. Corti con valenza ambientale. Sono spazi inediti morfologicamente rilevanti, facenti parte della tipologia o impianto originario del contesto edificato di antica formazione per i quali viene richiesto il rispetto dello spazio libero e dei materiali originali. Non è consentita l'edificazione, salvo parere della Commissione del Paesaggio ed in misura non superiore al 10% dell'area vincolata.
11. Edifici religiosi e cappelle votive. Per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo.
12. Verde privato di particolare pregio. In tali spazi devono essere salvaguardati lo spazio libero e i materiali esistenti se originali e le aree a verde che per le loro particolari caratteristiche urbanistiche, storiche o ambientali verranno completamente preservate dall'edificazione salvo parere della Commissione del paesaggio ed in misura non superiore al 5% dell'area vincolata. Nel caso di presenza di alberature di oltre 20 anni di età, ne viene vietato l'abbattimento, tranne per le essenze non autoctone quali pini, abeti etc
13. Manufatti idraulici e ponti: trattasi di alcuni ponti o manufatti idraulici di particolare pregio e meritevoli

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

di tutela per i quali sono ammessi unicamente interventi di restauro e risanamento conservativo. In particolare il PGT tutela il ponte dei leoni sul colatore Muzza ed altri manufatti sparsi sul territorio comunale indicati nella tavola eco paesistica.

14. Zone a vincolo o a rischio archeologico : la tavola dei vincoli del Documento di Piano e tavola ecopaesistica del Piano delle Regole individuano le aree vincolate o a rischio archeologico nelle seguenti località :

Località	Tipo di ritrovamento	Bibliografia
Cascina Novella Foglio 15 mapp. 3,7, 11p	Tracce di attività produttiva probabilmente connesse alla presenza nell'area circostante di una fornace di età romana	Archivio Topografico Soprintendenza
Area della Centrale	Resti di un insediamento rustico di età romana; tracce della centuriazione di età romana. Resti di una fornace medievale	Archivio Topografico Soprintendenza

Per questi ambiti, i progetti comportanti scavi dovranno essere trasmessi alla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia per l'acquisizione del parere di competenza ed eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari.

Art.126 Tracciato viario storico

- Gli elaborati del quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP individuano ed attribuiscono valenza paesaggistica al tracciato viario storico.
- Per la viabilità storica valgono le seguenti prescrizioni:
 - è vietato effettuare interventi che materialmente cancellino o interrompano il tracciato;
 - è prescritta la conservazione dei segni storicamente legati alla presenza del tracciato storico quali: allineamenti degli edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli;
 - per la tutela delle visuali panoramiche si rimanda all'art. Art.129

CAPO VI COMPONENTI DEL PAESAGGIO PERCEPITO

Art.127 Percorsi di fruizione paesistica ambientale

1. Gli elaborati del quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP individuano ed attribuiscono valenza paesaggistica ai percorsi di fruizione paesistica ed ambientale.
2. Per tali percorsi valgono le seguenti prescrizioni:
 - è necessario la salvaguardare la panoramicità residua dai tracciati,
 - è necessario migliorare le condizioni di visibilità,
 - è vietata la realizzazione di strutture che possano occludere gli assi percettivi,
 - è vietata la collocazione di cartellonistica pubblicitaria,
 - gli interventi su tali tracciati dovranno essere finalizzati alla valorizzazione degli stessi attraverso opere di rifacimento del fondo, implementazione della segnaletica e integrazione delle piantumazioni,
 - per gli interventi di trasformazione che limitano le visuali panoramiche, dovranno essere corredati da uno studio di compatibilità paesistico - ambientale ai sensi dell'art. 33 degli indirizzi normativi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi.

Art.128 Allineamenti delle cortine edilizie

1. Si intende per cortina edilizia, l'edificazione allineata, senza soluzione di continuità e per uno sviluppo rilevante, lungo il ciglio di una strada aperta al transito pubblico, oppure lungo uno spazio pubblico o una linea di edificazione interna al lotto o a più lotti contigui. Il quadro conoscitivo ne individua gli elementi attraverso gli elaborati ed il Piano delle Regole ne ribadisce la valenza percettiva di continuità paesaggistica, soprattutto all'interno del perimetro del nucleo di antica formazione.
2. Gli allineamenti individuati nelle tavole di PdR dovranno essere rispettati nei loro contenuti architettonici e volumetrici attraverso interventi che non vadano ad alterare la continuità prospettica ed altimetrica degli elementi che li determinano.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.129 Punti di vista panoramici e vedute panoramiche

1. La tavola del paesaggio del quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP individua un percorso panoramico (veduta panoramica) e alcuni punti di vista panoramici attraverso i quali viene percepito maggiormente lo skyline del paesaggio urbano ed agrario.
2. Ai fini del rispetto e tutela del paesaggio, tutti gli interventi rientranti nei coni ottici di queste vedute panoramiche e punti di vista panoramici dovranno trovare integrazione armonica nel contesto e al fine di una loro valutazione da parte degli esperti ambientali della Commissione del Paesaggio, dovranno produrre una documentazione di dettaglio paesaggistico al fine di evidenziare la loro completa integrazione nel contesto o skyline urbano.

CAPO VII CRITICITA' PAESAGGISTICHE

Art.130 Criticità paesaggistiche

1. Il quadro conoscitivo e ricognitivo del DdP individua attraverso i suoi elaborati alcuni elementi del territorio che per particolarità di diverso genere (volumetriche, altimetriche, materiche, urbanistiche) rivestono carattere turbativo nei confronti dell'armonia del paesaggio percepito e come tali devono sottostare alle seguenti prescrizioni :
 - viene consentita la ordinaria manutenzione;
 - in quanto elementi turbativi, gli interventi manutenzione straordinaria, di ampliamento e ristrutturazione sono sottoposti a valutazione paesaggistica e la progettazione dovrà produrre elementi di miglioramento della situazione preesistente, mitigazioni dirette o mitigazioni indirette consistenti negli ambiti previsti;
 - in ambito di convenzione potrà essere richiesto l'abbattimento o la sostanziale modifica degli elementi turbativi, o in ultima analisi le mitigazione di cui sopra.
2. Per gli interventi di ampliamento superiori al 20% della S.l.p. si prescrive la presentazione di un progetto d'inserimento paesistico.
3. Gli esperti ambientali potranno richiedere in fase di valutazione dei progetti eventuali ulteriori modifiche al fine della riduzione dell'impatto paesaggistico delle opere.

Art.131 Infrastrutture a rete e puntuali

1. Sono ammessi gli interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi ex-novo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai relativi livelli istituzionali.
2. Gli adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui al comma precedente sono consentiti a condizione di operare il recupero ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie tipologie dei manufatti, conformi alle prescrizioni dell'ingegneria ambientale.
3. A queste stesse condizioni sono ammessi interventi ex-novo relativi ad infrastrutture di interesse comunale come acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei suoli, e di regimazione.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. L'installazione di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi deve rispondere a criteri di compatibilità paesistica, senza alterare la morfologia dei luoghi e lo sky-line; particolare attenzione nella posa dei sostegni degli elettrodotti e alla localizzazione delle antenne e dei ripetitori di grandi dimensioni.
5. Si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme e agli indirizzi del PTR con particolare considerazione:
 - agli ambiti percepibili dai punti o percorsi panoramici;
 - ai contenuti definiti in seno alle LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA' e relativi Quaderni (Volume 7 del P.P.R.);
 - alle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti.

Art.132 Reti tecnologiche ed impianti di produzione energetica

1. Come previsto dalla DGR 30 dicembre 2009 n° 8/10974 "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale" è facoltà dell'Amministrazione Comunale definire per le diverse parti del territorio specifici criteri di corretto inserimento delle diverse tipologie di reti e impianti.
2. I progetti del paesaggio devono tener conto di tutte le letture dei caratteri paesaggistici dei luoghi e delle indicazioni e strategie paesaggistiche contenute nel PGT, al fine di evitare scelte contrastanti con le politiche del paesaggio già attivate e condivise sul territorio sulla base dei criteri dettati dalla Giunta Regionale in merito ai contenuti paesaggistici (DGR n° 1681/2005 "Modalità per la pianificazione comunale") e pertanto dovranno essere corredati da progetti di mitigazione secondo i parametri di cui CAPO VIII Art.137 .
3. Si richiama pertanto integralmente, per gli aspetti di localizzazione, mitigazione e reversibilità la DGR 30 dicembre 2009 n° 8/10974 "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale".

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CAPO VIII - AMBITI ED ELEMENTI DI MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE AMBIENTALE E PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO

Art.133 AMC – Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale

1. Sono aree esistenti o di previsione destinate a piantumazioni nelle modalità di cui al successivo Art.137 .
2. L'obiettivo di tali piantumazioni è duplice:
 - mitigare, non solo dal punto di vista paesistico, ma anche ambientale l'impatto delle infrastrutture;
 - incrementare l'equipaggiamento arboreo realizzando interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
3. Gli ambiti di mitigazione e compensazione ambientale possono sovrapporsi ad ambiti con specifica destinazione urbanistica alla cui disciplina, in tale caso, si rimanda.
4. I proponenti trasformazioni territoriali riguardanti Ambiti di trasformazione e recupero dovranno assumersi l'onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri definiti dalle schede degli ambiti di trasformazione e recupero.
5. La convenzione sia per gli ambiti di trasformazione e recupero che per il tessuto consolidato agricolo dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati.
6. La disciplina dei tagli arborei degli ambiti di cui al presente articolo è definita al Art.138 e riportata in convenzione.

Art.134 Subambiti di ricostruzione dei filari arborei

1. Sono ambiti agricoli individuati dal PdR da considerarsi preferenziali al fine del completamento o della ricostruzione dell'equipaggiamento arboreo delle aree agricole secondo le tipologie previste all' Art.135 con l'obiettivo realizzare interventi forestali di rilevanza ecologica e di incremento della naturalità e di riqualificazione del paesaggio agrario.
2. Fino all'attuazione delle piantumazioni si attua la sola disciplina prevista agli Art.60 e Art.63
3. I proponenti le trasformazioni territoriali dovranno assumersi l'onere, attraverso apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione Comunale, di realizzare interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità, secondo i parametri definiti dalle schede degli

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ambiti di trasformazione. La convenzione di cui sopra dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati.

4. Gli interventi dovranno comunque essere coerenti con quanto definito nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi ed in particolare con gli indirizzi silvocolturali .


Art.135 Tipologie d'impianto

1. Tipologia "1" : Impianto di mitigazione a filare composito

Definizione: Aree a verde consistenti in barriere vegetali dai connotati fortemente naturali formi, esclusivamente formate da specie autoctone, da collocarsi con funzioni di mascheramento visivo, di mitigazione paesaggistica , del rumore e delle polveri.

Materiale vegetale: Specie arboree di **tipo A e B** di misura non inferiore a 2,5-3 metri alla piantagione, con circonferenza del fusto misurata a un metro da terra non inferiore a 10 cm. Specie arbustive di **tipo C** di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

Tipologia di impianto:



2. Tipologia "2" : Impianto di compensazione a filare semplice


Definizione: Fasce a verde lineari, dai connotati prevalentemente paesaggistici ed agroambientali , riferite al sistema prati / siepi / filari campestri e caratterizzate da una fruizione degli spazi aperti di tipo rurale

Materiale vegetale: Specie arboree di **tipo A e B** di misura non inferiore a 2,5-3 metri alla piantagione, con circonferenza del fusto misurata a un metro da terra non

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

inferiore a 10 cm. Specie arbustive di **tipo C** di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

Tipologia di impianto:




3. Tipologia “3” Impianto di compensazione a macchia arbustiva

Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, caratterizzate da una forma non lineare e da una forte compattezza vegetazionale.


Materiale vegetale: Specie arbustive di **tipo C** di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla piantagione.

Tipologia di impianto: **3a) densità alta** : 6 ⁴/₅ piante ogni 100 mq

OSSERVAZIONE UT n° 12



3b) densità bassa : 2 ²/₃ piante ogni 100 mq



PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


4. Tipologia “4” Impianto di compensazione a macchia arborea

Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, caratterizzate da una forma non lineare e da una griglia arborea .


Materiale vegetale: Specie arbustive di **tipo A e B** di misura non inferiore a 2,5-3 m alla piantagione.

Tipologia di impianto:

4a) densità alta : specie di tipo B per 1 pianta ogni 100 mq



3b) densità bassa : specie di tipo A per 1 pianta ogni 225 mq



Art.136 Elenco delle essenze individuate, classificate per tipologia arborea

1. Specie tipo A

- Cilieio *Prunus avium*
- Farnia *Quercus robur*
- Frassino *Fraxinus excelsior*
- Olmo campestre *Ulmus minor*

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Pioppo bianco *Populus alba*
- Pioppo grigio *Populus canescens*
- Pioppo nero *Populus nigra*
- Salice bianco *Salix alba*
- Tiglio riccio *Tilia cordata*

2. Specie tipo B

- Acero campestre *Acer campestre*
- Carpino *Carpinus betulus*
- Ontano nero *Alnus glutinosa*

3. Specie tipo C

- Biancospino *Crataegus monogyna*
- Corniolo *Cornus mas*
- Coronilla *Coronilla emerus*
- Crespino *Berberis vulgaris*
- Dafne *Daphne mezereum*
- Frangola *Frangula alnus*
- Fusaggine *Euonymus europaeus*
- Ginepro comune *Juniperus communis*
- Ginestra dei tintori *Genista tinctoria*
- Lantana *Viburnum lantana*
- Ligustro *Ligustrum vulgare*
- Nocciolo *Corylus avellana*
- Pallon di maggio *Viburnum opulus*

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Prugnolo *Prunus spinosa*
- Rovo comune *Rubus ulmifolius*
- Salice caprino *Salix caprea*
- Salice eleagno *Salix eleagnos*
- Salice francese *Salix triandra*
- Salice grigio *Salix cinerea*
- Sambuco *Sambucus nigra*
- Sanguinello *Cornus sanguinea*
- Spincervino *Rhamnus catharticus*

Art.137 Parametri d'impianto

1. I parametri utilizzati per definire la superficie che deve essere piantumata dal Proponente la trasformazione territoriale in Ambito di trasformazione Agricola e in Tessuto Consolidato Agricolo sono i seguenti:
 - Per l'impianto di mitigazione di tipologia "1" : 0,10 mq per ogni mq di S.I.p. edificata
 - Per l'impianto di compensazione di tipologia "2" : 0,4 mq per ogni mq di S.I.p. edificata
 - Per l'impianto di compensazione di tipologia "3" :
 - 3a ad alta densità : 0,25 mq per ogni mq di Slp edificata
 - 3b a bassa densità : 0,5 mq per ogni mq di Slp edificata
 - Per l'impianto di compensazione di tipologia "4" :
 - 0,8 mq per ogni mq di slp edificata per edifici residenziali e produttivi
 - 5 mq ogni UBA *
2. Per commutare le tipologie 3 e 4 nelle tipologie 1 e 2 utilizzare come parametro di conversione la profondità di fascia di filare al fine della definizione dei metri lineari di filare.
3. U.B.A.: è l'unità di misura della consistenza di un allevamento che, rapportata alla SAU, consente di determinare la densità dell'allevamento stesso. La consistenza in UBA di un allevamento si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli appositi coefficienti legati all'età ed alla

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

specie degli animali. Sinteticamente, questi sono i coefficienti: bovini di età superiore ai 2 anni: 1,00; bovini di età tra 6 mesi e 2 anni: 0,60; equini oltre 6 mesi: 1,00; suini da ingrasso: 0,40; scrofe e verri: 0,50; galline ovaiole (per 100 capi): 1,30; polli da carne (per 100 capi): 0,80; galline da riproduzione (per 100 capi): 1,50; conigli (per 100 capi): 1,20; ovi-caprini (per 10 capi): 1,50.

4. Per gli interventi di realizzazione di impianti di produzione di energia ai sensi del alla DGR 30 dicembre 2009 n° 8/10974 “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle reti tecnologiche e impianti di produzione energetica in aggiornamento dei Piani di Sistema del Piano Territoriale Paesistico Regionale”, il parametro S.l.p. di cui ai precedenti commi deve essere sostituito con il parametro di Superficie coperta.
5. **Garanzie di Attecchimento**
La convenzione disciplinate gli impianti di mitigazione e compensazione paesaggistica ambientale dovrà disciplinare le garanzie di attecchimento degli impianti effettuati.
6. **ALLINEAMENTO CON LE PRESCRIZIONI DEL PIF DELLA PROVINCIA DI LODI**
Gli interventi dovranno comunque essere coerenti con quanto definito nel Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Lodi ed in particolare con gli indirizzi selvicolturali.

Art.138 Disciplina dei tagli arborei in ambito agricolo

1. Le zone arboree, i filari e gli alberi sparsi devono essere mantenuti a cura dei proprietari, possessori o detentori nel miglior stato di conservazione colturale. Gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente.
2. Ogni taglio deve essere effettuato a perfetta regola d'arte.
3. Per il taglio degli alberi di rilevanza paesistica e alberi monumentali è indicato il ricorso alla dendrochirurgia.
4. Per le modalità dei tagli, i tempi e i reimpianti valgono le prescrizioni di cui alla tabella successive.

Tipologia	Taglio	Obbligo di reimpianto	Parametri di reimpianto
Alberi monumentali ed alberi e filari di rilevanza paesistica	Non consentito		
Zone arboree naturalizzate	Non consentito		
Filari esistenti	Consentito *	X	Applicazione tabelle L.A.I.
Alberi sparsi	Consentito*	X	Applicazione tabelle L.A.I.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

impianti di arboricoltura da legno	Consentito in tre due fasi biennali OSSERVAZIONE n° 9	X con pausa a norma di PSR	
Ambiti ed elementi di mitigazione e compensazione ambientale	Consentito in tre fasi quinquennali	X	Applicazione tabelle L.A.I.

- previa motivazione relazionata, accompagnata da eventuale perizia agronomica qualora la commissione del paesaggio lo ritenesse opportuno.

- Nel caso di filari (lungo divisioni interpoderali, rive, strade ecc.) l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione.
- Nel caso di mancato rispetto delle norme si applicheranno i criteri delle tabelle LAI in misura doppia.

Art.139 L.A.I. (indice di area fogliare)

- Si definisce L.A.I. "indice di area fogliare" o Leaf Area Index (LAI) il rapporto tra la superficie fogliare e la sua proiezione al suolo.
- Le compensazioni arboree o arbustive, da effettuarsi in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale e da realizzarsi a cura dei proprietari, possessori o detentori, dovranno avvenire secondo le seguenti modalità:
 - Verifica del diametro del fusto (per le essenze arboree) e dell'altezza (per le essenze arbustive) dell'elemento di cui è previsto l'abbattimento e calcolo del valore del LAI attraverso i parametri contenuti nelle tabelle 3 e 4 e 5.
 - Definizione del valore LAI globale delle essenze arboree o arbustive di cui è previsto l'abbattimento, che deve essere considerato la soglia minima di LAI da raggiungersi, attraverso il reimpianto in territorio comunale, entro il 5° anno successivo all'abbattimento;
 - Proposta da verificarsi da parte dell'Ufficio Tecnico comunale delle specie arboree o arbustive da reimpiantare al fine del raggiungimento del valore L.A.I. minimo al 5° anno successivo all'abbattimento.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tabella 1. Suddivisione delle principali specie forestali arboree riscontrabili Pianura Padana in funzione del loro tasso di accrescimento

Velocità di accrescimento alberi			
Lento	Medio	Veloce	Molto veloce
<i>Acer campestre</i>	<i>Carpinus betulus</i>	<i>Alnus glutinosa</i>	<i>Populus alba</i>
<i>Acero platanoides</i>	<i>Celtis australis</i>	<i>Fraxinus excelsior</i>	<i>Populus nigra</i>
<i>Acero pseudoplatanus</i>	<i>Fraxinus ornus</i>	<i>Fraxinus angustifolia</i>	<i>Salix spp.</i>
<i>Pyrus vommunis</i>	<i>Prunus avium</i>	<i>Juglans regia</i>	
<i>Quercus pubescens</i>	<i>Quercus cerris</i>	<i>Ostrya carpinifolia</i>	
<i>Quercus robur</i>	<i>Quercus petraea</i>	<i>Platanus hybrida</i>	
<i>Sorbus torminalis</i>	<i>Corylus avellana</i>	<i>Tilia platyphyllos</i>	
<i>Taxus baccata</i>		<i>Ulmus campestris</i>	
		<i>Prunus padus</i>	

Tabella 2. Suddivisione delle principali specie forestali arbustive riscontrabili Pianura Padana in funzione del loro tasso di accrescimento

Velocità di accrescimento arbusti		
Lento	Medio	Veloce
<i>Berberis vulgaris</i>	<i>Prunus spinosa</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>
<i>Cornus mas</i>	<i>Corylus avellana</i>	<i>Lonicera caprifolium</i>
<i>Rhamnus alaternus</i>	<i>Salix caprea</i>	<i>Viburnum opulus</i>
<i>Viburnum lantana</i>	<i>Sambucus nigra</i>	<i>Rosa canina</i>
<i>Frangula alnus</i>	<i>Sarothamnus scoparius</i>	

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

	<i>Morus alba, Morus nigra</i> <i>Sorbus domestica</i> <i>Malus sylvestris</i> <i>Amelanchier ovalis</i> <i>Cornus sanguinea</i> <i>Rhamnus catharticus</i>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabella 3. Diametro del fusto in relazione all'età in gruppi di specie arboree con diversa velocità di accrescimento.

Calcolo del LAI in funzione degli anni e del diametro del fusto per velocità di accrescimento								
	Lento		Medio		Veloci		Molto veloci	
Anni	ø cm	LAI	ø cm	LAI	ø cm	LAI	ø cm	LAI
5	3,18	0,9	3,53	1	5,97	1,7	8,07	2,3
6	3,82	1,1	4,24	1,2	7,16	2,1	9,69	2,8
7	4,45	1,3	4,95	1,4	8,36	2,4	11,3	3,3
8	5,09	1,5	5,65	1,6	9,55	2,8	12,92	3,8
9	5,73	1,7	6,36	1,9	10,74	3,1	14,53	4,2
10	6,36	1,9	7,07	2,1	11,94	3,5	16,15	4,7
11	7	2	7,78	2,3	13,13	3,8	17,77	5,2
12	7,64	2,2	8,48	2,5	14,33	4,2	19,38	5,6
13	8,28	2,4	9,19	2,7	15,52	4,5	21	6,1
14	8,91	2,6	9,9	2,9	16,72	4,9	22,61	6,6
15	9,55	2,8	10,61	3,1	17,91	5,2	24,23	7
16	10,19	3	11,31	3,3	19,1	5,6	25,84	7,5
17	10,82	3,1	12,02	3,5	20,3	5,9	27,46	8
18	11,46	3,3	12,73	3,7	21,49	6,2	29,07	8,5
19	12,1	3,5	13,43	3,9	22,69	6,6	30,69	8,9
20	12,73	3,7	14,14	4,1	23,88	6,9	32,3	9,4

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

21	13,37	3,7	14,85	4,1	25,08	6,9	33,92	9,4
22	14,01	3,7	15,56	4,1	26,27	6,9	35,54	9,4
23	14,65	3,7	16,26	4,1	27,46	6,9	37,15	9,4
24	15,28	3,7	16,97	4,1	28,66	6,9	38,77	9,4
25	15,92	3,7	17,68	4,1	29,85	6,9	40,38	9,4
26	16,56	3,7	18,39	4,1	31,05	6,9	42	9,4
27	17,19	3,7	19,09	4,1	32,24	6,9	43,61	9,4
28	17,83	3,7	19,8	4,1	33,43	6,9	45,23	9,4
29	18,47	3,7	20,51	4,1	34,63	6,9	46,84	9,4
30	19,1	3,7	21,22	4,1	35,82	6,9	48,46	9,4
31	19,74	3,7	21,92	4,1	37,02	6,9	50,07	9,4
32	20,38	3,7	22,63	4,1	38,21	6,9	51,69	9,4
33	21,01	3,7	23,34	4,1	39,41	6,9	53,31	9,4
34	21,65	3,7	24,04	4,1	40,6	6,9	54,92	9,4
35	22,29	3,7	24,75	4,1	41,79	6,9	56,54	9,4
36	22,93	3,7	25,46	4,1	42,99	6,9	58,15	9,4
37	23,56	3,7	26,17	4,1	44,18	6,9	59,77	9,4
38	24,2	3,7	26,87	4,1	45,38	6,9	61,38	9,4
39	24,84	3,7	27,58	4,1	46,57	6,9	63	9,4
40	25,47	3,7	28,29	4,1	47,77	6,9	64,61	9,4

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tabella 4. Altezza in relazione all'età in gruppi di specie arbustive con diversa velocità di accrescimento.

Accrescimento						
Veloce			Medio		Lento	
Anni	h	LAI	h	LAI	h	LAI
1	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,1
2	1,4	1,0	0,8	0,4	0,6	0,2
3	2,1	1,4	1,2	0,6	0,9	0,3
4	2,8	1,9	1,6	0,9	1,2	0,4
5	3,5	2,4	2,0	1,1	1,5	0,5

Tabella 5. Parametri correttivi relativi al valore LAI delle essenze arboree e arbustive di cui è previsto il taglio

Parametri correttivi					
Per forma della chioma					
Forma della chioma	Chioma ottimamente sviluppata	Chioma ben sviluppata (altri individui simili in prossimità)	Chioma parzialmente oppressa da individui vicini	Chioma scadente, incompleta, irregolare	Chioma estremamente scarsa, disseccata
Parametro	1,2	1	0,8	0,7	0,5
Per localizzazione territoriale					
Abbattimento interno al perimetro dell'ambito a vincolo paesaggistico					1,5

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.140 Tutela e sviluppo del verde urbano

1. Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo al tessuto consolidato residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo particolare il verde.
2. In tutti i progetti presentati per il rilascio del titolo abilitativo, gli eventuali alberi di alto fusto esistenti dovranno essere rilevati e indicati su apposita planimetria con allegata documentazione fotografica.
3. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali.
4. Tutte le richieste di titolo abilitativo per interventi eventualmente ammissibili nei giardini privati e sulle aree di pertinenza degli edifici esistenti e/o sul patrimonio arboreo, dovranno produrre, oltre alla documentazione di cui sopra, anche il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle piante e delle zone alberate, delle zone a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi e arbusti.
5. L' abbattimento di alberi di alto fusto esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato; qualora connesso a un intervento edilizio. Ogni albero abbattuto in base al progetto deve essere sostituito da altri in numero variabile da uno a tre secondo le specie, posti a dimora su area interna al lotto, nel modo e con le caratteristiche di seguito specificate.
6. Negli ambiti del tessuto consolidato residenziale e delle aree a servizi, dovranno essere poste a dimora all' atto della costruzione ed in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piante poi decedute) nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 50 mq di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee nella misura di due gruppi ogni 100 mq di superficie fondiaria.
7. La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi opportunamente collocati in rapporto agli edifici e alle viste relative.

CAPO IX : AMBITI ED ELEMENTI DI RISPETTO

Art.141 AR1 - Fasce di rispetto e linee di arretramento nell'edificazione

a) Rispetto stradale

1. Lungo il perimetro delle zone destinate alla viabilità stradale, gli elaborati di P.D.R. definiscono fasce di rispetto o linee di arretramento che individuano limiti di edificazione nei confronti del confine stradale così come definito dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Le fasce di rispetto stradale, individuate negli elaborati di P.G.T. con apposita campitura, sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione allo stato di natura, oltre all'esercizio dell'attività di coltivazione dei fondi in fregio alle zone agricole.
3. Le linee di arretramento dell'edificazione, individuate negli elaborati di P.D.R. mediante una linea tratteggiata, rappresentano un limite di edificazione: l'eventuale edificazione ammessa dal P.D.R. sul lotto interessato dalla linea di arretramento potrà cioè avvenire, rispetto alla strada, a partire da tale linea e al di là della stessa.
4. Nella zona compresa tra il confine stradale e la linea di arretramento della edificazione é ammessa la realizzazione di recinzioni, orti, giardini e parcheggi pubblici o privati.
5. Nelle fasce di rispetto stradale ed in quelle comprese tra il confine stradale e la linea di arretramento dell' edificazione non é ammessa alcuna nuova costruzione salvo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti.
6. Non é ammessa la costruzione di nuovi impianti di distribuzione di carburante al di fuori degli ambiti di espansione degli insediamenti produttivi.
7. In ogni caso tutti gli interventi ricadenti nell'ambito delle fasce di rispetto stradale e nelle aree comprese tra il confine stradale e la linea di arretramento dell' edificazione dovranno rispettare le prescrizioni del nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92).
8. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale, da rispettare nell'aprire canali, fossi o

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

9. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- 60 m per le autostrade riducibili a 30 m dove previsto dal P.D.R.;
 - 30 m per le strade extraurbane secondarie riducibili a 15 dove previsto dal P.D.R.;
 - 20 m per le strade locali riducibili a 10 dove previsto;
 - 10 m per le strade vicinali.
10. Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PGT, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
- 10 m per le strade extraurbane secondarie;
 - 5 m per le strade urbane di quartiere e per le strade locali.
11. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 3 m.
12. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi lateralmente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
13. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strada e siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al precedente punto e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

14. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - 3,00 m per le strade extraurbane secondarie;
 - 3,00 m per le strade urbane di quartiere.
15. Per le strade urbane di quartiere e le strade locali valgono le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade stabilite dal P.D.R. nei singoli ambiti.
16. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
 - 1,5 m per le strade urbane di scorrimento.
 - Le recinzioni lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali potranno essere costruite o ricostruite in corrispondenza del confine stradale
17. Gli interventi straordinari all'interno delle fasce di rispetto dei percorsi comprensoriale di interesse ambientale sono soggetti a parere dell'Ente Provinciale.
18. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento.

b) Rispetto cimiteriale

1. Il P.D.R. identifica con apposita grafia negli elaborati grafici le fasce di rispetto cimiteriale ai sensi del art. 338 (TULS) del RD 1265 del 27/7/1934 , del successivo art. 28 della L. 166/2002 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".
2. Non è ammessa alcuna edificazione, compresa quella legata all' esercizio dell' agricoltura, salvo l'ampliamento delle attrezzature cimiteriali e la realizzazione di strutture aventi carattere provvisorio legate all' esercizio del cimitero, quali chioschi per la vendita dei fiori ed articoli cimiteriali, nonché la realizzazione di parcheggi pubblici scoperti.
3. Ai sensi del DPR 10/09/1990 n°285 le zone cimiteriali sono assimilabili ad urbanizzazioni primarie tuttavia non vengono comunque computate ai fini del conteggio delle superfici a servizi.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- Il gruppo funzionale XIX è ammesso limitatamente ai parcheggi.

c) **Rispetto dal depuratore**

1. Il P.d.R. identifica con apposita grafia nelle tavole di azionamento la fascia di rispetto dai depuratori comunali che viene fissata in mt. 100 dal limite della recinzione. In detta fascia vige il divieto assoluto di edificazione come definito dal punto 1.2 dell'allegato 4 della delibera del CITAI (Comitato interministeriale di tutela delle acque dall'inquinamento) del 4/2/77.
2. **Destinazione d'uso.** I gruppi funzionali non ammessi sono definiti all'allegato 1 al presente documento

Art.142 AR2 – Fasce di rispetto a verde piantumato e/o a verde senza obbligo di piantumazione

1. Descrizione: Fasce di rispetto perimetrali ad insediamenti atte a creare una zona "filtro" di separazione fra questi ed i terreni od insediamenti circostanti ed anche per migliorare alcuni aspetti paesaggistici dalle zone di transito.
2. Modalità di intervento: Titolo abilitativo secondo le leggi vigenti, per i soli interventi consentiti su edifici esistenti.
3. **Destinazione d'uso:** Tali aree sono destinate alla separazione fra gli insediamenti industriali, agricoli o produttivi in genere ed il resto del territorio. E' ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclopeditoni, la piantumazione a verde, la realizzazione di posti per sosta e ristoro, le attrezzature per la fruizione del verde. Le attrezzature tecnologiche sono consentite con progetto di inserimento paesistico da sottoporre alla valutazione della Commissione Paesaggio.

Non sono ammessi i gruppi funzionali definiti all'allegato 1 al presente documento.

4. **Edificabilità:** Ammessa per i soli casi sopra citati.
5. **Norme particolari di ambito:** Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.D.R. in tali aree, sono possibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Per gli interventi di piantumazione devono essere rispettate le prescrizioni di cui al nuovo Codice della Strada (D.L. 285/92) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495).

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.143 AR3 – Fasce di rispetto a vincolo paesistico (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)

1. Tale zona comprende le fasce laterali del **colatore Muzza**, il fiume Adda ed il **scolmatore Valguercia** aventi profondità di mt. 150 cada una, sottoposte a vincolo paesistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
2. Tali fasce si sovrappongono, lungo il percorso dei corsi d'acqua citati, ad altri ambiti dei quali assumono integralmente la normativa di attuazione, con la sola prescrizione che l'edificazione, se ammessa, può avvenire con le modalità previste per le aree sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

Art.144 AR4 – Fasce di rispetto del reticolo idrico storico

1. Ai sensi dell'art' 28.5 del P.T.C.P. della Provincia di Lodi gli elaborati di piano individuano una fascia di salvaguardia a tutela dell'identità dell'elemento idrico e del contesto ambientale circostante all'interno della quale qualsiasi trasformazione dei luoghi è soggetta a parere della Commissione Edilizia.
2. La realizzazione di eventuali opere infrastrutturali da realizzare, tangenti o intersecanti il corso idrico, dovrà essere accompagnata da uno Studio di compatibilità paesistico ambientale di cui all'art. 33 degli indirizzi normativi del P.T.C.P. della Provincia di Lodi (Delibera di Consiglio Provinciale n° 30 del 18 luglio 2005)

Art.145 AR5 – Fasce di rispetto del reticolo idrico

1. Il P.d.R., individua nella tavola dei vincoli i tracciati del reticolo idrico , per la cui disciplina si rimanda al TITOLO ICAPO II Art.16 Reticolo idrografico delle presenti N.T.A. e allo Studio Specifico del reticolo idrografico allegato al presente P.d.R.
2. Per la disciplina delle zone di rispetto del reticolo idrico minore si rimanda all'art. TITOLO ICAPO II Art.16 delle presenti N.T.A. e allo Studio Specifico del reticolo idrografico allegato al presente P.d.R.
3. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904, le fasce di rispetto sui fiumi, i rivi, i colatori pubblici e i canali di proprietà demaniale di cui all'elenco 1 dell'art. 2 del suddetto T.U. interessano l'alveo, le sponde e gli argini e sono calcolate a partire dalla sponda o dal piede del rilevato arginale in metri quattro (all'interno dei quali sono vietati la movimentazione di terreno e la messa a dimore di essenze arboree ed arbustive) ed in metri dieci;
4. Ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904, per il reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana di cui all'elenco 2 dell'art. 2, le fasce di rispetto sono calcolate in misura variabile tra 2 e 10 m (secondo la tipologia di intervento previsto e/o l'importanza del corso d'acqua);
5. Ai sensi dell'art. 96 del T.U. n. 523/1904 e s.m.i. ed a parziale deroga della stessa norma, le fasce di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

rispetto su tutto il reticolo idrico di competenza comunale di cui all'elenco 3 dell'art. 2 del suddetto T.U. sono ridotte a 4 m.

Art.146 AR6 e AR7 - Zone di tutela per le acque destinate al consumo umano

1. Nelle tavole del presente P.D.R. sono individuate le seguenti zone di tutela:

- **AR6 - Zona di tutela assoluta:** La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o le derivazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno 10 (Dieci) metri di raggio dal punto di captazione, per le prescrizioni si rimanda al punto 8 dell'art. 10 delle presenti norme ed allo studio geologico, che identifica l'area dal punto di vista geologico come classe 4
- **AR7 - Zona di rispetto :** La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta. La zona di rispetto ha un raggio di 200 metri rispetto al punto di captazione. per le prescrizioni si rimanda al punto 8 dell'art. 10 delle presenti norme ed allo studio geologico, che identifica l'area dal punto di vista geologico come classe 3c.

Art.147 Fasce di rispetto generate da elettrodotti.

1. Sulle aree su cui insistono elettrodotti generanti campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz), i limiti di esposizione ed i valori di attenzione, per la protezione della popolazione, sono fissati dal D.P.C.M. dell'08/07/2003, modificati dal D.Dirett del 29/5/2008.
2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere richieste al Gestore come previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003.
3. La verifica andrà effettuata soprattutto per quanto riguarda nuovi insediamenti, aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

Art.148 Fasce di rispetto generate da oleodotti e metanodotti.

1. Oleodotti

Le tavole del PGT individuano i tracciati degli oleodotti sul territorio del Comune di Turano Lodigiano.

Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati

Fatto salvo quanto indicato ai punti 2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4 del DM 17/04/2008, le distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di 1a, 2a e 3a specie, sono determinate in base alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta e alla natura del terreno come indicato nella Tabella 2.

Tutte le soluzioni deducibili da detta tabella, ai fini delle determinazioni delle distanze minime di sicurezza dai fabbricati, sono indifferentemente applicabili.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tabella 2. Correlazione tra le distanze delle condotte dai fabbricati – la pressione massima di esercizio - Il diametro della condotta - La natura del terreno di posa - Il tipo di manufatto adottato

Pressione massima di esercizio [bar]	1			2			3		
	Prima specie $24 < MOP \leq 60$			Seconda specie $12 < MOP \leq 24$			Terza specie $5 < MOP \leq 12$		
Categoria di posa	A	B	D	A	B	D	A	B	D
Diametro nominale	Distanza m								
≤ 100	30	10	2,0	20	7	2,0	10	5	1,5
125	30	10	2,5	20	7	2,0	10	5	1,5
150	30	10	3,0	20	7	2,5	10	5	2,0
175	30	10	3,5	20	7	2,5	10	5	2,0
200	30	10	4,0	20	7	3,0	10	5	2,0
225	30	10	4,5	20	7	3,5	10	5	2,0
250	30	10	5,0	20	7	4,0	10	5	2,0
300	30	10	6,0	20	7	4,5	10	5	2,0
350	30	10	7,0	20	7	5,0	10	5	2,5
400	30	10	8,0	20	7	6,0	10	5	3,0
450	30	10	9,0	20	7	6,5	10	5	3,5
≥ 500	30	10	10,0	20	7	7,0	10	5	3,5

Note

- Per pressioni superiori a 60 bar le distanze di cui alla colonna 1 vanno maggiorate in misura proporzionale ai valori della pressione fino ad un massimo del doppio.
- Per le condotte di 1a Specie dimensionate con un grado di utilizzazione maggiore di 0,57, i valori della colonna 1, per le categorie di posa B e D, vanno maggiorati del 50%.

Ai fini dell'applicazione della Tabella 2 sono contemplate le seguenti condizioni di posa delle condotte:

Categoria B - Tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile, purché tale condizione sussista per una striscia larga almeno due metri e coassiale alla condotta. Si considerano rientranti in questa categoria anche quei terreni nei quali, all'atto dello scavo di posa, si riscontri in profondità una permeabilità inferiore o praticamente equivalente a quella degli strati superficiali.

Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei abitati

Le condotte di 1a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità.

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m dai fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità, è consentita una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori che si desumono dalla colonna 1 della Tabella 2, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m.

In alternativa, nello stesso tratto, possono essere utilizzati sulla condotta manufatti di protezione di cui al paragrafo 2.8, rispettando:

- - le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa A in caso di utilizzo di manufatti aperti con funzione di sola protezione meccanica;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- - le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa B in caso di utilizzo di manufatti chiusi con funzione di protezione meccanica e drenaggio.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Le condotte di 2a specie possono attraversare i nuclei abitati a condizione che le stesse siano sezionabili in tronchi secondo quanto previsto per le condotte di terza specie nella tabella 1 e che vengano rispettate le distanze che si desumono dalla colonna 2 della Tabella 2.

Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone.

Le condotte di 1a specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati “luoghi di concentrazione di persone”.

Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 m da “luoghi di concentrazione di persone”, è consentita una distanza inferiore a 100 m ma comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendentesi a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso tratto, la condotta sia posata

pag.14/33

in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore a quella prevista per la categoria di posa B.

Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del 25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella 2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la categoria di posa B.

Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.

Nel caso di condotte di 2a e di 3a specie poste in prossimità di “luoghi di concentrazione di persone”, dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2 eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a distanza minore.

Per altre ulteriori specifiche si rimanda al DM del 17/04/2008.

2. Metanodotti

Sulle aree su cui insistono metanodotti, ai sensi del DM 24/11/1984 e DM 17/04/2008 sono individuate le fasce di rispetto:

- Metanodotto Cremona -Busto DN 400 con fascia di rispetto/sicurezza di 10,00÷11,50 m per parte dalla condotta;

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Metanodotto allacciamento Comune di Turano Lodigiano DN 80 con fascia di rispetto/sicurezza di 11,00 m per parte dalla condotta;
- Metanodotto potenziamento spina Nord di Casalpusterlengo DN 200 con fascia di rispetto/sicurezza di 13,50 m per parte dalla condotta;
- Metanodotto Allacciamento Johns Manville IT DN 100 con fascia di rispetto/sicurezza 11,00÷11,50 m per parte dalla condotta.

Art.149 Ambito di cava

1. Il territorio del Comune di Turano Lodigiano è interessato, ai sensi del Piano cave della Provincia di Lodi – L.r. n. 14/1998, approvato con D.G.R. n. 7/1131 del 15 dicembre 2004 e pubblicato sul BURL n. 7, 1° Supplemento Straordinario, in data 15 febbraio 2005, dalla presenza di n° 1 ambiti di cava : **ATEg2** (parte c1 e c3) “Belvignate” e da n° 2 giacimenti : **G5 e G6**.
2. Le aree soggette all’attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava al termine della coltivazione del giacimento conserveranno la destinazione urbanistica precedente all’attività stessa.
3. L’art. 8 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Cave prevede che i giacimenti costituiscono prescrizioni del piano cave agli effetti dell’art. 10 della L.R. 14/98. **(PARERE n° 3.15)**
4. ~~Laddove la coltivazione del giacimento prevede l’arretramento della Scarpata Morfologia, alle aree risultanti si applicheranno le previsioni per le aree rientranti nella Fascia fluviale C – aree di inondazione per piena catastrofica (art. 31 NTA del PAI).~~ **(PARERE n° 3.15)**

Art.150 E.R.I.R.

1. Si rimanda all’elaborato “Pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante – Elaborato tecnico redatto in conformità ai disposti del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001” approvato congiuntamente al presente documento.

TITOLO V DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Art.151 Norme speciali per la tutela delle risorse idriche

1. Regolamentazione dei consumi d' acqua.

- I nuovi insediamenti residenziali ed industriali dovranno allacciarsi alla rete del pubblico acquedotto per tutti i fabbisogni idrici.
- Gli insediamenti residenziali esistenti non allacciati alla rete del pubblico acquedotto dovranno provvedere all'allacciamento entro quattro anni.
- Gli insediamenti industriali esistenti dovranno allacciarsi al pubblico acquedotto, entro lo stesso periodo, per approvvigionarsi dell' acqua necessaria per gli usi potabili ed igienico-sanitari.
- Possono essere previste, secondo gli obiettivi comunali, ambiti produttivi approvvigionati attraverso appositi acquedotti con acque superficiali o di prima falda, sotto il controllo pubblico.
- I complessi edilizi di nuova costruzioni che per inderogabili esigenze tecniche devono utilizzare l' acqua per impianti di condizionamento, dovranno dotarsi di appositi impianti di riciclo, quelli esistenti devono adeguarsi entro due anni.
- Ai sensi dell'art. 6 del RR n° 2/2006, in attuazione dell'art. 52 della LR 26/2003 i progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero dovranno prevedere:
 - L'introduzione negli impianti idrico-sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, quali: frangi getto, erogatori con riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata;
 - Come stabilito dall'art. 25 del D.Lgs 152/99 dovranno prevedere la rete di adduzione in forma duale.

2. Gestione acque meteoriche

Per la gestione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici scolanti (piazzali), per un uso sostenibile del ciclo delle acque è opportuno che si provveda ad integrare ed ottimizzare l'approvvigionamento di acque, in particolare riutilizzando le acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi. Si ritiene altresì opportuno minimizzare le superfici scolanti, limitando le zone pavimentate ed incrementando le percentuali di aree a verde e semipermeabili (es. autobloccanti).

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il recapito delle acque meteoriche potrà essere così indirizzato:

- il riutilizzo ai fini non potabili (irrigazione, sciacquoni, ecc.);
- il suolo, tramite disperdimento superficiale, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va accertata con apposite prove di percolazione);
- il sottosuolo, tramite sub-irrigazione, se il sottosuolo ha sufficiente permeabilità (che va accertata con apposite prove di percolazione);
- un corso d'acqua superficiale o un colatore irriguo, previa richiesta (e ottenimento) del consenso a ricevere le acque del complesso dell'ente curatore della roggia;

Dovrà pertanto essere descritta la gestione delle acque meteoriche e scolanti alla luce delle indicazioni sopra riportate, valutandone gli aspetti idrologici e quantificandone le caratteristiche strutturali, anche mediante l'ausilio di modelli (es. SCS-CN), al fine di verificare la capacità dispersiva delle soluzioni adottate (corpo idrico, suolo o sottosuolo). I dati pluviometrici potranno essere richiesti ad Arpa Lombardia – U.O. Servizio Idrografico.

3. Domanda di permesso di costruire o di autorizzazione a lottizzare

- Oltre a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n°152/2006, dalla Legge Regionale n°62 del 27 Maggio 1985, dalla Legge n° 36 del 5 gennaio 1994, i progetti da presentarsi per ottenere il permesso di costruire o l'autorizzazione a lottizzare dovranno essere accompagnati da una documentazione tecnica nella quale sia indicato:
 - la fonte di alimentazione idrica, dall' acquedotto o da corsi d' acqua superficiali, con dichiarazione del gestore del Servizio Idrico Integrato della possibilità di prelievo d' acqua come necessario per l' insediamento;
 - la quantità necessarie per i processi produttivi e per i servizi accessori;
 - la quantità dello scarico ed il recapito finale;
 - il progetto tecnico dettagliato dell' intero impianto con relazione illustrativa.
- Nei progetti dovrà essere prevista una quota parte dell'area edificabile, secondo le indicazioni di cui alle presenti Norme Tecniche non edificabile neppure in sottosuolo; ciò anche al fine di disporre di una superficie colante per favorire il rimpinguamento della falda.
- in caso di scarichi non recapitanti in Pubblica Fognatura, la documentazione tecnica da presentare dovrà contenere non solo la quantità dello scarico e il recapito finale, ma anche copia dell'istanza di autorizzazione allo scarico da presentarsi al Servizio provinciale competente.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Per la gestione delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dalle superfici scolanti è opportuno che si provveda ad integrare ed ottimizzare l'approvvigionamento di acque, in particolare riutilizzando le acque meteoriche per le irrigazioni delle aree verdi. E' altresì opportuno minimizzare le superfici scolanti limitando le zone impermeabili e semimpermeabili. Occorre pertanto descrivere la gestione delle acque meteoriche valutandone gli aspetti idrologici e quantificandone le caratteristiche strutturali al fine di verificare la capacità dispersiva delle soluzioni adottate.

4. Vigilanza e controlli

- La vigilanza ed il controllo per l' applicazione delle presenti norme saranno effettuati in conformità del Decreto Legislativo n° 152 del 11.05.1999, della Legge Regionale n°62 del 27 Maggio 1985, della Legge n° 36 del 5 gennaio 1994.
- Il Sindaco controllerà i prelievi in materia di acqua emettendo i provvedimenti di competenza.

Art.152 Recinzioni

1. Qualsiasi tipo di recinzione in qualsiasi ambito del territorio comunale è oggetto di titolo abilitativo.
2. In assenza di titolo abilitativo la delimitazione di un'area potrà essere attuata solamente se consistente in siepi arboree, in filo metallico o in rete metallica su paletti e similari e comunque limitatamente alle aree individuate per l'edificazione privata, per le zone destinate all'esercizio dell'agricoltura negli elaborati del P.D.R., ovvero nel caso in cui la recinzione si renda necessaria per la pubblica incolumità.
3. Nelle aree destinate a servizi pubblici sono ammesse solamente delimitazioni realizzate con siepi o rete metallica, fatti salvi gli interventi di attrezzatura delle aree per iniziativa della Amministrazione Comunale.
4. Lungo i lati prospicienti le strade e gli spazi pubblici esistenti o previsti, le recinzioni devono essere di tipo trasparente (cioè tali da non precludere la visuale), dotati di eventuale zoccolo murario e caratterizzate da eventuali parti opache in misura non superiore al 50% del fronte della recinzione stessa (ad esclusione dello zoccolo) e per tratti di lunghezza non superiori a 5,00 m..
5. Non sono ammesse recinzioni in lastre di cemento e pilastri prefabbricati, salvo che nelle zone destinate ad insediamenti produttivi e limitatamente ai lati non prospicienti le strade e gli spazi pubblici esistenti o previsti.
6. Per le recinzioni dei lotti facenti parte di uno stesso Piano Attuativo, il Comune stabilisce, in accordo con i proprietari, l' altezza costante e le caratteristiche di coerenza tipologica; qualora tale accordo

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

non fosse raggiungibile, spetta al Comune stabilire il tipo di recinzione, sentita in merito la Commissione Edilizia.

7. Nella seguente tabella sono riportate le prescrizioni relative ai singoli ambiti

Ambiti	Tipologia ammessa	Altezza massima
Tessuto consolidato residenziale	con recinzione a giorno; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,50	2 m
Tessuto consolidato soggetto a Piano Attuativo o TAC – perimetro comparto	con recinzione a giorno, avente zoccolatura piena; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,50.	2 m
Tessuto consolidato soggetto a Piano Attuativo o TAC – interno comparto	reti, cancellate, staccionate, siepi o altri elementi vegetali; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,50.	2 m
	divisori con muretti in vivo non più alti di 90 cm, senza soprastanti reti o cancellate.	
Tessuto consolidato produttivo	di tipo aperto; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,80.	2,5 m
Tessuto consolidato agricolo	di tipo aperto; è consentita una zoccolatura piena non più alta di m 0,60.	2,5 m
Ambiti per l'esercizio dell'attività agricola	costituite da elementi naturali quali siepi, filari di arbusti e alberi.	-

8. Nell'ambito del tessuto consolidato residenziale e agricolo potrà essere consentita la riedificazione di recinzioni murarie opache esistenti o la costruzione di recinzioni murarie opache nuove quando richieste dai caratteri ambientali del contesto o per accordo tra i confinanti; le recinzioni potranno essere realizzate in muratura piena intonacata di altezza pari a 2,00 m, con sovrastante copertina in cotto, fatto salvo per diverse indicazioni del Regolamento Edilizio o per spazi prevalentemente a verde dove eventuali diverse soluzioni dovranno essere approvate dalla Commissione del Paesaggio.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

9. Ai fini dell'oscuramento delle recinzioni sono ammesse le seguenti modalità:

- verso gli spazi pubblici: divieto di posizionamento di reti, anche di colore verde, sono consentite esclusivamente siepi vegetali;
- tra lotti privati: sono consentite reti oscuranti, siepi finte o siepi vegetali.

Art.153 Eliminazione barriere architettoniche

1. Gli interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche sono regolati dalle disposizioni delle seguenti Leggi e Decreti e dalle loro successive modifiche e integrazioni.

- Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1978 n° 384:
- “Decreto di attuazione dell’ art. 27 della Legge 30/3/1971 n° 118 a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici”;
- Legge 9/1/1989 n° 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’ eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- Decreto Ministeriale 14/6/1989 n° 236: ”Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- Legge 05/02/1992 n° 104: “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Legge Regionale 20/2/1989 n° 6: “Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizione tecniche di attuazione”.

2. Per gli interventi su edifici pubblici e su edifici privati ad uso pubblico e collettivo si applicano le norme e le prescrizioni tecniche del D.P.R. n° 384/78 come modificate e integrate dal D.M. 236/89 nonché integrate dalla L.R. 6/89.

3. Per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche a favore di disabile diretto beneficiario, si applicano gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 della Legge 13/89 e le prescrizioni tecniche, non contrastanti, della L.R. 6/89.

4. Per gli altri interventi si applicano le norme e le prescrizioni tecniche della L.R. 6/89 integrate dalle prescrizioni tecniche del D .M. 236/89 ove garantiscano soluzioni migliorative.

5. Infine, ove la L.R. 6/89 e il D.M. 236/89 disciplinino ipotesi non coincidenti, ad ogni ipotesi si

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

applicano le norme e le prescrizioni tecniche della legge che la riguarda.

Art.154 Norme speciali per elettrodotti, impianti e cabine di trasformazione dell'energia elettrica

1. Cabine di trasformazione dell' energia elettrica La costruzione di opere edilizie adibite a stazione cabine elettriche è subordinata a titolo abilitativo rilasciata ai sensi dell' art. 9, lettera f) della Legge 28/10/1977. Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell' energia elettrica valgono le seguenti norme speciali:
 - il volume delle cabine non viene computato nel calcolo dell' edificazione consentita;
 - la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura;
 - le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime previste, con altezza fuori terra non superiore a m 3,50 salvo casi eccezionali di maggiore altezza imposti da comprovati motivi tecnici per i quali l' Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta;
2. Piani Attuativi Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei Piani Attuativi, il proprietario dovrà attenersi a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella circolare del Ministero LL.PP. Dir. Gen. Urb. N° 227 del 13/1/1970. In particolare dovranno essere indicati negli elaborati del Piano Attuativo anche gli impianti relativi alla distribuzione dell' energia elettrica ed eventuali cabine di trasformazione, con un esplicito riferimento nella convenzione a farsi carico dei relativi oneri di realizzazione e a prendere preventivi accordi con l'Ente Gestore in merito alla loro dislocazione.
3. Elettrodi. Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento della rete elettrica, attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale con conseguente abbattimento di alberi o alterazione della situazione del luoghi, l'Amministrazione Comunale potrà concedere titolo abilitativo alla costruzione degli elettrodi e relativi impianti e pertinenze anche in deroga alle norme di zona, dopo attenta valutazione della motivazione e della pubblica utilità che stanno alla base della richiesta e con le dovute garanzie per la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e dei valori naturali.

Art.155 Norme per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

1. L'istallazione per gli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione dovrà essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, monumentali e naturalistici.
2. Gli impianti possono essere collocati su edifici aventi particolare valore storico architettonico solo a condizione che per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Sotto il profilo esecutivo, in mancanza di disposizioni per la sicurezza, si dovranno privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.
4. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenze superiori alle quattro ore situati:
 - entro 100 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W
 - entro 250 m nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
 - entro 500 m nel caso d di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1000 W.
5. Si dovrà valutare l'inserimento dei manufatti nel contesto con riferimento alle norme e agli indirizzi del P.T.R. con particolare considerazione:
 - degli ambiti percepibili dai punti o percorsi panoramici
 - del Piano di sistema infrastrutture a rete
 - delle Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti

TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED EQUIPARATE

Art.156 Definizioni generali

a) A – DEFINIZIONI DELLE DESTINAZIONI D'USO

1. A1 DESTINAZIONI D'USO COMMERCIALI

- Per destinazioni d'uso commerciali, ai sensi della presente normativa, si intendono tutte le modalità di utilizzazione di spazi costruiti o aperti per l'alienazione al dettaglio o all'ingrosso di merci, nonché per la somministrazione di alimenti e/o di bevande, esercitate da qualunque tipo di operatore o impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (rivendite, esposizioni, concessionarie, aste, ecc.), dalla normativa di legge in base a cui opera o dal tipo di organizzazione aziendale, a condizione che gli spazi stessi siano in grado di consentire costantemente:
 - la presenza del personale addetto alla vendita (salvo in caso di uso di distributori automatici)
 - lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate nell'esercizio
 - l'accesso al pubblico
- Sono considerati come destinazioni d'uso commerciali anche tutti gli spazi accessori e strumentali all'attività di vendita quali i servizi igienici, magazzini, uffici, spogliatoi, locali di confezionamento e simili, locali espositivi, ecc., purché funzionalmente e/o strutturalmente collegati all'area di vendita.
- Qualora l'attività commerciale si svolga in strutture che non prevedano la presenza diretta del pubblico, le stesse potranno essere classificate come uffici – **e quindi terziario/direzionale** – (ad esempio nel caso di vendita per corrispondenza, mediatori, ecc.), o come magazzini, a seconda della presenza o meno di tipologie edilizie adatte allo stoccaggio di merci. Tali attività saranno quindi soggette alle norme del presente piano applicabili a tali destinazioni.
- Non si considerano a tipologia commerciale quei locali in cui l'attività di vendita o somministrazione ha un ruolo puramente ausiliario e strumentale ad altra attività (mensa

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

all'interno di stabilimento, spaccio aziendale per la vendita di prodotti propri ai soli dipendenti, bar all'interno degli impianti sportivi o delle attività ricettive, ecc.).

- Si configura invece la destinazione commerciale quando l'attività di vendita, anche se svolta all'interno di strutture aventi altro tipo di destinazione, ha una sua configurazione e natura autonoma, richiedente **titolo abilitativo ai sensi di specifiche norme di legge o regolamenti**,

In questi casi si considererà commerciale solo la parte di edificio direttamente adibito alla commercializzazione (con i relativi spazi accessori) e non quella relativa alla produzione, trasformazione e stoccaggio delle merci.

- Il commercio all'ingrosso rientra in questa categoria solo nel caso che sia organizzato con accesso diretto del pubblico per l'esame e/o il prelievo delle merci (es.: cash and carry, ecc.); in caso contrario è classificato come terziario/direzionale.

2. A2 DESTINAZIONI D'USO PARA-COMMERCIALI ED EQUIPARATE

- Ai fini delle presenti norme sono considerate attività paracommerciali indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono esercitate tutte quelle attività di servizio e/o di produzione per il consumo immediato caratterizzate da una fruizione da parte del pubblico analoga a quelle delle attività commerciali vere e proprie, e che quindi abbiano:
 - la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi (salvo che non si tratti di unità locali senza addetti – tipo bancomat, distributori automatici, ecc.)
 - l'accesso diretto del pubblico nei locali dove avvengano le lavorazioni o l'erogazione dei servizi e/o in locali ad essi adiacenti
 - non risultano inquinanti , rumorose o nocive
- Rientrano in queste categorie a titolo indicativo le attività di barbiere, parrucchiere, estetista, centri di abbronzatura, laboratori di produzione di prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, tintorie, stirerie non a carattere industriale, calzolerie, laboratori di analisi, ecc, ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come “artigianato di servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano.
- Pur rientrano nelle attività paracommerciali anche gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività di trattenimento e spettacolo soggette a licenze di pubblica sicurezza, sono esclusi gli

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

insediamenti delle seguenti attività di trattenimento-paracommerciale, anche inserite nei circoli privati:

- Sale da gioco e divertimenti
 - Sale Bingo e di intrattenimento
 - Discoteche, sale da ballo e locali notturni
 - Sale Corse e scommesse
 - Luna Park
-
- Sono considerate come attività paracommerciali, ammissibili, le seguenti attività di trattenimento e spettacolo soggette a licenza di pubblica sicurezza:
 - cinematografi
 - teatri
 - sale da concerto
-
- Sono parimenti considerate come attività paracommerciali, purché aventi le caratteristiche di cui al comma 1:
 - gli sportelli bancari, quelli dei cambiavalute e dei venditori di prodotti finanziari
 - le agenzie assicurative, immobiliari, di intermediazione, di servizi ausiliari alla circolazione dei veicoli (scuole guida, agenzie pratiche auto), di viaggi e di intermediazione nei trasporti e in generale tutte quelle rientranti del disposto dell'ART. 115 del TULPS e successive modifiche
 - i piccoli locali per la raccolta di puntate o scommesse (botteghini del lotto, enalotto, totocalcio e simili)
 - gli studi professionali aperti al pubblico
 - le attività di noleggio di veicoli e di beni mobili

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

b) B – DEFINIZIONI DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

1. B1 SUPERFICIE DI VENDITA delle ATTIVITA' COMMERCIALI

- Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi
- In caso di attività di vendita abbinata ad attività artigianale o di altra natura (escluse le attività di somministrazione), verrà conteggiata come superficie di vendita quella destinata alle attrezzature per la vendita ed alla permanenza del pubblico durante le operazioni di vendita.
- La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita".
- La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 (macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati; ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas e igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia; legnami, n.d.r.) è calcolata nella misura di 1/2 della superficie lorda di pavimentazione complessiva utilizzata. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle di cui al comma 1, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 per l'intera ed effettiva superficie di vendita".

2. B2 SUPERFICIE delle ATTIVITA' di SOMMINISTRAZIONE

- Per superficie delle attività di somministrazione, si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante la consumazione dei generi somministrati nell'esercizio e/o durante la fruizione dei servizi di trattenimento e svago eventualmente abbinati.
- L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento ... omissis ...”

- La L.R. 30/03 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” s.m.i. all'art. 8, comma 4, lettera a) specifica che si intendono come “locali destinati a servizi i seguenti: a) i servizi igienici per il pubblico e il personale; b) i camerini; c) il guardaroba; d) gli spogliatoi per il personale; e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglia; f) il locale dispensa; g) il locale preparazione alimenti; h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse; i) locali filtranti e separati in genere. Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni”
- In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, scaffalature, mobili cassa, espositori o simili, purché si tratti di locali o spazi in cui il pubblico abbia libero accesso.
- Valgono le stesse esclusioni previste per le attività commerciali.

3. B3 SUPERFICIE delle ATTIVITA' PARACOMMERCIALI o EQUIPARATE

- Per superficie delle attività paracommerciali o equiparate, si intende la superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni per le quali tipicamente il pubblico accede all'esercizio.
- In tale superficie è compresa anche quella occupata da banchi, spazi di attesa, scaffalature, mobili cassa, camerini di prova, espositori o simili, purché si tratti di locali a cui il pubblico abbia libero accesso.
- Qualora le lavorazioni e produzioni di beni e/o servizi avvengano negli stessi locali in cui ha libero accesso il pubblico, senza specifiche distinzioni o separazioni, la superficie di tali locali sarà computata come superficie di vendita per 2/3, mentre il rimanente terzo sarà computato esclusivamente nella S.I.p.
- Valgono le stesse esclusioni previste per le attività commerciali.

c) **C - STRUTTURA DI VENDITA ORGANIZZATA IN FORMA UNITARIA**

- Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigua, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente”.

- Alla definizione di cui sopra sono riconducibili: il centro commerciale, il parco commerciale.
 - Per le singole definizioni di centro commerciale e parco commerciale, nonché per le diverse articolazioni della definizione di centro commerciale (centro commerciale tradizionale, centro commerciale multifunzionale, Factory Outlet Centre), si rimanda la DGR 8/5054 sopra citata, punto 4.2.1, comma 2.
1. Non si configura comunque un centro commerciale quando si verificano una o più delle singole condizioni:
 - la superficie di vendita dell'insieme degli esercizi di commercio al dettaglio non supera i 150 mq.
 - l'accesso del pubblico ai singoli esercizi, ancorché siti in un unico edificio, avvenga solo tramite pubblica via o piazza (salvo che si tratti di spazi di circolazione coperti interni al centro ceduti alla Pubblica Amministrazione)
 2. La superficie di vendita del centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio che lo costituiscono. Tale superficie determina la classificazione in uno dei tipi di cui al presente articolo, e determina l'ammissibilità o meno del centro nelle varie zone.
 3. Qualora nel centro siano presenti anche attività paracommerciali, la loro ammissibilità viene valutata separatamente a livello di tipologia, poiché la superficie di vendita si riferisce alle sole attività di commercio al dettaglio in sede fissa del paracommerciale

Art.157 Tipi di destinazioni d'uso commerciali

1. Ai fini dell'ammissibilità o meno nelle singole zone urbanistiche, nonché degli standard e degli altri requisiti da rispettare, le attività di cui al precedente articolo si suddividono nei seguenti e tipi e sottocategorie, ai sensi dell'Art. 6 delle direttive regionali di urbanistica commerciale e del Punto 2.4. dei relativi allegati.
2. Tipo V Esercizi di Vicinato
 - Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 250 mq.(in deroga al criterio demografico - ex LR 11/2004, art. 3, comma 2) , suddivisi in:
 - VA – Negozi alimentari di vicinato

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- VN – Negozi non alimentari di vicinato
- Le attività miste (alimentari o non alimentari) , sono classificate nella tipologia prevalente

3. Tipo M1: Medie Strutture di livello 1

- Esercizi con una superficie di vendita tra 251 e 600 mq., suddivisi in:
 - M1A – Medie Strutture alimentari di livello 1
 - M1N – Medie Strutture non alimentari di livello 1

4. Tipo M2: Medie Strutture di livello 2

- Esercizi con una superficie di vendita tra 601 e 1.500 mq., suddivisi in:
 - M2A – Medie Strutture alimentari di livello 2
 - M2N – Medie Strutture non alimentari di livello 2

5. Tipo GSS: Grandi Strutture Sovracomunali

- Esercizi aventi una superficie di vendita tra 1501 e 5.000 mq., suddivise in:
 - GSSA – Grandi Strutture Sovracomunali alimentari di livello 1
 - GSSN – Grandi Strutture Sovracomunali non alimentari di livello 1
 - GSSM – Grandi Strutture Sovracomunali miste

Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non alimentari non sia superiore a 1/3

Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 150 mq.

- GSSP – Grandi Strutture paracommerciali di livello 1

all'interno di questa tipologia non rientrano i locali ad uso ufficio di oltre 600 mq. di vendita, che vanno comunque classificati terziario direzionale

6. Tipo GSAE : Grandi Strutture di Area Estesa

- Esercizi con superficie di vendita superiore a 5.000mq. suddivisi in:
 - GSAEA– Grandi Strutture Alimentari di area estesa

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- GSAEN – Grandi Strutture non Alimentari di area estesa
- GSAEM – Grandi Strutture miste di area estesa

Sono comunque considerati alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie usata per i non alimentari non sia superiore a 1/3

Sono considerati non alimentari gli esercizi in cui la quota di superficie alimentare non superi i 250 mq.

- GSAEP – Grandi Strutture paracommerciali di area estesa

all'interno di questa tipologia non rientrano i locali ad uso ufficio di oltre 600 mq. di vendita, che vanno comunque classificati terziario direzionale

7. Gli esercizi di attività ricadenti in differenti tipi di cui al comma precedente o abbinati ad attività produttive o di ingrosso, sono classificati in funzione del tipo a cui appartengono le superfici prevalenti.

Art.158 Destinazioni commerciali e paracommerciali nelle costruzioni

1. Nei piani esecutivi e nelle istanze per il rilascio del titolo abilitativo, nonché nei relativi provvedimenti di agibilità, le indicazioni relative alle destinazioni d'uso dovranno essere fornite, per le attività commerciali e paracommerciali, con riferimento ad uno o più dei tipi e/o delle sottocategorie di cui all'articolo precedente in relazione ai requisiti di cui agli articoli seguenti.
2. Nel caso che il richiedente titolo abilitativo non sia in grado, o non intenda indicare all'atto della richiesta o della presentazione della DIA quali destinazioni commerciali intende utilizzare, e di conseguenza non presenti la richiesta di titolo abilitativo contestualmente o successivamente all'istanza di autorizzazione commerciale, il provvedimento (o la presa d'atto) può essere rilasciato con espresso riferimento ai soli esercizi di vicinato ed alle attività paracommerciali. Non possono essere insediate attività commerciali o paracommerciali di tipo o sottocategoria diversi da quelli previsti dal Titolo abilitativo o dal Piano Esecutivo.
3. La realizzazione ex novo o la trasformazione da altre destinazioni in spazi commerciali, può essere assentita con titolo abilitativo qualora la superficie di vendita coperta non superi i 600 mq, salvo che altre norme di piano richiedano comunque strumenti attuativi.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.159 Requisiti generali degli spazi commerciali

AREE PER SERVIZI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

1. In tutte le aree per nuovi insediamenti ad uso commerciale o paracommerciale dovranno essere dotati di spazi ad uso pubblico nella misura indicata nel Piano dei Servizi, in cui è anche specificata la quantità e collocazione di tali superfici da destinare a parcheggio.
2. Ai fini della verifica della dotazione delle aree per servizi, i servizi e le attrezzature concorrono al soddisfacimento delle dotazioni richieste in misura corrispondente alla effettiva consistenza delle relative superfici lorde, realizzate anche in sottosuolo o con tipologia pluriplano e relative aree pertinenziali.
3. La realizzazione di spazi commerciali o paracommerciali a seguito di mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, è soggetta all'adeguamento delle aree per servizi delle attività commerciali laddove ciò sia espressamente indicato, per il tipo e categoria di attività di cui si tratta nel Piano dei Servizi.

REQUISITI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

AREE DI CARICO E SCARICO E SERVIZI

1. Ogni spazio commerciale o assimilato deve disporre di una adeguata superficie da adibire al carico e scarico delle merci, a deposito delle stesse ed ad altri servizi per il personale.
2. Lo spazio destinato allo scarico delle merci deve essere direttamente collegato al deposito delle stesse, in modo tale che la merce in attesa di stoccaggio non debba mai occupare spazi pubblici o condominiali.
3. Per gli spazi commerciali dei tipi M1, dovrà essere realizzata anche un'area esterna utilizzata esclusivamente per la sosta dei veicoli durante le operazioni di carico e scarico delle merci, aggiuntiva rispetto alle aree di parcheggio.
4. I requisiti specifici di tale area verranno valutate volta per volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, in relazione ai tipi di generi trattati dal negozio.
5. Per gli esercizi che necessitino di mezzi pesanti per il rifornimento l'area dovrà comunque essere di dimensione e caratteristiche idonee a consentire la manovra dei mezzi pesanti all'interno dell'area stessa. Tale spazio di manovra può essere comunque ricavato negli spazi di manovra di

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

competenza delle zone dedicate a parcheggio.

6. L'obbligo dell'area di carico e scarico sussiste anche quando la superficie di 600 mq venga raggiunta complessivamente da un insieme coordinato di negozi, qualunque sia la tipologia. In questo caso potrà essere prevista un'unica area di carico e scarico, di adeguate dimensioni e collocazione, per l'intero gruppo di spazi commerciali.
7. L'area di carico e scarico distinta da quella di parcheggio non è richiesta per le attività paracommerciali.

Art.160 Distribuzione di carburante

1. L'installazione di distributori di carburante sarà possibile esclusivamente negli Ambiti del Tessuto consolidato produttivo.
2. Sono fatti salvi i distributori esistenti in zone urbanistiche diverse, purché rispondenti ai requisiti localizzativi di legge.
3. Nelle le zone produttive in cui sono consentiti, per i soli distributori di carburante, sono adottati gli indicatori di premialità definiti dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 8.1 e 8.2 dell'art. 8 della DGR 8/9590 dell' 11/6/2009 in funzione delle seguenti tipologie :
 - Servizi accessori all'utente, con particolare riguardo a somministrazione di alimenti e bevande, manutenzione veicoli e officina;
 - Alimentazione energetica dell'impianto tramite sistemi che utilizzino fonti di energia rinnovabile, quali impianti fotovoltaici etc

Art.161 Presentazione delle istanze

1. Per gli interventi di ampliamento superiori al 20% della S.I.p. si prescrive la presentazione di un progetto d'inserimento paesistico.
2. La comunicazione per l'apertura e la modifica di esercizi di vicinato o il procedimento di autorizzazione all'apertura e modifica di medie strutture di vendita con realizzazione di opere edilizie deve essere contestuale al procedimento edilizio di cui agli artt. 38 e 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ai sensi del D.P.R. 447/1998 e s.m.i
3. Per l'apertura e la modifica di attività commerciali appartenenti alla tipologia degli esercizi di vicinato o delle medie strutture di vendita, non inserite in ambiti di pianificazione attuativa e senza opere edilizie, qualora ci si avvalga della facoltà di presentare all'Amministrazione comunale una dichiarazione di inizio attività ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 della L.R. n. 1/2007, questa

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

produce effetti esclusivamente in relazione ai requisiti igienico-sanitari, rimanendo in essere le procedure autorizzative del D.lgs. 114/1998.

4. Nei casi in cui, per l'apertura e la modifica di un esercizio di vicinato o di una media struttura di vendita conformi alla normativa urbanistica comunale, non ci si avvalga della facoltà di presentare una D.I.A. ex art. 42 della L.R. 12/2005 e s.m.i., contestualmente alla comunicazione prevista ex art. 7 del D.lgs. 114/1998 o alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del D.lgs. n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere necessarie ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.
5. Per l'apertura e la modifica di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa, la dichiarazione di inizio attività commerciale ai sensi della L.R. n. 1/2007, potrà essere relativa solo ai locali ove l'attività verrà esercitata, mentre per le opere di urbanizzazione richieste dovranno essere presentati i progetti nelle forme definite in convenzione e la dichiarazione di inizio attività dovrà espressamente dichiarare il completamento delle opere di urbanizzazione sia primarie, sia secondarie, così come definite dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., anche nei casi di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Per l'apertura e la modifica di grandi strutture di vendita trovano applicazione le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO 1

		TCRA	TCR1-2-3	TCR4	TCRV	TCRVe	TCP1	TCP2	TCA1	TCA2	AA1	AA2-3	AA4	AA5	AR1 strade-ferrovia	AR1 cimitero	AR1 depuratore
G.F. I	Abitazioni e servizi accessori (ad esempio: cantina, autorimessa, centrale termica, piscina, campo da tennis) al servizio esclusivo dei residenti sul lotto.				*		*	*	p	p	*	*	*	*	*	*	*
G.F. II	Abitazioni di servizio: alloggi per gli addetti alla sorveglianza di insediamenti produttivi o di altri insediamenti, nella misura massima di un alloggio con S.I.p. non eccedente i mq 150 per ciascun insediamento	*	*	*	*	*	*	*	p	p	*	*	*	*	*	*	*
G.F. III	Attività direzionali: attività di intermediazione e di prestazione di servizi quali ad esempio le attività assicurative, bancarie, professionali, di elaborazione e gestione di dati, giornalistiche di produzione radiofonica e televisiva, esercitate in unità funzionali con una superficie non eccedente i 600 mq		p	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. IV	Attività direzionali di media e grande dimensione: attività direzionali esercitate in unità funzionali con una superficie eccedente i 600 mq.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. V	Attività commerciale e paracommerciale - esercizi di vicinato tipo V, così come definito dalle NTA del PdR. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, <u>purché non comportino depositi di materiali all'aperto</u> .				*				p	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. VI	Attività commerciale e paracommerciale- Medie Strutture tipo M1 così come definito dalle NTA del PdR. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, <u>purché non comportino depositi di materiali all'aperto</u> .	p	p	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. VII	Attività commerciale e paracommerciale - Medie Strutture tipo M2 così come definito dalle NTA del PdR. Sono ammessi depositi e servizi di stretta pertinenza del punto di vendita, purché non comportino depositi di materiali all'aperto.	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. VIII	Attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi depositi e servizi di stretta pertinenza dell'esercizio di somministrazione				*	*					*	*	*	*	*	*	*
G.F. IX	Attività di esposizione di merci, di manufatti e di opere d'arte e dell'ingegno, con eventuale attività di vendita				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. X	Attività ricettiva alberghiera (alberghi e motel).	*		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XI	Attività ricettiva minore: attività ricettiva, non esercitata in alberghi e motel, ma in pensioni, residences, locande o da affittacamere.				*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XII	Attività privata di interesse collettivo (quali, ad esempio, centri sportivi, culturali, ricreativi, sociali, sedi di associazioni, cinema, teatri, scuole private).				*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XIII	Attività private di tipo assistenziale-sanitario (quali ad esempio cliniche e laboratori privati).				*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

		TCRA	TCR1-2-3	TCR4	TCRV	TCRVe	TCP1	TCP2	TCA1	TCA2	AA1	AA2 -3	AA4	AA5	AR1 strade-ferrovia	AR1 cimitero	AR1 depuratore
G.F. XIV	Depositi di materiali: attività di deposito e di custodia di materiali e di merci in ambienti chiusi, inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse.	*	p		*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XV	Depositi di materiali a cielo libero (con esclusione di rottami e carcasse): inerenti ad attività produttive o commerciali ma non connesse con le stesse, o depositi in genere;	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XVI	Artigianato di servizio: attività artigianali di tipo artistico o di prestazione di servizi svolta al servizio diretto dell'utenza residente o insediata nel medesimo ambito territoriale in cui l'attività ha sede. Si tratta, ad esempio, delle attività di parrucchiere, sarto, tappezziere, idraulico, fabbro, elettrauto, meccanico, corniciaio.				*				*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XVII	Artigianato produttivo compatibile con la residenza: attività artigianali volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla produzione di servizi, limitatamente a quelle che non risultino nocive sotto il profilo sanitario e che non rechino molestia ai residenti insediati sul lotto o in lotti limitrofi, anche appartenenti a differente ambito.	*	*		*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XVIII	Attività produttive non agricole: attività volte alla produzione ed alla trasformazione di beni nonché alla prestazione di servizi: comprende tanto l'artigianato quanto l'industria. Sono compresi gli uffici tecnico amministrativi, i depositi e le infrastrutture tecnologiche connesse con la produzione o il servizio.	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XIX	Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di proprietà e gestione pubblica o di proprietà privata ma di interesse pubblico.	p	p	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	p	*
G.F. XX	Opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico, quali ad esempio, municipio, uffici pubblici, non quantificabili come opere di urbanizzazione.			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XXI	Sedi stradali: aree destinate alla viabilità esistente e di progetto.	*				*	*	*			*	*	*	*			
G.F. XXII	Attrezzature tecnologiche di aziende ed enti pubblici o assimilabili (depuratori, centrali telefoniche, cabine elettriche e per la distribuzione del metano, impianti acquedotto, centrali elettriche, ecc.). Servizi speciali quali sedi VV.FF.	*	*	*	*	*	*	*							*	*	
G.F. XXIII	Attrezzature di servizio alle infrastrutture di trasporto su strada (rimesse, stazioni, stazioni di servizio ecc.).	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*
G.F. XXI	Attività agricola, esclusa l'attività zootecnica intensiva.	*	*	*	*	*	*	*			p	p	p	p			
G.F. XXV	Attività zootecnica intensiva.	*	*	*	*	*	*	*	*	p	*	*	*	*	*	*	*
G.F. XXV	Attività agricola inerente la produzione (serre, coperture per difesa meteorologica, ecc).	*	*	*	*	*	*	*			*	*		*	*	*	*
G.F. XXV II	Laboratori a carattere agro-artigiano - magazzini per la lavorazione, conservazione, trasformazione, vendita di merci prodotte dall'azienda agricola.	*	*	*	*	*					*	*	*	*	*	*	*

PIANO DELLE REGOLE – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Tabella gruppi funzionali in tessuto consolidato

*	Gruppo funzionale non ammesso
p	Gruppo funzionale ammesso con prescrizione
	Gruppo funzionale ammesso

Per i gruppi funzionali XIV-XV-XVI-XVII-XVIII sono comunque escluse le attività definite insalubri dal D.M. 5.09.1994:

INDUSTRIE INSALUBRI DI 1° CLASSE :

- Sostanze Chimiche : Fasi interessate dall'attività industriale, rif. nn. 19,34,49,65,82,95.
- Prodotti e Materiali, rif. nn.
2,8,9,11,12,13,14,27,35,40,41,46,49,50,52,68,70,79,88,89,91,92,96,98,100,101,102,106.
- Attività Industriali, rif. nn. 1,2,7,8,9,12,13,14,15,17,19.

INDUSTRIE INSALUBRI DI 2° CLASSE:

B) Materiali e Prodotti , rif. nn. 24, 40. C) Attività Industriali, rif. nn. 8 .